



COMUNE DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

P.zza del Popolo n. 16 - Tel. 080.5865710-5865206

Fax 080.5865209

UFFICIO LEGALE

AUTORITÀ GIUDIZIARIA

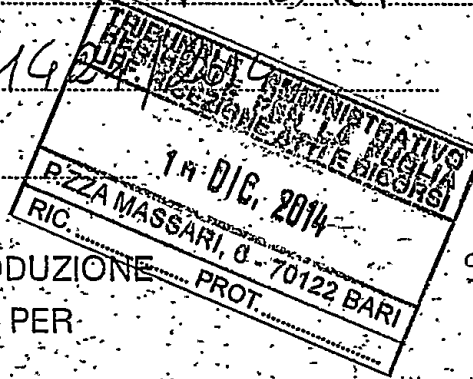
TAR PUGLIA - BARI

SEZ. TERZA

R.G.

14/24

G. U. Dott.



PRODUZIONE

PER

gu 8.30

COMUNE DI MODUGNO

Avv. CRISTINA CARLUCCI

CONTRO

SUSCA VITO

OGGETTO: DIMECO SANATORIA EDILIZIA

Udienza con prima comparizione

10/12/2014

Rinvii:

23/1/2015 Vezio

INDICE DEI DOCUMENTI

RG.1421/2014 – Sezione Terza

Proc. Susca Vito/Comune di Modugno

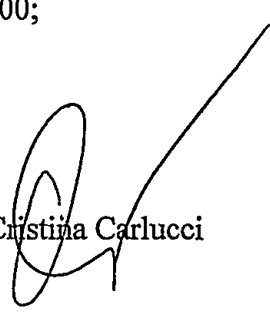
Comparsa di costituzione;

Originale ricorso notificato il 6/11/2014;

1. Copia domanda condono del 31.3.1985 prot.1127;
2. Copia comunicazione UTC del 30.6.1998 prot. 20354;
3. Copia integrazione documentale del 29.9.1998 prot. 30426;
4. Copia integrazione documentale dell'1.02.2001 prot. 6263;
5. Copia integrazione documentale del 20.4.2001 prot. 19853;
6. Copia integrazione documentale del 28.9.2001 prot. 45901;
7. Copia integrazione documentale del 8.4.2004 prot.19039;
8. Copia integrazione documentale del 22.11.2007 prot. 57519;
9. Copia richiesta sollecito del 21.5.2013 prot. 26356;
10. Copia relazione istruttoria/ proposta di provvedimento conclusivo del 24.6.2013 prot.32487;
11. Copia provvedimento conclusivo dell'1.7.2013 prot. 33519;
12. Copia integrazione documentale del 15.7.2013 prot.36041;
13. Copia richiesta parere legale del 5.8.2013 prot.39467;
14. Copia parere legale del 3.1.2014 prot.174;
15. Copia comunicazione motivi di diniego del 24.3.2014 prot.14200;
16. Copia provvedimento conclusivo del 17.7.2014 prot.33869.

Modugno, 9 dicembre 2014

Avv. Cristina Carlucci





COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

SERVIZIO 3 - LEGALE - CONTENZIOSO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA PUGLIA- BARI

UDIENZA DEL 10/12/2014 - SEZIONE TERZA

comparsa di costituzione e risposta

RG. 1421/2014

per il Comune di Modugno, in persona del Commissario Straordinario pro -
tempore Dott. Mario Rosario Ruffo, rappresentato e difeso giusto mandato a
margine del presente atto, dal sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF:
CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di Avvocato dell'Ente, entrambi
elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale del Comune di Modugno,
alla Piazza del Popolo n. 16 (Chiede di ricevere tutte le comunicazioni al
fax n. 080/5865209 oppure all'indirizzo PEC:
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

RESISTENTE

CONTRO

Ing. Susca Vito, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in
atti;

RICORRENTE

Con ricorso notificato in data 6/11/2014, acclarato agli atti dell'Ente con
prot. n. 51477, l'Ing. Susca Vito agiva dinanzi a Codesto Ill.mo Tribunale
Amministrativo per l'annullamento, previa sospensiva:



CITTA' DI
MODUGNO

Io sottoscritto Dott. Mario
Rosario Ruffo, nella qualità
di Commissario
Straordinario del Comune di
Modugno

DELEGO

l'Avv. Cristina Carlucci a
rappresentarmi e difendere
il Comune di Modugno nel
corso del presente giudizio,
in ogni sua fase e grado, di
proporre eccezioni e
domande riconvenzionali, a
chiamare terzi in causa,
attivare processo di
esecuzione, eventuale
giudizio di opposizione,
nonchè richiedere atti
conservativi e cautelativi,
conferendogli ogni più
ampia facoltà di legge,
compresa quella di
transigere e conciliare la
controversia e di farsi
sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso
l'Ufficio legale del Comune
di Modugno alla P.zza del
Popolo n. 16.

Modugno, li 9/12/2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Mario Rosario RUFFO

E' autentica la firma

- a) Della nota prot.33869 del 17/7/2014, notificata il 21/7/2014, con cui il Responsabile p.t. del Servizio Assetto del Territorio – Urbanistica, ha rigettato la domanda di sanatoria edilizia presentata dal medesimo ricorrente in data 31.3.1995;
- b) B) della nota prot. 14200 del 24.3.2014, sempre a firma del medesimo Responsabile del Servizio comunale, con cui si comunicano all'odierno ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di sanatoria edilizia.

Si costituisce il Comune di Modugno eccependo, preliminarmente, la decadenza della domanda ai sensi dell'art. 54 C.P.A., nonché l'infondatezza, anche nel merito, del ricorso per i motivi che seguono.

1 – Decadenza dei termini ex art. 54 CPA.

Si eccepisce, preliminarmente, come la nota oggetto della richiesta di sospensiva, adottata il 17/7/2014 e notificata il 21/7/2014, con prot. 33869, sia stata impugnata solo in data 3/11/2014, così come si evince dalla data di deposito, presso l'ufficio postale, dell'atto introduttivo per la notifica.

Come ben noto, almeno per quanto concerne il procedimento cautelare, ai sensi dell'art. 54 CPA al medesimo procedimento non si applica la sospensione feriale dei termini.

Non è sfuggito, infatti, al legislatore, come l'accertamento degli elementi costitutivi per la concessione della tutela cautelare sia incompatibile con la sospensione feriale dei termini, soprattutto per quanto concerne il *periculum in mora*.

Ne deriva, per l'effetto, l'inammissibilità/improcedibilità dell'istanza cautelare richiesta poiché proposta oltre i termini di legge.

Inoltre, per mera completezza e per consentire a Codesto Collegio una effettiva valutazione degli elementi di causa, si rileva come le doglianze di parte ricorrente siano state sollevate solo il giorno prima della scadenza del termine di 60 gg, comprensivo della sospensione feriale dei termini.

2 – Inammissibilità/improcedibilità del ricorso sotto ulteriore profilo.

Il ricorso introduttivo risulta proposto esclusivamente avverso il provvedimento di diniego adottato il 17/7/2014 con prot. 33869 e notificato il 21/7/2014 (All. 16), nonché avverso la comunicazione dei motivi di diniego del 24/3/2014 prot.14200 (All.15). Tali atti, come si evince dal contenuto dei medesimi, risultano meramente confermativi del provvedimento conclusivo del procedimento adottato in data 1/7/2013 con prot.33519, di rigetto dell'istanza di sanatoria edilizia richiesta dall'odierno ricorrente, che non risulta essere mai stata oggetto di gravame.

E' opportuno riassumere l'iter procedimentale della domanda, anche ai fini della insussistenza degli elementi per la maturazione del silenzio – assenso invocato dal ricorrente.

- In data 31.3.1995, con prot. 1127, il ricorrente depositava istanza di condono (All.1);
- In data 30.6.1998 l'UTC comunale, con nota prot.20354 richiedeva documentazione integrativa, accertata l'incompletezza degli atti depositati (All.2);

- In data 29.9.1998, con prot.30426 perveniva integrazione parziale da parte dell'Ing. Susca (All.3);
- In data 1.2.2001, con prot. 6263 perveniva ulteriore integrazione documentale da parte dell'istante (All.4);
- In data 20.4.2001, con prot.19853 perveniva ulteriore integrazione documentale (All.5);
- In data 28.9.2001, con prot. 45901 veniva depositata agli atti comunali ulteriore integrazione documentale (All.6);
- In data 8.4.2001, con prot.19039, veniva prodotta ulteriore documentazione integrativa (All.7);
- In data 22.11.2007, con prot.57519, perveniva ulteriore integrazione documentale (All.8);
- In data 21.5.2013, con prot.26356 il richiedente sollecitava la definizione della pratica di condono edilizio (All.9);
- In data 24.6.2013, con prot.32487 il R.d.P. trasmetteva relazione istruttoria con proposta di provvedimento conclusivo di diniego (All. 10);
- **In data 1.7.2013, con prot.33519, è stato adottato il provvedimento conclusivo di diniego (All.11)**
- In data 15.7.2013, con prot.36041 l'Ing.Susca trasmetteva ulteriori atti quale integrazione documentale (All.12);
- In data 5.8.2013 con prot.39467, veniva richiesto parere legale circa la

fondatezza delle motivazioni sostenute dal richiedente (All.13);

- In data 3.1.2014 prot.174 veniva trasmesso il parere legale richiesto dall'UTC (All.14);
- In data 24.3.2014, con prot.14200, venivano comunicati all'istante i motivi di diniego (All.15);
- In data 17.7.2014, con prot.33869 veniva adottato il provvedimento successivo.

Come può evincersi dalla successione temporale degli atti esistenti, in primo luogo destituita di fondamento risulta essere la richiesta di accertamento del silenzio assenso, poiché, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente e come provato dalla documentazione allegata al presente atto, gli oneri di documentazione risultano assolti dall'interessato solo in data 22/11/2007 (vedi All.8); inoltre, pur volendo tralasciare l'elemento documentale (di per sé già sufficiente ad escludere la formazione del silenzio – assenso), tale fattispecie non risulta configurabile anche con riferimento al versamento dell'oblazione e degli oneri concessori, ai sensi di quanto all'uopo previsto dall'art.7 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 142/1989.

Sul punto, in disparte la chiarezza della disposizione innanzi richiamata, si registra un orientamento decisamente consolidato della giurisprudenza amministrativa, con pronunce anche di Codesto TAR di Bario, in cui si conferma che: *“ Per la formazione del silenzio – assenso sull'istanza di condono edilizio è necessario che ricorrano i requisiti sia dell'avvenuto pagamento dell'oblazione dovuta e degli oneri di concessione, che*

dell'avvenuto deposito di tutta la documentazione prevista per l'istanza di condono, affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell'Amministrazione comunale; di conseguenza il decorso dei termini per la formazione del silenzio accoglimento sull'istanza di condono edilizio presuppone necessariamente la completezza della domanda in sanatoria, sicchè il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio assenso soltanto se la domanda di sanatoria presentata possenga i requisiti soggettivi ed oggettivi per essere accolta, in quanto la mancanza di taluno di questi impedisce in radice che possa avviarsi il procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo è mero coelemento costitutivo della fattispecie autorizzativa”¹.

Pertanto, per quanto concerne la completezza documentale e contributiva (oneri di concessione ed oblazione), nessuna formazione tacita del provvedimento di assenso può dirsi formata, atteso che, come innanzi evidenziato e documentato, parte istante continua a depositare integrazioni documentali fino al 2007, ma, soprattutto, non ha provveduto all'integrale versamento delle somme a titolo di oblazione e di oneri di concessione.

Ma vi è di più.

In realtà, come si evince dalla documentazione probatoria, il procedimento di sanatoria si è già concluso con l'adozione del provvedimento definitivo dell'1.7.2013 prot.33519 (vedi All.11), in cui viene negata la sanatoria delle

¹ TAR Basilicata – Potenza, Sez.I sentenza 24.7.2014 n. 497; TAR Puglia – Bari, Sez.III, sentenza 29.10.2014 n. 1262

opere abusive realizzate dall'odierno ricorrente. Tale provvedimento, regolarmente ricevuto dall'Ing. Susca in data 11.7.2013, non è mai stato oggetto di gravame e, per l'effetto, si è consolidato.

Né, sotto tale aspetto, può rilevarsi l'intervenuta adozione di atti successivi, come quello oggetto dell'odierno gravame, atteso il contenuto meramente confermativo dello stesso.

- Sulla presunta prescrizione degli oneri di concessione.

L'odierno ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente alla corresponsione di somme a titolo di oneri di concessione, richiamando il disposto normativo dell'art.4 L.47/85.

Preliminarmente, per evidenziare l'infondatezza di formazione del silenzio – assenso nonché la prescrizione del diritto a conguaglio o rimborso dell'oblazione è prevista dall'art.35, comma 12, L.47/85, come modificato ed integrato dalla L. 68/1988.

La normativa in questione fa riferimento al termine relativo al diritto all'oblazione, sotto il profilo del versamento o dell'eventuale recupero di differenze, non avendo alcuna attinenza con la richiesta di versamento degli oneri di concessione avanzata dall'Ente.

Gli oneri di concessione, infatti, costituiscono elemento diverso e distinto dall'oblazione, ma elemento essenziale ai fini della configurabilità del silenzio assenso in tema di sanatoria edilizia.

In tema di prescrizione degli oneri di concessione, la costante giurisprudenza amministrativa si è cristallizzata sul punto ritenendo che il termine decennale

di prescrizione del diritto inizia a decorrere, in caso di inerzia della P.A. sulla istanza di condono, dal momento della formazione del silenzio – assenso ex art. 35 L.47/85.

“ Il termine prescrizionale relativo al pagamento degli oneri concessori correlati alla pratica di condono edilizio decorre non già dalla data di presentazione della domanda predetta, bensì dall'avvenuta presentazione di tutta la documentazione che ha concretamente messo in grado l'Amministrazione di determinare l'importo degli oneri concessori. In merito deve, invero, rilevarsi che solo dalla data in cui la pratica risulta matura per la decisione l'Amministrazione comunale è posta nelle condizioni di determinare l'ammontare degli oneri concessori. E' dunque quello il momento il cui diritto può essere fatto valere, che, a norma dell'art. 2935 c.c., coincide con il dies a quo del termine prescrizionale del diritto medesimo”.²

Sotto il profilo del momento da cui decorre il termine decennale per la prescrizione del diritto agli oneri concessori, con riferimento al *dies a quo* della formazione del silenzio assenso ex art. 35 L. 47/85, decisamente importante è la decisione del Consiglio di Stato, il quale stabilisce che :” Il silenzio assenso, di cui all'art. 35 L.47/85 sulle domande di sanatoria degli abusi edilizi richiede, per la sua formazione, quale presupposto essenziale, oltre al completo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, che

² TAR Campania, Salerno, Sez.II sentenza 17.1.2013 n.103; TAR Toscana Firenze, Sez.III sentenza 22.2.2013 n. 287.

siano stati integralmente assolti dall'interessato gli oneri di documentazione".³

Pertanto, a tutto voler concedere, il termine decennale inizia a decorrere dal momento della formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono che, per concretizzarsi, necessita del versamento integrale dell'oblazione e, soprattutto, dal deposito integrale della documentazione a corredo dell'istanza di sanatoria.

Quindi, poiché dalla Relazione del responsabile del procedimento del 24.6.2013 prot.32487 si evince come, in realtà, a fronte della domanda iniziale inoltrata il 31.3.1985, vi sia stata la necessità di provvedere ad integrazioni documentali fino al 22.11.2007, solo a detta data risulterebbe esaurita l'istruttoria documentale e, in disparte l'incompleto versamento dell'oblazione, da detta data inizierebbe a decorrere il termine decennale per la prescrizione degli oneri di concessione.

Tutto quanto innanzi premesso

Il Comune di Modugno, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che Codesto Tribunale Amministrativo voglia:

- 1- Dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità della richiesta di misura cautelare poiché tardiva per decorrenza dei termini alla luce del disposto di cui all'art. 54 CPA;
- 2- Rigettare, nel merito, il ricorso proposto dall'ing. Susca, poiché tardivo atteso il consolidato provvedimento di diniego già

³ Consiglio di Stato, sez.V sentenza 15.7.2013 n.3845

intervvenuto in data 1.7.2013 con prot. 36041 e mai impugnato,
nonché in considerazione del contenuto meramente confermativo del
successivo atto del 17.7.2014 prot.33869;

- 3- Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio,
compresa la fase cautelare.

Modugno, 9 dicembre 2014

Avv. Cristina Carlucci





COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

SERVIZIO 3 - LEGALE - CONTENZIOSO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA PUGLIA- BARI

UDIENZA DEL 10/12/2014 - SEZIONE TERZA

comparsa di costituzione e risposta

RG. 1421/2014

per il Comune di Modugno, in persona del Commissario Straordinario pro

tempore Dott. Mario Rosario Ruffo, rappresentato e difeso giusto mandato a

marginale del presente atto, dal sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF:

CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di Avvocato dell'Ente, entrambi

elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale del Comune di Modugno,

alla Piazza del Popolo n. 16 (Chiede di ricevere tutte le comunicazioni al

fax n. 080/5865209 oppure all'indirizzo PEC:

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

RESISTENTE

CONTRO

Ing. Susca Vito, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in

atti;

RICORRENTE

Con ricorso notificato in data 6/11/2014, acclarato agli atti dell'Ente con

prot. n. 51477, l'Ing. Susca Vito agiva dinanzi a Codesto Ill.mo Tribunale

Amministrativo per l'annullamento, previa sospensiva:



CITTA' DI

MODUGNO

Io sottoscritto Dott. Mario Rosario Ruffo, nella qualità di Commissario Straordinario del Comune di Modugno

DELEGO

l'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonché richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso l'Ufficio Legale del Comune di Modugno alla P.zza del Popolo n. 16.

Modugno, li 9/12/2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Mario Rosario RUFFO

autentica la firma

Avv. Antonio Leonardo Deramo
Via F.S. Abbrescia, 83/B - 70121 Bari
Tel. 0805241434 Fax 0805211317



CITTA' DI MODUGNO

CODICE IPA C_F262
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0051477
del 06/11/2014

COPIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

BARI

Ricorso

per l'ing. Vito Susca (C.F. SSCVTB0E30C975L), nato a Conversano il 30.5.1930 e residente in Modugno alla via Porto Torres n. 4, rappresentato e difeso - giusta mandato a margine del presente atto - dall'avv. Antonio Leonardo Deramo (C.F. DRMNNL64B01H749Y) ed elettivamente domiciliato presso il suo difensore in Bari alla Via F. S. Abbrescia n. 83/B (fax e posta elettronica certificata presso cui si dichiara voler ricevere le comunicazioni: 080 5211317 - deramo.antonioleonardo@avvocatibari.legalmail.it)

contro

il Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

per l'annullamento

previa sospensiva: a) della nota prot. 33869 del 17.7.2014 (notificata il 21.7.2014), con la quale il Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio ha rigettato la domanda di sanatoria/condono presentata dal ricorrente il 31.3.1995; b) della nota prot. 14200 del 24.3.2014 a firma del medesimo Responsabile recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della predetta domanda; c) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compresi i pareri legali acquisiti nel procedimento (non conosciuto nel loro contenuto),

nonché per l'accertamento

dell'avvenuto perfezionamento del silenzio assenso ex art. 35, comma 17, della L. n. 47/1985 in ordine alla domanda di sanatoria condono presentata dal ricorrente il 31.3.1995 (pratica n. 1127) al Comune di Modugno, con ogni conseguente statuizione di legge.

Mandato

Delego l'avv. Antonio Leonardo Deramo a rappresentarmi e difendermi nel procedimento dinanzi al TAR Puglia, Bari, di cui al presente atto, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre motivi aggiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Bari alla via F.S. Abbrescia n. 83/B.

U. Vito Susca

È autorizzato

Avv.

Antonio Leonardo Deramo

*** **

Il presente procedimento è assegnato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 al dipendente **FICARELLA**
Modugno, 10 NOV 2014
UFFICIO DEL SERVIZIO 4

SI RESTITUISCE PERCHÉ

TRATTASI DI CONDONO EDUZIONALE

27/11/14 Spulip

1. Con domanda acquisita al protocollo comunale il 31.3.1995, l'ing. Susca chiedeva la sanatoria/condono ex L. n. 724/1995 in relazione ad alcune opere realizzate sull'immobile di sua proprietà in Modugno alla via Porto Torres e precisamente: *"al piano scantinato, regolarmente assentito, sono state ricavate diverse unità immobiliari, regolarmente accatastate, in occasione delle varie compravendite. Le unità hanno gli accessi in quota con le strade circostanti, cosa che ha determinato un cambiamento d'uso. Alcune di queste unità sono utilizzate dall'albergo Bari Nord per deposito biancheria, officina, una piccola sala riunioni, una camera per il personale con i relativi servizi"* (doc. 1).
2. Alla domanda (in cui si specificava che le opere rientravano nella tipologia 4 della relativa classificazione normativa) venivano allegate le ricevute di versamento di Lire 5.000.000 per oblazione e Lire 1.554.462 per oneri concessori.
3. Con nota prot. 20354/4090 UT del 30.6.1998 (doc.2), il Comune richiedeva documentazione integrativa che il ricorrente forniva tempestivamente, allegandola alla comunicazione del 29.9.1998 (doc. 3).
4. La pratica veniva ulteriormente integrata, completando tutte le richieste formulate dal Comune, con trasmissione del 20.4.2001 (doc. 4); in tale occasione l'ing. Susca già sollecitava il rilascio del titolo edilizio, visto che erano trascorsi sei anni dal deposito della domanda di condono¹.
5. Dopo oltre 15 anni di silenzio, il Comune di Modugno, con nota prot. 33519 dell'1.7.2013 (doc. 7), comunicava il ricalcolo degli oneri concesso-

¹ Va qui precisato che successivamente l'ing. Susca produceva ulteriori precisazione, cui si da riferimento anche nei provvedimenti impugnati, ma di carattere assolutamente non sostanziale: la produzione del 5.4.2004 si sostanzialmente nel deposito di due piantine catastali del piano terra, peraltro già depositate nel 2001 (doc. 5) e quella del 22.11.2007 che si risolveva in una mera precisazione in ordine ai numeri civici dell'immobile interessato dal condono (doc. 6).

ri, chiedendo il versamento del relativo conguaglio (quantificato in Euro 7.447,40).

6. L'odierno ricorrente riscontrava la comunicazione, con propria missiva del 15.7.2013, evidenziando l'ormai avvenuto perfezionamento del silenzio assenso ex art. 35, comma 17, della L. n. 47/1985 e l'estinzione di qualsivoglia diritto del Comune a pretendere conguagli di sorta sugli oneri concessori, in ragione della intervenuta prescrizione decennale (doc. 8).

7. Per tutta risposta perveniva la nota prot. 14200 del 24.3.2014 (doc. 9), con la quale il Responsabile del Servizio 4 "preannunciava", ai sensi dell'art. 10/bis della L. n. 241/1990, il rigetto della domanda di sanatoria/condono, in ragione del mancato versamento del conguaglio degli oneri concessori (richiamando l'art. 7 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 6.2.1089 n. 142).

8. L'ing. Susca produceva ulteriori controdeduzioni (doc. 10), ribadendo e meglio precisando già addotto con il precedente scritto.

9. Con nota prot. 33869 del 17.7.2014 (notificata il successivo 21.7.2014), il Responsabile del Servizio 4 ha ritenuto di rigettare definitivamente il richiesto condono, confermando le motivazioni contenute nel preavviso di rigetto (doc. 11).

Detto provvedimento e quelli che ne costituiscono presupposto sono, però, lesivi dell'interesse del ricorrente ed illegittimi per i seguenti

Motivi

1. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 35, comma 17, della L. 28.2.1985 n. 47; principi generali in tema di silenzio assenso in ordine alla domande di sanatoria/condono edilizio).

Violazione della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 6.2.1089 n. 142.

Eccesso di potere per difetto di presupposto valido ed efficace nonché per travisamento e difetto di istruttoria.

I/A. Il diniego di condono si fonda, come di tutta evidenza, esclusivamente sull'omesso versamento del conguaglio degli oneri concessori così come richiesti dal Comune di Modugno. Nessun rilievo viene sollevato in ordine alla misura dell'oblazione (che l'ing. Susca ha versato in misura adeguata sin dall'inoltro della domanda) né tanto meno vengono addotte argomentazioni di carattere edilizio/urbanistico.

L'art. 35 della L. n. 47/1985 dispone testualmente: *"Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti"*.

La circolare del Ministero dei LL.PP. n. 142 del 1989 al punto 7 ha chiarito: *"Contributi di concessione. Questo Ministero, nella circolare citata n. 3357/25, aveva espresso l'avviso che, tra le somme a conguaglio di cui al comma 12 dell'art. 35, ai fini della formazione del silenzio-assenso, dovessero essere comprese, oltre quelle dell'oblazione, anche quelle relative al contributo di concessione; ed era stato precisato che il presentatore della domanda di concessione in sanatoria "provvede a calcolarlo in via provvisoria... salvo conguaglio". Meglio ponderata la questione, si è ora dell'avviso - anche in relazione all'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 2/88 convertito nella legge n. 68/88 che ha modificato e integrato il comma 12 dell'art. 35 della legge n. 47/85 - che il versamento del contributo di concessione non concorre a formare il silenzio-*

assens
il rila
genn
di u
47, d
seme
della
sess
che
sio:
sid
vic
me
pr
le
d
L

assenso, stante che il contributo di cui trattasi non costituisce presupposto per il rilascio della stessa. Invero, detto contributo, secondo l'art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' corrisposto al comune, per la quota relativa agli onere di urbanizzazione, "all'atto del rilascio della concessione"; ma - a norma dell'art. 47, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è rateizzato in non più di quattro rate semestrali; e la quota relativa al costo di costruzione - ai sensi del citato art. 11 della legge n. 10/1977 - "è corrisposta in corso d'opera... e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere". Per modo che deve ritenersi che il contributo concessorio intervenga dopo che il provvedimento - concessione si sia formato; ne consegue, quindi, che esso non possa essere considerato un presupposto per la formazione del silenzio-assenso. Rimane tuttavia l'obbligo del pagamento del contributo concessorio che ovviamente non viene meno con la formazione del silenzio-assenso; ed a questo proposito va tenuta presente la disposizione dell'art. 3 della legge n. 47/1985, nel quale sono previste le sanzioni per il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione".

La corresponsione del contributo concessorio - a differenza dell'oblazione - non è, dunque, un presupposto per la formazione del silenzio assenso. Come chiarito da Codesto TAR nella sentenza n. 2364 del 6.10.2009, "... il rilascio del titolo edilizio in sanatoria non viene dalla legge subordinato al preventivo pagamento del contributo concessorio, ma solo alla definitiva predeterminazione della oblazione ed al pagamento della stessa".

L'assunto rileva nella fattispecie in maniera decisiva ai fini di evidenziare la illegittimità del provvedimento qui gravato. Il diniego, infatti, è stato emesso allorché il silenzio assenso sulla domanda proposta dall'ing. Susca si era perfezionato da tempo.

Come, infatti, già evidenziato nella narrativa in fatto, già il 20.4.2001

l'odierno ricorrente aveva completato il deposito della documentazione integrativa richiesta dal Comune (i successivi depositi avevano, infatti, carattere meramente formale esaurendosi nella precisazione di elementi del tutto secondari, quali la indicazione dei numeri civici etc). Da tale momento, quindi, a tutto concedere, hanno preso a decorrere i 24 mesi previsti dall'art. 35 dianzi citato per la formazione del silenzio assenso, che si è perfezionato il 20.4.2003 ².

Non è dato comprendere, pertanto, come il Comune di Modugno abbia potuto rigettare la richiesta di condono e ciò risulta ancor più singolare ove si consideri che il provvedimento qui gravato riporta per esteso proprio il punto 7 della circolare del Ministero dei LL.PP. n. 142/1989, il quale esclude categoricamente che l'omesso versamento del conguaglio degli oneri concessori possa precludere il conseguimento della sanatoria/condono. In definitiva, quindi, già al momento in cui il Comune di Modugno ha inoltrato la prima richiesta di conguaglio (nota prot. 33519 dell'1.7.2013) si era perfezionato il condono in virtù del meccanismo di silenzio assenso contemplato dall'art. 35, comma 17, della L.n. 47/1985.

Il diniego emesso è, pertanto, radicalmente illegittimo sia perchè il condono si era già perfezionato *per silentium* sia perchè, in ogni caso, giammai il Comune avrebbe potuto individuare nel mancato versamento degli oneri una causa ostativa al rilascio del titolo edilizio.

I/B. Fermo quanto sopra esposto, si eccepisce espressamente la prescrizione decennale del diritto del Comune di Modugno a pretendere ulteriori somme per oneri concessori.

² Per mero scrupolo di difesa si evidenzia che, quand'anche si volesse ritenere che la pratica sia stata resa completa nel novembre 2007, al novembre 2009 si sarebbe, comunque, perfezionato il titolo edilizio *per silentium*.

CONDONO
La q
caso
denz
scri
ha
cor
Cc
sa
T
P
d
t

La questione della decorrenza della prescrizione degli oneri concessori in caso di sanatoria/condono è stata diffusamente affrontata dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto modo di precisare come il termine prescrizione (che, per quanto concerne detti oneri concessori pacificamente ha durata decennale) decorre dalla data di presentazione della domanda di condono edilizio da parte dell'interessato e non anche dalla data in cui il Comune definisce la pratica con il rilascio materiale del titolo abilitativo in sanatoria.

Tale conclusione deve ritenersi pressoché necessitata non potendosi certo, per ovvie ragioni di tutela del buon andamento della P.A. e degli interessi degli amministrati ad una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi, consentire ad una pubblica Amministrazione di richiedere *sine die* ai cittadini l'assolvimento di oneri procedurali. Il Comune è, infatti, nelle condizioni, sin dalla data di ricezione della domanda di condono (salvo ipotesi di domande gravemente incomplete o dolosamente infedeli che qui non rilevano), di quantificare le somme dovute da parte del richiedente (su tali principi, TAR Puglia, Lecce, III Sez., 7.7.2008 n. 2061; sulla decorrenza del termine prescrizione dalla presentazione della domanda si richiama anche la pronuncia del Cons. Stato, Sez. V, 12.3.2012, n. 1364).

Tale soluzione è coerente anche con la finalità della prescrizione, che, quale istituto di ordine pubblico generale, presiede a garanzia della certezza nel tempo dei rapporti giuridici, attivi e passivi, privati e pubblici.

In considerazione del principio di cui è espressione l'art. 2935 cod. civ. (a mente del quale *la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*), nel caso di specie si deve ritenere che il diritto del Comune di Modugno a pretendere dal ricorrente il pagamento delle somme dovute a titolo di oneri concessori si sia prescritto il 31.3.2005, vale

a dire alla scadenza dei dieci anni dalla presentazione della domanda di sanatoria.

Per mero scrupolo di difesa deve precisarsi che la conclusione in ordine al perfezionamento della prescrizione non muterebbe anche ove per ipotesi si volesse ritenere che il relativo termine (c.d. *exordium praescriptionis*) decorra dalla data di perfezionamento del silenzio assenso.

Nella fattispecie, invero, a seguito della produzione dell'integrazione documentale del 29.9.1998 o con la ulteriore produzione del 20.4.2001 la pratica era di sicuro completa. Da tale momento, ha preso a decorrere il termine di 24 mesi ex art. 35, comma 17, cit., che si è perfezionato al più tardi il 20.4.2003, con conseguente prescrizione decennale consumatasi al 20.4.2013 (ben prima, quindi, dell'emissione della nota prot. 33519 dell'1.7.2013, con cui il Comune di Modugno ha chiesto il conguaglio degli oneri).

Si osserva ancora che:

- a) il Comune non ha chiesto integrazioni documentali ulteriori rispetto alla nota del 30.6.1998, potendosi con ciò fondatamente ritenere che a seguito della relativa integrazione la pratica fosse completa;
- b) il Consiglio di Stato ha precisato che la pratica di condono deve reputarsi completa ove siano stati forniti "*gli elementi necessari a individuare l'abuso da condonare*", non potendosi considerare preclusivi di tale effetto elementi accessori quali grafici o foto di un immobile già individuato nella sua consistenza (Sez. 26.2.2013 n. 1188).

II. Violazione di legge (art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241: difetto di motivazione; art. 10/bis delle medesima legge; principio del giusto procedimento).

Violaz

Ecces:

per tr

Ingiu

Il pre

Com

a fo

trib

dal

Sta

mo

19

d

t

I

Violazione dell'art. 97 della Carta Costituzionale.

Eccesso di potere per difetto di presupposto valido ed efficace nonché per travisamento e contraddittorietà.

Ingiustizia manifesta.

Il provvedimento gravato si rivela intrinsecamente contraddittorio.

Come già rilevato con il precedente mezzo di gravame l'unico motivo posto a fondamento del diniego espresso risiede nel mancato versamento dei contributi concessori unilateralmente determinati dal Comune dopo ben 18 anni dalla presentazione della domanda di condono edilizio.

Sta di fatto che nel medesimo atto si richiama, quale parte essenziale della motivazione, la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 142 del 1989, che al punto 7 precisa in maniera inequivoca che il versamento degli oneri concessori non preclude il rilascio del titolo edilizio a sanatoria.

Dal punto di vista strettamente procedimentale deve, poi, lamentarsi la violazione dell'art. 10/bis della L. n. 241/1990.

Come è agevole inferire dalla lettura degli scritti inviati dall'ing. Susca (doc. 8 e 10), questi aveva puntualmente evidenziato, in funzione collaborativa, le argomentazioni che portavano a ritenere già perfezionatosi il silenzio assenso e prescritta ogni pretesa in ordine al pagamento degli oneri concessori.

Il Responsabile del Servizio 4 liquida il tutto richiamando un ulteriore parere legale, il quale evidenzierebbe l'infondatezza delle argomentazioni.

Sta di fatto che l'Amministrazione non fornisce alcun elemento che possa far comprendere quali argomentazioni siano contenute in tale parere e neppure indica l'autore dello stesso.

Ciò integra una sostanziale violazione dell'art. 10/bis cit. il cui rispetto, nel-

la fattispecie, è stato di mera forma.

La complessiva disamina della vicenda ben evidenzia la manifesta ingiustizia che si è consumata in danno del ricorrente: a fronte di una domanda di sanatoria/condono ritualmente inoltrata nel 1995, il Comune – dopo una richiesta di integrazione documentale del 1998 (puntualmente evasa) – è rimasto silente per ben 15 anni, nonostante i solleciti periodicamente inoltrati dall'ing. Susca.

Ci sono voluti oltre 19 anni per definire (peraltro illegittimamente) una pratica di condono edilizio che – pare opportuno precisarlo – atteneva unicamente alla realizzazione di opere interne ad un edificio legittimamente esistente.

Ogni ulteriore commento sul punto pare davvero ultroneo.

Ma quello che risulta davvero singolare è la pretesa del Comune di Modugno di poter “gestire” un procedimento amministrativo senza limiti di tempo, in assoluto spregio ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, diretta emanazione del canone di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.

In ogni caso, per mero scrupolo di difesa, viene contestata anche l'entità delle somme richieste a conguaglio la cui determinazione non è adeguatamente esplicitata.

*** **

Per quanto dedotto, con espressa riserva di motivi aggiunti alla completa conoscenza degli atti del procedimento,

si chiede

che l'Ecc.mo TAR adito voglia così provvedere:

- a) annullare i provvedimenti gravati, con ogni conseguenza di legge;
- b) accertare e dichiarare l'avvenuto perfezionamento del silenzio as-

senso ex art. 35, comma 17, della L. n. 47/1985 in ordine alla domanda di sanatoria condono presentata dal ricorrente il 31.3.1995 (pratica n. 1127) al Comune di Modugno, con ogni conseguente statuizione di legge;

- c) dichiarare estinto per intervenuta prescrizione decennale il diritto del Comune a pretendere ulteriori somme a titolo di oneri concessori in relazione alla pratica di condono sopra indicata;
- d) condannare il Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

Istanza di sospensiva

Le considerazioni che precedono evidenziano la sussistenza del prescritto *fumus boni iuris*.

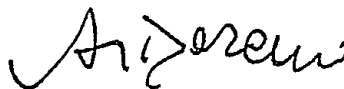
Il lunghissimo tempo trascorso dalla presentazione della istanza di condono (quasi 20 anni) ben integra un pregiudizio tale da giustificare la richiesta di un provvedimento cautelare, che potrebbe tutelare adeguatamente l'interesse dell'ing. Susca a vedere legittimato un intervento per il quale da tempo ha versato oblazione e oneri concessori.

La circostanza che il ricorso si fonda su principi già oggetto di ampia ed articolata disamina da parte del G.A., ben potrebbe indurre – a sommosso avviso di chi scrive – l'Ecc.mo TAR ad emettere sentenza breve, che porrebbe un punto fermo su una vicenda tanto annosa.

La presente controversia ha valore indeterminabile. Il contributo unificato è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Bari, 3 novembre 2014

avv. Antonio Leonardo Deramo



Relata di notifica. Bari, 3 novembre 2014

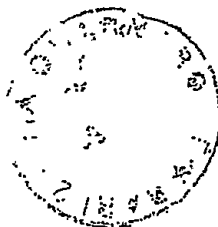
L'avv. Antonio L. Deramo, nella qualità di difensore del sig. Susca Vito, – in virtù di espressa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari ad effettuare le notificazioni a mezzo posta ai sensi dell'art. 7 e segg. Della L. 21.1.1994 n. 53 (deliberazione del 19 maggio 2010) – ha notificato copia conforme all'originale del ricorso dinanzi al TAR Puglia, Bari, che precede, a:

previa iscrizione al cronologico 396 dell'apposito Registro, Comune di Modugno (Prov. di Bari), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sedente per la carica presso il Palazzo Municipale di detta città alla Piazza del Popolo n. 16 (70026) ed ivi mediante spedizione a mezzo di raccomandata n. 76634379762-6

avv. Antonio L. Deramo

Antonio L. Deramo

TIMBRO DI ACCETTAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE DI BARI 2 –
VIA QUARNARO.



Posteitaliane

Posteitaliane

(21) 15 (210) /

MITTENTE

Avv. Antonio L. Deramo
Via F.S. Abbrescia, 83/B - 70121 Bari
Tel. 080.5241434 - fax 080.5211317

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autofornitura

del Consiglio Ordine Avvocati di Bari

n. del 19.05.2010

Postieracomandata

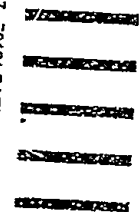
AR

EL04083733

70026

€ 8,25

Posteitaliane



07307 - 70121 BARI e (BORSARI)BA1

31.11.2014 17:29

N. 386 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Antonio L. Deramo

Racc. N.

AG



76634379762-6

Avvertenza: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quindici anni. In mancanza della persona suindicata il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

CONVIVE DI MODUGNO

IN PERSONA DEL LECALE RAPP. P.T.

PAUZZO MUNICIPALE

P. 222A DEL ROBOLO N. 16

MODUGNO (BA)

ALT 1

3004

124

UFFICIO DI MODUGNO	
010712	31 MAR 95
CL	FASC

Del. 3 MAR. 1995

ILL.MO SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI MODUGNO

3/4/05
Pelle

Oggetto: Definizione agevolata delle violazioni edilizie ai sensi dell'art. 39 legge 724/94.

4

Il sottoscritto ing. Vito Susca nato a Conversano il 30/05/30, residente in Modugno alla via Porto Torres n. 4 con cod. fisc. SSCVTI30E30C975L, titolare dell'omonima impresa, in possesso della licenza edilizia rilasciata da Codesto Comune il 31/8/68 e della successiva variante rilasciata il 30/1/70, relative alla costruzione dell'immobile di via Porto Torres in Modugno con i civici che vanno dal n. 44 al N.78

Balbi

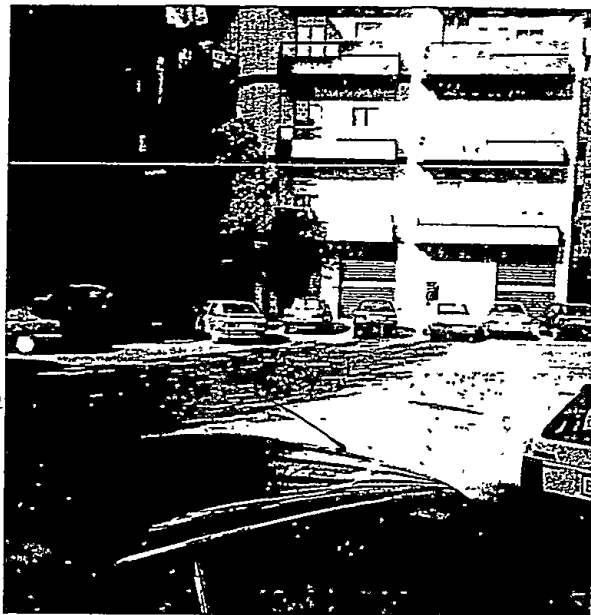
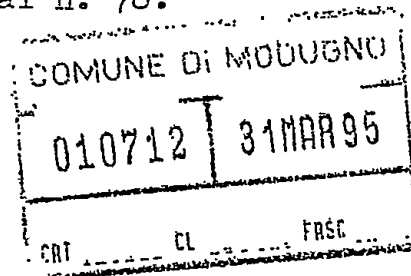


C H I E D E

la definizione di cui all'oggetto ed allega i seguenti documenti:

- n. 1 ricevuta di versamento di Lit. 5.000.000 sul c.c.p. n. 255000;
- n. 1 ricevuta di versamento di Lit. 1.554.462 sul c.c.p. n. 18318709;
- dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15;

Allegato alla domanda di sanatoria riguardanti gli abusi edilizi relativi alla costruzione in Modugno alla Via Porto Torres con i civici che vanno dal n. 44 al n. 78.



- 1 -



- 2 -

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA

di un versamento

di L.

= 1554462

Lire V. MILIONE CINQUE CENTO E CINQUE

QUATTROCENTO 462

sul C/C N.

18318409

intestato a

CARONE DI MODUGNO

eseguito da

SUSCA VITO

residente in

MODUGNO - V. FORTO TORRES 4

addi

15****

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Cartellino
del bollettario

Bollo a data

950

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA

di un versamento

di L.

= 5.000.000 =

Lire CINQUE MILIONI

sul C/C N. 255000

Intestato a:

AMMINISTRAZIONE P.T.

OBLAZIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

eseguito da

SUSCA VITO

residente in

MODUGNO - V. FORTO TORRES 4

Codice Fiscale

SSC. RT 139 E 300 975 L

addi

15**

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Cartellino
del bollettario

950

294.554.462

040

mq. 438 x f/mg 4098x

44 m 78 - MODULO

10025 DAL

ONERI, CONDONO

☒ VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
CONDONO MODULO VIA PERIO
TORRES 44-78

☐ VERSAMENTO RATEALE

RATA N. ☐

Allegato alla domanda di sanatoria riguardanti gli abusi edilizi relativi alla costruzione in Modugno alla via Porto Torres con i civici che vanno dal n. 44 al n. 78.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ing. Vito Susca cod. fisc. SSCVTI30 E300975L, residente in Modugno alla via Porto Torres n. 4, titolare dell'omonima impresa, in possesso della licenza edilizia rilasciata da Codesto Comune il 31/08/68 e della successiva variante rilasciata il 30/01/70, relative alla costruzione dell'immobile di Via Porto Torres in Modugno

COMUNE DI MODUGNO

010712 31MAR95

D I C H I A R A

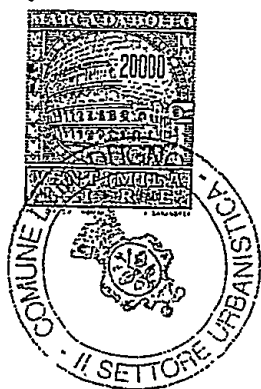
che gli abusi rientrano nella tipologia n. 4 e sono consistiti nelle seguenti opere:

- al piano scantinato, regolarmente assentito, sono state ricavate diverse unità immobiliari, regolarmente accatastate in occasione delle varie compravendite. Le unità hanno gli accessi in quota con le strade circostanti, cosa che ha determinato un cambiamento d'uso. Alcune di queste unità sono utilizzate dall'albergo Bari Nord per deposito biancheria, officina, una piccola sala riunioni, una camera per il personale con i relativi servizi;
- i lavori furono eseguiti prima del 29/01/1977.

Modugno, 31 marzo 1995

IN FIDE

(ing. VITO SUSCA)



COMUNE DI MODUGNO
(PROVINCIA DI BARI)

Si pubblica la firma di:

Susca Vito
O. Cantavino 30-5-95
51-3-95



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

ALL. 2

Prot. n. 20354/60905

Modugno, li 30 GIU 1998

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
SUSCA VITO
VIA PORTO TORRES, 4
70026 MODUGNO

BA

Oggetto: Richiesta documentazione integrativa per istruttoria domanda di condono edilizio ai sensi della legge 724/94.
Pratica n. 1127 del 31/03/95 prot. n. 10712/3004

Con riferimento alla pratica di cui all'oggetto, l'Ufficio scrivente ha rilevato che per ulteriori adempimenti istruttori, necessita acquisire la sottoelencata documentazione:

- 1) Planimetria dei luoghi in scala 1:500 riportante le proprietà finitime, stralcio catastale, stralcio di Piano di Fabbricazione e stralcio di P.R.G. con esatta localizzazione dell'opera.
 - 2) Elaborato grafico in tre copie opportunamente quotato in scala 1:100 riportante la pianta, i prospetti e le sezioni significative dell'immobile oggetto di condono edilizio, con specificazione della destinazione d'uso dei singoli vani.
 - 3) Prova dell'avvenuto accatastamento dell'opera abusiva.
 - 4) Dichiarazione resa dall'istante ai sensi dell'art. 4 della legge 4/01/1968, n. 15 relativa alla descrizione delle opere.
 - 5) Perizia giurata sulla consistenza dimensionale e lo stato delle opere ai sensi dell'art. 35 comma 3° lett. b) della legge n. 47/85.
 - 6) Certificazione redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione, attestante l'idoneità statica delle opere eseguite: "per volumi maggiori di 450 mc".
 - 7) Dichiarazione resa dall'istante ai sensi dell'art. 4 della legge 4/01/1968 n. 15, attestante che il richiedente o chi ha posto in essere le opere abusive, non ha subito condanne né ha procedimenti penali in corso per reati di cui agli artt. 416/bis, 648/bis, 648/ter del Codice Penale.
 - 8) Titolo di proprietà dell'immobile.
 - 9) Due marche da bollo da 20.000 L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI DETERMINARE ONERI CONCESSORI E OBLAZIONE APPENA IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE GRAFICA RICHIESTA
- Oblazione ed oneri concessori determinati dall'Ufficio sulla scorta della documentazione allegata all'istruttoria:

SALDO OBLAZIONE: _____

SALDO ONERI CONCESSORI: _____

Tali valori andranno attualizzati alla data di versamento ef-



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

di mora.

Si specifica che eventuali richieste di riduzione in istanza non sono state avallate per carenza di documentazione. Ad integrazione documentale avvenuta, si provvederà alla applicazione di dette riduzioni, se congruenti al caso di specie.

La S.V. dovrà produrre la suddetta documentazione, in competente bollo, ove richiesta, con apposita nota di trasmissione entro e non oltre gg. NOVANTA dalla data di notifica della presente, con avvertenza che in mancanza si adotteranno i provvedimenti previsti dalla legge 47/85 e sue successive modifiche ed integrazioni (art. comma 37 lettera d) legge 23/12/1996, n. 662).

In particolare in caso di mancata corresponsione degli oneri concessori, si adotteranno le sanzioni previste dall'art. 3 ex legge 47/85.

Si informa che la mancata trasmissione dei documenti richiesti comporta l'interruzione dei termini così come previsti dalla vigente normativa.

Si avvisa inoltre che la documentazione, di cui sopra potrà essere depositata presso la Ripartizione Tecnica ESCLUSIVAMENTE il martedì (dalla ore 9.00 alle ore 11.00), il giovedì (dalle ore 16.30 alle ore 18.30) e il venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 11.00).

N.B. La presente richiesta essendo finalizzata all'acquisizione di ogni elemento utile alla istruttoria della pratica di condono di cui all'oggetto, non è da ritenersi esaustiva di eventuale ulteriore integrazioni a richiedersi, anche in ordine ai conguagli per oblazione ed oneri concessori.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

..... IL TECNICO ORIGINALE
(Geom. Francesco Loitumero)

IL CAPO DEL II° SETTORE
INGEGNERE DIRIGENTE

(Ing. Aiberio De Jure)

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

1062043935 = 9

della: del: N. di L.
☒ Raccomandata ☐ Vaglia spedito... il 3.9.53
☐ Assicurata ☐ Pacco dall'Ufficio di MODUGNO
indirizzato a Superiore Vio. Mario Roversi
h. - Modugno
Conv. 1/22/53 - ricecom

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il
riscosso

Firma dell'Incaricato
della distribuzione o del pagamento

Firma

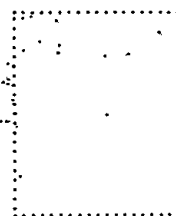
Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento.

Roma - Modugno - 1.250.000 - Stato - R.V.



Mod. 23-1 (per l'interno) (1991) - Cod. 005405

AMMINISTRAZIONE P.T.



AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

Al Signor Sindaco di
DA RESTITUIRE A

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

MODUGNO

Impresa Edile Ing. VITO SUSCA

s.s.96 km.117,650
c/o albergo bari nord
70026 modugno
BARI

Telefono 080/5325222
Fax 080 532699

COMUNE DI MODUGNO

Ufficio Tecnico

Prot. N. 611

Data 30 SET. 1998

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 30426

29 SET. 1998

Cat. _____ Clas. _____

Faso. _____ Sottofaso. _____

Spett.le RIPARTIZIONE TECNICA
del Comune di

MODUGNO

Modugno, 29 settembre 1998

OGGETTO: documentazione integrativa per istruttoria domanda di condono edilizio (L.724/95).
Pratica n. 1127 del 31/03/95. Prot. n. 10712/3004.

In allegato trasmettiamo i seguenti documenti come da Vs. richiesta:

- 1) n. 3 copie delle unità immobiliari da condonare, tav. n. 747-748-749-750 per un totale di 438 mq;
- 2) n. 2 fotocopie delle relative piantine catastali;
- 3) n. 1 dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della legge 04/01/1968 n. 15;
- 4) n. 1 perizia giurata;
- 5) n. 1 certificato di idoneità statica;
- 6) n.1 fotocopia del titolo di proprietà del suolo;
- 7) n. 2 marche da bollo da Lit. 20.000; *trattenute da un g*
- 8) n. 1 fotocopia della licenza di costruzione;
- 9) n. 1 fotocopia del certificato di abitabilità;
- 10) n. 1 fotocopia del certificato d'uso;
- 11) n. 1 fotocopia della relazione di collaudo statico.

APPOSITE SU
DOMANDA E
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
NOTARILE

Distinti saluti.

Il presente procedimento è assegnato, ai sensi
dell'art. 5 della L. 28/2/98, al
Modugno 30 SET. 1998
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. ALBERTO DE NUCCI

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. 30626	
29 SET. 1998	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottufasc. _____

DICHIARAZIONE

(Resa ai sensi dell'art. 4 della legge 04/01/1968 punti 4 e 7 per integrazione della domanda di condono n° 1127 del 31/3/95 prot. n° 10712/3004).

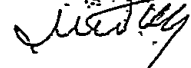
Il sottoscritto ing. Vito Susca, dichiara che i lavori furono eseguiti prima del 29/01/1977; che tutte le unità sono perfettamente agibili ed in possesso del certificato di abitabilità dal 30 giugno 1973.

Dichiara, inoltre, che non ha mai subito condanne, né ha procedimenti in corso per i reati di cui agli articoli 416/bis, 648/bis, 648/ter del Codice Penale.

Modugno, 25 settembre 1998

In fede

(ing. Vito Susca)



COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 30426

29 SET. 1998

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. _____ Sottofasc. _____

CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DI OPERA ABUSIVA

Il sottoscritto ing. Vito Susca iscritto al n° 905 dell'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, con studio in Modugno alla via Paolo Marzi, 2, dichiara, in riferimento al punto 6 della richiesta documentazione integrativa della pratica condono n° 1127 del 31/03/95, che per quanto riguarda l'idoneità statica delle unità immobiliari di tutto il piano terra, oggetto dell'abuso, nulla è mutato dal momento, in cui fu redatto, il certificato di collaudo dell'architetto F. Scorcica del 30/10/1971, nonché dell'ispezione eseguita dall'ing. G. Fiorella, incaricato dalla Prefettura per il rilascio del certificato d'uso che si allega. Pertanto la struttura è da ritenersi staticamente idonea, in quanto lo stato dei luoghi non ha subito mutamenti, tali da incidere sulla staticità del fabbricato.

Modugno, 25 settembre 1998

IL TECNICO

(dr. ing. Vito Susca)





2851

Trascritto a Trani
il 25.8.969 al n° 36207
esatte lire 380

Numero 32592 - 5635

C.O.M.P.R.A.V.E.N.D.I.T.A

Repubblica Italiana

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 30426

29 SET. 1968

Cat. Clas.

Fasc. Sottosc.

L'anno millenovecentosessantanove, addì nove

se di agosto, in Bari, alla via Quintino Sella 5 e

nello studio dell'avv. Arcangelo Majone.

Innanzi a me Dott. ERSILIO CAGGIANELLI, Notaio in Ba

ri e iscritto al Collegio Notarile del Distretto di

Bari, senza assistenza di testimoni per avervi le

parti costituende rinunziato di accordo tra loro e

con il mio consenso.

Sono presenti:

L'Ing. VITO SUSCA, nato a Conversano il trenta maggio

millenovecentotrenta e residente in Bari alla via

Lattanzio 36.

ed i germani MASTROLONARDO LUCIA, coniugata Maione

e Avv. GIUSEPPE MARIA, nati rispettivamente il venti

tre gennaio millenovecentoventiquattro e quattordici

ottobre millenovecentoventisei a Modugno e residenti

in Bari ai fini di questo atto in via Q. Sella 5.

I comparenti, della cui identità personale io Nota-

io sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:

I germani Mastrolonardo Lucia e Giuseppe Maria, ven-

dono e trasferiscono con ogni garanzia di legge per

i possibili casi di evizioni e molestie e con vinco

N. 6759

21 AGO. 1969

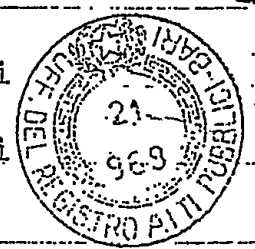
78.110

Registrato a Bari il

Mod. 1. Vol. 93

Det. Gatt. 10. 1969

IL CAS. 1969



9/8/1969

19 luglio

lo solidale tra loro all'Ing. Vito Susca che acqui-
sta ed accetta una zona di terreno sito in agro di
Modugno sulla strada statale 96 alla contrada Gam-
marola o San Giacomo della estensione di mq. 10085
(metri quadrati diecimilaottantacinque) confinante
a nord con Società Autostrade, ad ovest con strada
statale 96 sulla quale ha un fronte di ml. 79,65, a
sud ed a sud-ovest con zone da adibirsi a strade ed
ad est con rimanente proprietà degli alienanti.

In catasto rustico di Modugno la detta zona andrà
stralciata dalla partita num. 7507 al foglio 15 par-
ticella 167/b di are 84,35 con i redditi di lire
396,41 e 92,78 e 23/b di are 16,50 con i reddi-
ti di lire 77,56 e 18,15 mand. 3^a giusta il tipo
di frazionamento redatto dal Geom. Remo Torquatino
di Modugno, che verrà allegato alla copia per uso
voltura del presente atto.

Gli alienanti in solido garentiscono la piena e buo-
na proprietà di quanto compravenduto e la libertà
dello stesso da iscrizioni e trascrizioni pregiudici-
zievoli, privilegi di qualsiasi natura anche fisca-
le.

L'immobile viene venduto ed acquistato con ogni ac-
cessione, pertinenza, diritto, azione e ragione e in
particolare con la servitù attiva di passaggio at-

traverso la zona da adibirsi a strada della larghezza costante di ml. 20, posta a sud-ovest ed a sud dell'appezzamento compravenduto, indicata catastalmente nel tipo di frazionamento citato con le parti celle 23/c di are 11 e 167/c di are 22, 47, a piedi e con ogni mezzo e di attraversamento di condotte e tubazioni, aeree e sotterranee e di utilizzo nel senso più ampio, come di strada pubblica, restando convenuto fra le parti e rientrando tale convenzione nell'economia generale del presente contratto che la sistemazione a strada della mezzeria a confine con l'appezzamento compravenduto resterà a carico esclusivo dell'acquirente mentre la sistemazione a strada dell'altra mezzeria a confine con la proprietà degli alienanti resterà a carico esclusivi di questi ultimi.

L'acquirente viene immesso contestualmente alla firma del presente atto nel possesso legale di quanto acquistato, facendo da oggi proprie le rendite e sopportandone i relativi oneri.

Il prezzo della compravendita è stato convenuto ed accettato dalle parti in lire 10.000.000= (dieci milioni).

Gli alienanti germani Mastrolonardo Lucia e Giusep=

zo dall'acquirente Ing. Vito Susca, per cui rilascia
no ampia, finale ed analoga quietanza di saldo, di-
chiarando di non avere null'altro a pretendere per
la fatta vendita per qualsiasi titolo o ragione.

Agli effetti dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967
n. 765 l'acquirente si dichiara edotto che la zona
di terreno acquistata non fa parte di una lottizza-
zione autorizzata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge
5 marzo 1963 n. 245, le parti venditrici a mia richie-
sta mi consegnano la relativa dichiarazione da essi
predisposta e sottoscritta e che a cura di me Nota-
io verrà inviata al competente ufficio del Comune
di Modugno. Le parti rinunziano all'ipoteca legale.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a ca-
rico dell'acquirente, il quale dovendo costruire nel
terreno acquistato case di abitazioni a tipo econo-
mico e non di lusso ed a tanto impegnandosi anche
ai fini fiscali, invoca le agevolazioni previste dal-
la legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive, proroghe,
integrazioni e modifiche.

Dichiarano ancora i venditori germani Mastrolonardo
che l'immobile compravenduto è parte di quello loro
pervenuto dalla successione di cui alla denuncia re-
gistrata a Modugno il 20 settembre 1963 al numero

Handwritten notes and signatures:
- Vertical signature on the left: *Vito Susca*
- Vertical signature in the middle: *Notaio*
- Circular stamp at the bottom left: *Modugno*



2855

46 del volume 123, e di essere estranei all'acquirente.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che

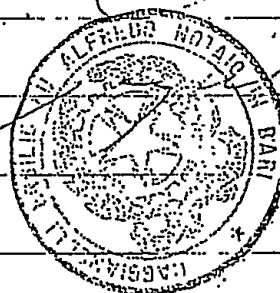
ho letto alle parti che l'approvano.

Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia

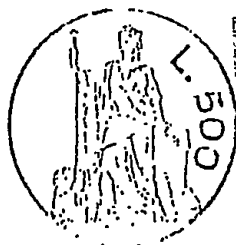
fiducia occupa di due fogli quattro pagine e la

quinta fin qui.

Stefano Napoleone
Giuseppe Maria Castiglione
Intimato
Secur...



Bollo L.	800
Scritt.	500
Repert.	80
Oncar.	36.000
C. N.	9.00
T. A.	11.50
Totale L.	50.88



2° Acquisto ruolo

Numero 35737 - 1325

Registrato a Bari

COMPRAVENDITE

il 16-10-912 al n. 763

Repubblica Italiana

e trascritto a

L'anno millenovecentosettantadue, addì ventisette

Trani il 18-10-919

del mese di settembre - 27.9.1972 - in Bari e nel

ai numeri 43149

mio studio sito al Corso Vittorio Emanuele 60, int. 19.

e 43150

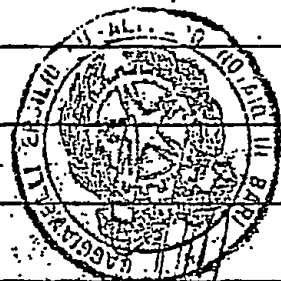
Innanzi a me Dott. ERSILIO CAGGIANELLI, Notaio in Ba-

ri e iscritto al Collegio Notarile del Distretto di

Bari, senza assistenza di testimoni per avervi le par-

ti costituende rinunziato di accordo tra loro e con

il mio consenso.



Sono comparsi:

L'Avv. ARCANGELO MAIONE, nato a Modugno il due settem-

bre millenovecentodieci e domiciliato in Bari a Piazz-

za Garibaldi 6 nella qualità di procuratore specia-

le della moglie signora MASTROLONARDO LUCIA, nata a

Modugno il ventitrè gennaio millenovecentoventiquat-

tro e come sopra domiciliata, giusta procura specia-

le autenticata nella firma da me Notaio in data 26

settembre 1972 col n. 35.729 di repertorio e che in

originale si allega al presente atto sub "A";

L'Avv. ADOLFO LA VOLPE, nato a Bari il sedici dicem-

bre millenovecentosei e domiciliato in Bari a via

Principe Amedeo n. 152 nella qualità di procuratore

speciale dell'Avv. MASTROLONARDO GIUSEPPE MARIA, nato

a Modugno il quattordici ottobre millenovecentoven-
tisei e domiciliato in Bari a via Principe Amedeo
n. 152, giusta procura speciale autenticata nella fir-
ma da me Notaio in data 26 settembre 1972 e che in
originale col n. 35.730 di repertorio viene allega-
ta al presente atto sub "B";

SUSCA VITO, ingegnere, nato a Conversano il trenta
maggio millenovecentotrenta e domiciliato in Bari a
via Lattanzio n. 36;

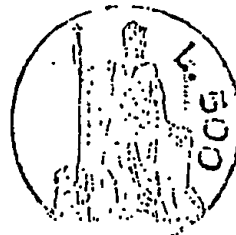
SUSCA DOMENICO, perito agrario, nato a Conversano il
tredici agosto millenovecentotrentasei e domiciliato
a Modugno a via Porto Torres 6.

I comparanti, delle cui identità personali io sono
sono personalmente certo, convengono e stipulano
to appresso:

1) I germani Mastrolonardo Lucia e Mastrolonardo Giu-
seppe Maria come in costituzione rappresentati vendo-
no e trasferiscono in vantaggio del signore Susca
Domenico ch  acquista e accetta, l'area ed il lastr
co solari sovrastanti il terzo piano superiore sul
piano rialzato e sul piano seminterrato in Modugno
alla contrada "Gammarola" o "San Giacomo" in prossi-
mit  della strada statale 96 e della autostrada, del-
la superficie detta area di mq. 367,20.

L'immobile urbano sottostante la detta area tuttora





allo stato rustico non è ancora accatastato nella sua intera consistenza ed è stato costruito a spese dei germani alienanti, giusta contratto di appalto in data 9 agosto 1969 registrato a Bari il 19 agosto successivo al n. 31.817 su suolo degli stessi germani alienanti riportato nel catasto rustico di Modugno al foglio 15 particella 23 nella maggiore consistenza ed è individuato nella pianta allegata al presente atto sub "C" nella zona tratteggiata in nero e confina da tutti i lati con restante proprietà dei germani alienanti.

L'area compravenduta viene ceduta ed acquistata con ogni accessione, pertinenza, diritto, azione, ragione ed in particolare con i proporzionali diritti condominiali sul suolo e sottosuolo sottostante il fabbricato, sui muri perimetrali sull'androne del portone la gabbia scale, la gabbia ascensore e sulle parti ed impianti comuni dell'edificio ai sensi di legge e per destinazione e con la seguenti precisazioni:

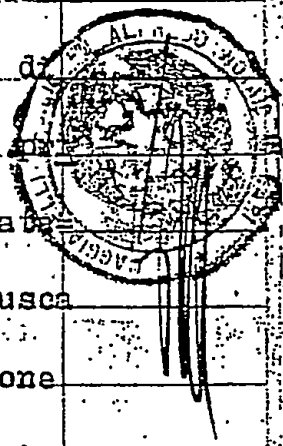
a) L'acquirente potrà edificare sull'area acquistata tanti piani quanto è consentito dalle Autorità Amministrative e dalla statica dell'edificio, fermo restando che l'ultimo lastrico solare sarà sempre di proprietà ed uso condominiali, tra alienanti ed acquirente nella misura proporzionale alle rispettive



proprietà e tanto anche per i loro aventi causa a qualsiasi titolo;

b) Le porzioni di edificio ad edificarsi sull'area compravenduta godranno del diritto di affaccio anche con sporti sulle zone di proprietà degli alienati poste a sud ed a nord-ovest nonché il diritto di comproprietà in misura proporzionale sulle zone pertinenziali del fabbricato poste a nord-ovest del fabbricato stesso sul fronte principale e sul lato posto ad est e così come colorate in verde nella pianta allegata al presente atto sub "C" ed il diritto di passaggio a piedi e con ogni mezzo e comunque d'uso come di strada pubblica attraverso la strada privata denominata Porto Torres che dalla strada statale 96, costeggiando la proprietà dell'Ing. Vito Susca giunge fino all'altezza del fabbricato in questione ed alle zone pertinenziali condominiali di cui prima si è fatto cenno e colorate in verde nella pianta allegata sub "C" ed il conseguente obbligo di partecipazione alle spese di manutenzione e di esercizio della strada stessa nella misura proporzionale;

c) La centrale termica e l'autoclave a servizio dell'edificio sottostante l'area compravenduta e quindi delle porzioni di edificio ad edificarsi sull'area stessa sono installate in zona interrata nella limi-



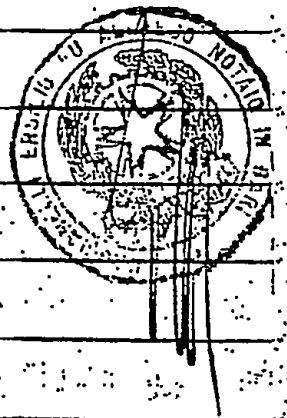


trofa proprietà dell'Ing. Vito Susca in prossimità
del gomito della strada privata di cui prima è cen=
no e pertanto saranno al servizio anche dei fabbri=
cati di proprietà dello stesso Ing. Vito Susca e le
relative spese di esercizio e di manutenzione faran
no carico in misura proporzionale a tutti i condomi
ni utenti;

1) Resta riservato alla proprietà degli alienanti
l'intero piano seminterrato con facoltà degli stes=
si di collegarlo attraverso di corridoi e fabbriche
dell'altezza massima di tre metri con il limitrofo
fabbricato ad ovest di proprietà aliena.

2) Gli stessi germani Lucia e Giuseppe Maria Mastro=
leonardo, sempre a mezzo dei loro procuratori specia=
li vendono e trasferiscono in favore dell'Ing. Vito
Susca che acquista ed accetta, l'intero piano semin=
terrato del fabbricato descritto nella precedente
vendita della superficie di circa mq. 350 e confinan=
ta da tutti i lati con restante proprietà degli alie=
nanti.

Il detto seminterrato non è ancora accatastato nel
R.C.E.U. di Modugno perchè di recente costruzione e
trovandosi al così detto stato rustico e cioè completo
di mura, senza pavimentazione e privo di in=
terno anche sul soffitto, mentre è stato denunzia=

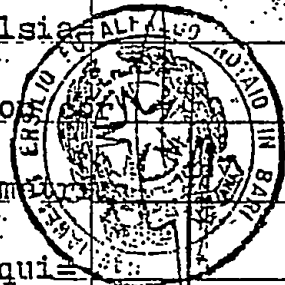


to all'U.T.E. di Bari in data 26 settembre 1972 de=
corso

Il suddetto immobile viene venduto ed acquistato
con ogni accessione, pertinenza, diritto, azione, ragione
e con esclusione della zona condominiale destina=
ta a gabbia di scale e gabbia ascensore e con i pro=
porzionali diritti di condominio sul suolo, sottosuc=
lo sottostante il fabbricato sui muri perimetrali
e le parti e impianti comuni dell'edificio ai sensi
di legge e per destinazione e con le precisazioni,
diritti e riserve di cui alle lettere a)-b)-c)d)
della vendita che precede, restando facultato l'Ing.

Vito Susca anche per i suoi aventi causa a qualsiasi
si titolo a collegare il seminterrato stesso co=
ridoi e fabbriche dell'altezza massima di tre metri
con il fabbricato di proprietà dello stesso acqui=
rente posto ad ovest.

3) I germani Lucia e Giuseppe Maria Mastrolonardo
sempre come in costituzione rappresentati vendono
e trasferiscono in vantaggio dell'Ing. Vito Susca
che acquista e accetta l'appezzamento di terreno di=
to in territorio di Modugno alla suddetta contrada
Gammarola e S. Giacomo in prossimità della S.S. 96
e dell'autostrada, non facente parte di una lottiz=
zione autorizzata, della superficie complessiva di





UFFICIO TECNICO CATASTRALE
BARI
ARCHIVIATO
PER ATTIVAZIONE C.T. GEOMETRI
Bari, 01 APR. 1993
Il Capo Sezio

12 GIU. 1997
U.T.E. - BARI
VISURA MAPPA
COMUNE MODUGNO FOGLIO 15
PROT. N. 281862 DEL 24

ettari due ed are settantotto circa confinante nel-
l'insieme con strada statale 96, proprietà dello
stesso acquirente, autostrada e ferrovia Bari-Mate-
ra.

Riportato nel catasto rustico di Modugno alla parti-
ta 7507 al foglio 15 particelle 23 di ettari 1,11,63

con i redditi di £.524,66 e 122,79; 167 di ettari

1,32,48 con i redditi di £.622,65 e 145,78; 325 di

are 11 con i redditi di £.51,70 e 12,10 e 328 di

are 22,47 con i redditi di £.105,69 e 24,72 con pre-

cisazione che la particella 23 scaturisce dall'ori-

ginaria stessa particella frazionata con il subalter-

no d, la particella 167 scaturisce dalla originaria

stessa particella frazionata con il subalterno d, la

particella 325 scaturisce dall'originaria particel-

la 23 frazionata con il subalterno c e la particel-

la 328 scaturisce dall'originaria particella 167 fra-

zionata con il subalterno c secondo il tipo di fra-

zionamento redatto dal geom. Torquatino di Modugno

ed al suo tempo allegato alla copia per uso voltura

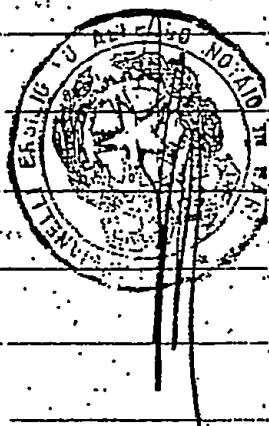
del rito atto in data 9 agosto 1969 registrato a Ba-

ri il 21 agosto 1969 ed intervenuto tra le stesse

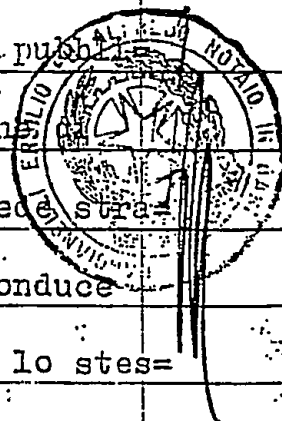
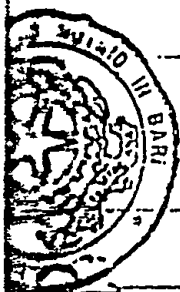
parti.

Il detto appezzamento di terreno viene trasferito

in favore dell'acquirente con ogni

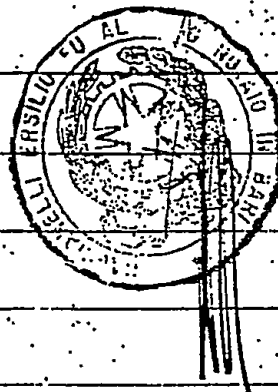


tinenza, diritto, azione e ragione, ovviamente con esclusione della zona di suolo su cui sorge il fabbricato già edificato e con le relative zone pertinentenziali, la prima così come tratteggiata in nero e le seconde come colorate in verde nella pianta allegata sub "C" e che sono in corso di accatastamento nel M.C.E.U. e pertanto con tutte le servitù e le precisazioni stabilite nella vendita di cui al precedente n.1) in favore del signor Susca Domenico e con precisazione ancora che gli alienanti per loro e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo si riservano il diritto di passaggio e di uso come di strade pubbliche che e quindi a piedi e con ogni mezzo ed anche condotte aeree e sotterranee attraverso la sede stradale della strada privata che dalla S.S.96 conduce al fabbricato di cui sono comproprietari con lo stesso acquirente per quanto riguarda il seminterrato oggetto della vendita di cui al precedente n.2) e con il signor Susca Domenico per quanto riguarda l'area sovrastante il terzo piano sul piano rialzato e sul piano ⁽¹⁾ rialzato e le relative zone pertinentenziali oggetto della vendita di cui al precedente n.1); sede stradale che catastalmente è individuata con le citate particelle 325 e 328 e che, come dichiarano gli stessi germani Mastrolonardo a mezzo dei loro procu-



ratori fu oggetto di cessione gratuita in favore
del Comune di Modugno con mio atto in data 9 agosto
1969 trascritto a Trani il 25 agosto successivo al
n. 26208, cessione a tutt'oggi non accettata dal
predetto Comune di Modugno; pertanto resta convenu-
to tra le parti che, mentre la sistemazione a stra-
da della detta zona sarà effettuata ad esclusive
cura e spese dell'acquirente le spese di manutenzio-
ne e di esercizio dopo che la stessa sarà sistemata
a strada faranno carico a tutti i fabbricati utenti
nella misura proporzionale alle rispettive proprie-
tà.

I germani Mastrolonardo Lucia e Giuseppe Maria ga-
rantiscono agli acquirenti degli immobili di cui ai
nn. 1-2 e 3 la piena e buona proprietà di quanto ven-
duto per avere costruito il fabbricato a loro spe-
se giusta il contratto di appalto prima citato e
per essere divenuti proprietari dell'intero suolo
in virtù della successione dello zio materno signor
Di Ciaula Francesco fu Nicola apertasi il 23 maggio
1963 giusta denuncia registrata a Modugno il 20 set-
tembre 1963 al n. 46 vol. 123, al quale ultimo signor
Di Ciaula Francesco era pervenuta per la nuda pro-
prietà dal genitore Di Ciaula Nicola con atto di do-
nazione a ministero del Notaio Vincenzo De Felice



in data 20 gennaio 1921 trascritto a Trani il 20 marzo 1921 al n.9273 e per l'usufrutto a seguito del decesso dello stesso donante avvenuto in data 28 febbraio 1926 giusta denuncia registrata a Modugno al n.43 vol.80; garentiscono altresì la libertà degli stessi immobili da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

Gli acquirenti vengono immessi nel possesso degli immobili rispettivamente acquistati contestualmente alla firma del presente atto con gli oneri e vantaggi da oggi.

I prezzi delle vendite sono stati convenuti a giorno ed accettati dalle parti e dichiarati a me Notaio in lire 3.000.000 (tremilioni) per quanto venduto al signor Susca Domenico; in lire 1.700.000= (unmilione= settecentomila) per quanto oggetto della vendita del seminterrato all'Ing. Vito Susca ed in lire ventimilioni (L.20.000.000=) per quanto oggetto della vendita dell'appezzamento di terreno allo stesso Ing. Vito Susca.

I costituiti Avvocati Adolfo La Volpe ed Arcangelo Unione dichiarano che tutti i suddetti prezzi sono stati incassati prima e fuori del presente atto, per cui in nome dei mandanti rilasciano ai rispettivi acquirenti le corrispondenti quietanze a saldo.

Le parti dichiarano che tra i contraenti non vi è parentela e rinunziano ad ogni ipoteca legale.

Le spese del presente atto e le conseguenti sono a carico degli acquirenti i quali dovendo costruire sull'area di sopralzo di cui alla vendita al n.1) e sull'apoezzamento di terreno di cui alla vendita n.3) case di abitazione a tipo economico e non di lusso nei modi e termini di legge invocano l'applicazione dei benefici fiscali di cui alla legge 2 luglio 1949 n.408 e successive,proghe,integrazioni e modifiche.

Le parti alienanti da me richieste mi consegnano la dichiarazione per l'imposta d'incremento di valore sulle aree fabbricabili che a cura di me Notaio verrà trasmessa all'ufficio del Comune di Lodugno.

(1) A segno di richiamo in ottava pagina sostituire la parola incasellata: "rialzato" con: "seminterrato"

Unica postilla

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che, unitamente agli allegati A-B-C, ho letto alle parti che l'approvano.

Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia occupa di tre fogli circa undici pagine.



1500

1100

80

63560

17160

80

8580

97100

*multispectral
imaging*

hyperspectral

early legacy



29 SET. 1968

Cat. _____ Clas. _____

Esce Lucia Sottoluso

IL SINDACO

Visto la domanda presentata dal Sig. Mastrolonardo Giuseppe e Lucia

di _____ per la costruzione di fabbricato per civile abitazione
 in Via C.da Gammarola;

Visto che l'opera ^{richiede} ~~non richiede~~ conglomerato cementizio;

Visto che è stato provveduto al deposito in Prefettura dei progetti di massima della costruzione con i relativi calcoli statici;

Udito il parere della Commissione Edilizia;

Visto l'art. 31 della legge 17-8-1942 n. 1150;

DA' LICENZA

per la costruzione di fabbricato per civile abitazione

in Via C.da Gammarola da parte del Sig. Mastrolonardo Giuseppe e Lucia

e a tramite del Sig. da denominarsi Ing. Vito Tusca, assuntore dei lavori,

in base al progetto redatto dall'Ing. Michele Tridente

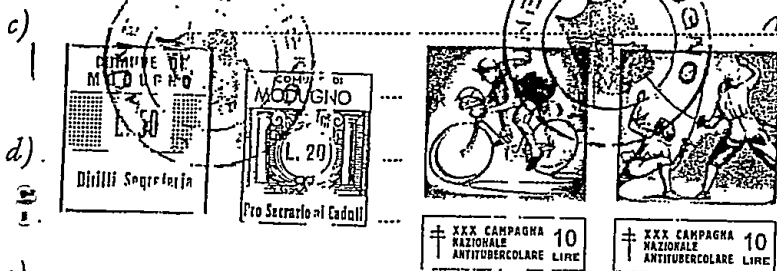
in data 3.8.1968 e vistato dal Comune il 14.8.1968

La licenza è subordinata alle seguenti speciali prescrizioni;

a) che l'interessato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di ultimazione dei lavori faccia la denuncia prevista dall'art. 28 del D. L. 8-4-1948 n. 514.

b) che il costruttore comunichi la data di inizio dei lavori;

Visto: per la voltura della licenza
 in favore dell'Ing. Vito Tusca -
 Modugno, 22-8-1970



f) Il versamento di £ 155.675, alla Cassa Naz. Prev. Ing. è stato eseguito con vaglia C/C/N° 717.

Modugno, 31.8.1968

IL SINDACO
 IL SINDACO



Registrato al N° 3149

Modugno 5 LUG 1973
L'ECONOMIA

COMUNE DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARI)

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 20426

29 SET. 1998

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Cat. _____ Clas. _____
Fasc. _____ Sottofasc. _____ MODUGNO

VISTA la domanda dell'ing. Vito Susca;

VISTA la ricevuta N. 577 rilasciata dall'ufficio

postale di Modugno il 25/6/73, comprovante l'effettuato

pagamento della tassa di f. 164.000 per CC.GG.;

VISTO il certificato di collaudo dell'opera redat-

to dall'ing. Francesco Scorcio il 30/10/1971;

VISTO il certificato d'uso del 29/3/1972;

VISTO il certificato sanitario del 14/6/1973;

VISTO il progetto approvato dalla Commissione Edi-

lizia nella seduta del 31/8/1968 con variante del

30/1/1970; intestati ai Sigg. Mastralonardo Giuseppe

e Lucia, volturati in favore dell'ing. Vito Susca in

data 14/2/1970;

VISTO l'art. 221 T.U. Leggi sanitarie, approvato con

R.D. 27/7/1934 n. 1265;

D I C H I A R A

con effetto dal 14/6/1973, l'abitabilità del fabbrica-

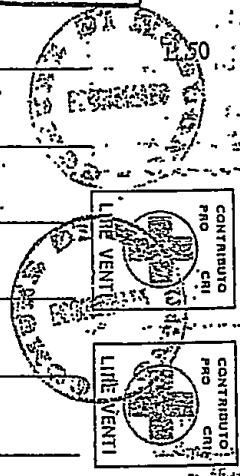
to sito alla c.da Gammarola, Strada Statale 96, di pro-

prietà del Sig. Ing. Vito Susca, composto a piano scan-

tinato di due locali per uso deposito materiali;

A piano terra di 2 vani scala e due vani ascensore;

A piano rialzato, due appartamenti ognuno di 3 vani

BR
TAP

2

29 SET. 1958

Div. IV - Prot. n. 1785 C.A.

Clas.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA di BARI

VISTA la denuncia delle opere in cemento armato al
fabbricato sito nel Comune di MODUGNO

via contrada "Gammarola"

di proprietà del Sig. SUSCA Ing. Vito

VISTA la relazione delle ispezioni eseguite dall'In-
gegnere FIORELLA Giuseppe, a seguito dell'incarico
conferito da questa Prefettura;

VISTO il certificato di collaudo redatto dall'inge-
gnere Francesco SCORCIA, per la suindicata co-
struzione;

VISTO l'art. 4 del R.D. 15.11.1939, n. 2229;

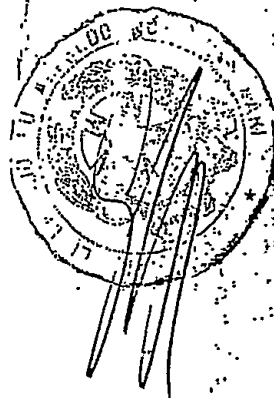
A U T O R I Z Z A

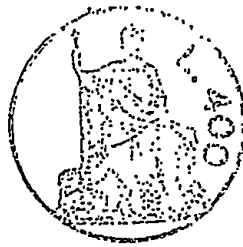
l'uso del fabbricato indicato in narrativa.

Bari li 29.9.1958



P. IL PREFETTO
A DISPOSIZIONE DELLA DIVISIONE
(Dca, Rev. 10.12.1957)





COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	30426
29 SET. 1998	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

RELAZIONE DI COLLAUDO

Fabbricati destinati a civili abitazioni, in Modugno.

Proprietario: Dr. Ing. Vito SUSCA.

Progettista: Dr. Ing. Michele TRIDENTE.

Direttore dei lavori: Dr. Ing. Vito SUSCA.

Impresa esecutrice dei lavori: Dr. Ing. Vito SUSCA.

Licenza di costruzione rilasciata dal Comune di Modugno il 31/3/1968. Lotto n° 2.

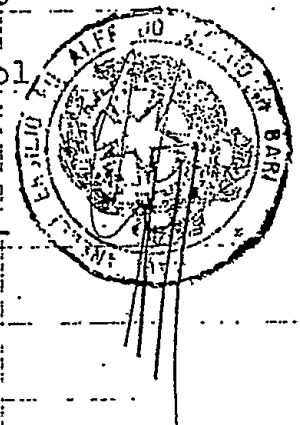
Progetto di variante interna redatto dal Dr. Ing. Vito SUSCA, regolarmente approvato dalla Commissione Edilizia del Comune di Modugno nella seduta del 30/1/70.

Il sottoscritto Dr. Arch. Francesco SCORCIA iscritto all'albo degli architetti della provincia di Bari col n° 95, in data 30/10/1971, si è recato in agro di Modugno, alla contrada Gammarola, località S. Giacomo, per effettuare le operazioni di collaudo delle strutture del fabbricato in argomento.

Detto fabbricato risulta costituito da n° 1 seminter-rato, un piano rialzato e n° 6 piani superiori.

È stata eseguita la prova di carico di una fascia di solaio al quinto piano. Le frecce reali rilevate con 4 flessimetri, sono risultate inferiori a quelle teoriche e perfettamente elastiche.

Si è estesa la ispezione a tutte le strutture portan-



ti del complesso edilizio e non si sono riscontrate
deficienze né di impostazione né di realizzazione.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto ritiene le ope-
re ben eseguite e collaudabili, come di fatto con
la presente le collauda ad ogni effetto di legge.

IL COLLAUDATORE

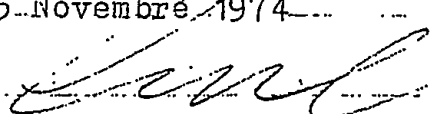
(Dr. Arch. Francesco Scordia)

Bari, 30/10/1971

Io sottoscritto Dr. ERSILIO CAGGIANELLI, Notaio in
Bari e iscritto al Collegio Notarile del Distretto
di Bari, C E R T I F I C O

che la presente fotocopia, composta di cinque fogli,
è conforme al documento esibito dall'Ing. Vito Susca
e restituito allo stesso che è ammonito sulle respon-
sabilità penali cui incorrerebbe in caso di esibi-
zione di documento falso o contenente dati non più
rispondenti a verità.

Bari, li 5 Novembre 1974



COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 20426
29 SET. 1998

Cat. _____ Clas. _____
OGGETTO: condono edilizio pratica n° 1127 protocollo
Faso. _____ Sottofaso _____

10712/3004 del 31/03/95

PERIZIA GIURATA SULLE DIMENSIONI E SULLO STATO
DELLE OPERE ABUSIVE (L. 724/94)

Il sottoscritto ing. Vito Susca, iscritto al n° 905 dell'Albo degli ingegneri della Provincia di Bari, avente lo studio tecnico in Modugno, in via Paolo Marzi, 2, in ottemperanza dell'art. 35 comma 3° dichiara che:

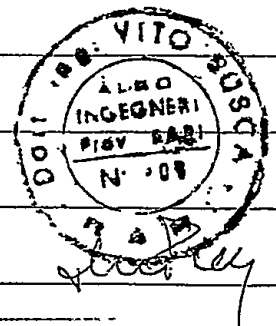
l'immobile sottostante, l'intero fabbricato, in via P. Torres, 72-78, di Modugno, allo stato, si presenta diviso in quattro unità immobiliari, con gli accessi diretti dalla strada dai numeri civici 44-60-62-64-66-68;

la prima unità con accesso dal n° 44, è costituita da una sala riunione, un locale per deposito biancheria, un laboratorio, ed una camera con servizi. Detta unità immobiliare fa parte dell'adiacente albergo, ed ha una superficie di 325,28 mq. regolarmente accatastata il 17/12/86 al n° 715C di protocollo fg. 15 n° 23 sub. 138 partita catastale n° 1012074.

Le unità immobiliari con accessi dai civici n° 60, (62-64-66), e 68 sono rispettivamente di 33,40 mq. (civico 60), 59,08 mq. (civici 62-64-66), e 20,24 mq. (civico 68). Dette unità furono ottenute dal frazionamento del locale regolarmente accatastato in data 7/12/1977,

categoria C/2 classe 5^a e rendita di L. 904.000. Tutti i muri, esterni ed interni, sono in tufo, rifiniti ad intonaco civile; gli infissi interni di legno lanturrato; gli infissi esterni in profilato di lamiera zincata. Gli

accessi dei locali dalla strada, sono muniti di saracinesche in lamiera di ferro zincato. Le unità suddette risultano regolarmente allacciate



all'ENEL ed all'EAAP, con regolari contratti di fornitura. Il lavoro è

stato eseguito con maestranze alle dirette dipendenze della impresa

edile omonima. Il fabbricato, di cui fanno parte i locali, è provvisto di

licenza edilizia rilasciata dal comune di Modugno in data 31/08/1968,

e successiva voltura a favore dell'ing. Vito Susca in data 14/02/70

nonché di certificato di abitabilità con effetto dal 14/06/73, registrato

il 15/07/1973 al n° 3779.

Si allegano gli elaborati grafici relativi agli immobili di cui si richiede il

condono.

Modugno, 25 settembre 1998.

Il tecnico

(dr. Ing. Vito Susca)

PRETURA DI MODUGNO

l. 3189

L'anno 1998, il giorno 26 settembre, nella Cancelleria della Pretura

davanti al sottoscritto Cancelliere è presente l'ing. Vito Susca nato a

Conversano il 30/05/1930, con studio in Modugno in via Paolo Marzi, 2

che chiede di asseverare l'antescritta perizia di n° 2 facciate nell'interesse

dell'impresa edile omonima. Invitato l'ing. Vito Susca presta il giuramento

di rito: "Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico

affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità". Del che è verbale,

letto, confermato e sottoscritto.

Modugno 26 settembre 1998

In fede

IL COLLABORATORE DI CANCELLIERI
(Isabella Peppagallo)

(Ing. Vito Susca)



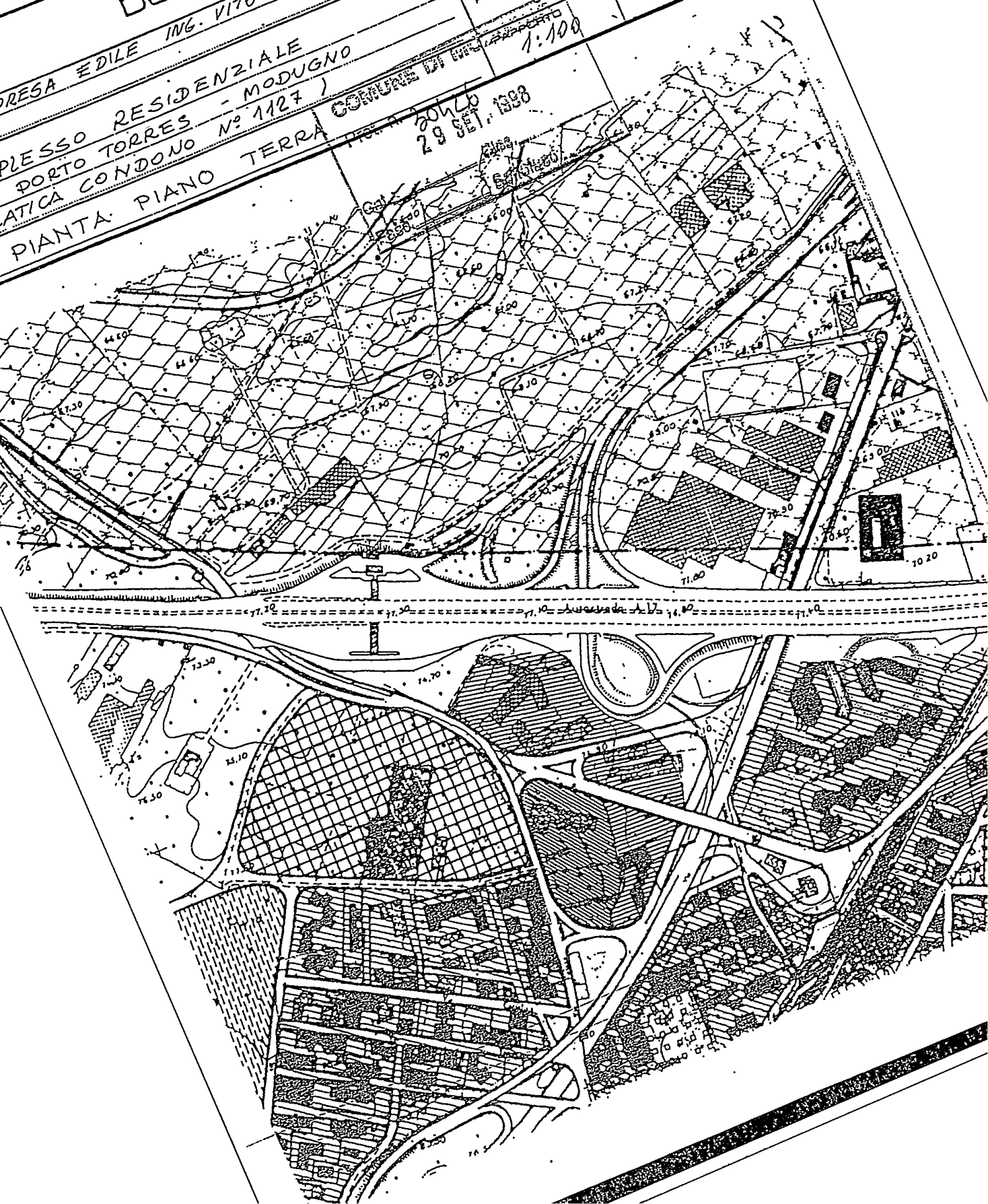
Il sottoscritto
[Faint text and circular stamp]

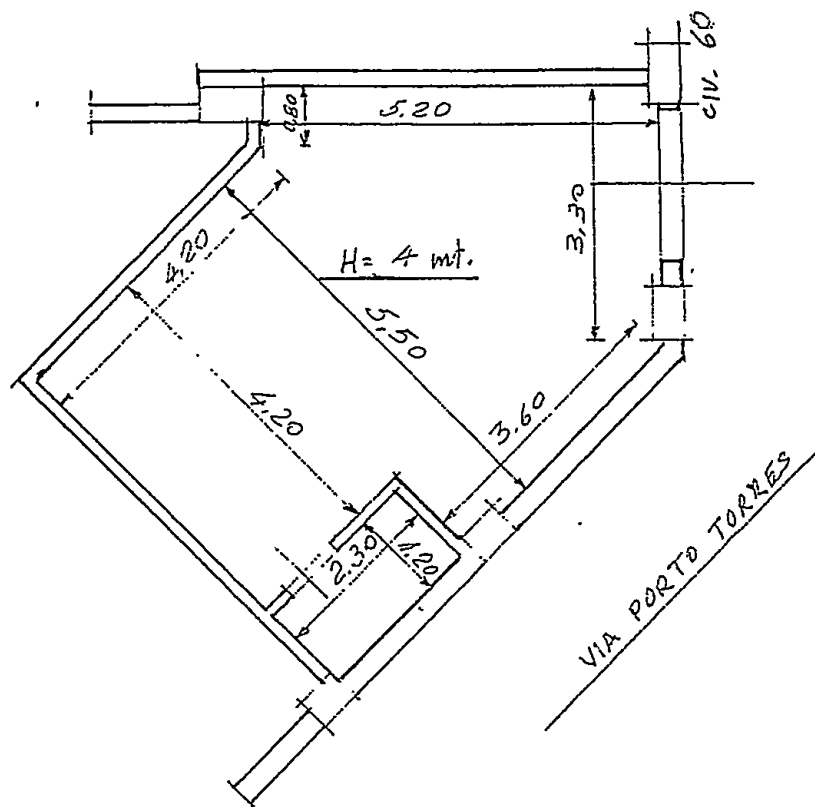
Il sottoscritto
[Faint text]

Il sottoscritto
[Faint text]

Il sottoscritto
[Faint text]

DOTT. VITO SUSCA INGEGNERE
 DRESA EDILE ING. VITO SUSCA
 PLESSO RESIDENZIALE
 PORTO TORRES - MODUGNO
 ATICA CONDONO N° 1127)
 PIANTA PIANO TERRA COMUNE DI TUNIS
 DATA 03-09-98
 ANNO 1998
 PROG. N. 61
 AGGIORN. TAVOLA 747
 1:100
 29 SET. 1998





PIANO TERRA

LOCALE COMMERCIALE mq. 33,40:



shatony

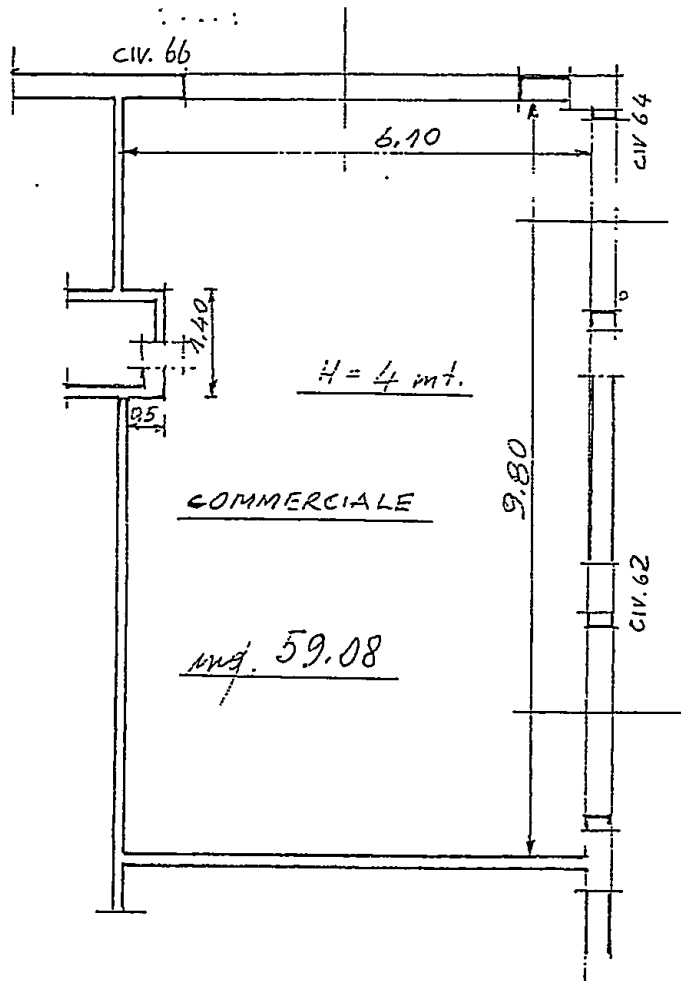
DOTT. VITO SUSCA INGEGNERE		
DATA	03-09-98	AGGIORN.
ANNO	1998	TAVOLA
PROG. N.	61	748
PAPPORTO	1:400	

LESSO RESIDENZIALE
PORTO TORRES - MODUGNO
ATICA CONDONO N°1127
PIANTA PIANO TERRA

Prot. n. 20626
20626



VIA PORTO TORRES



VIA PORTO TORRES

PIANTA PIANO TERRA

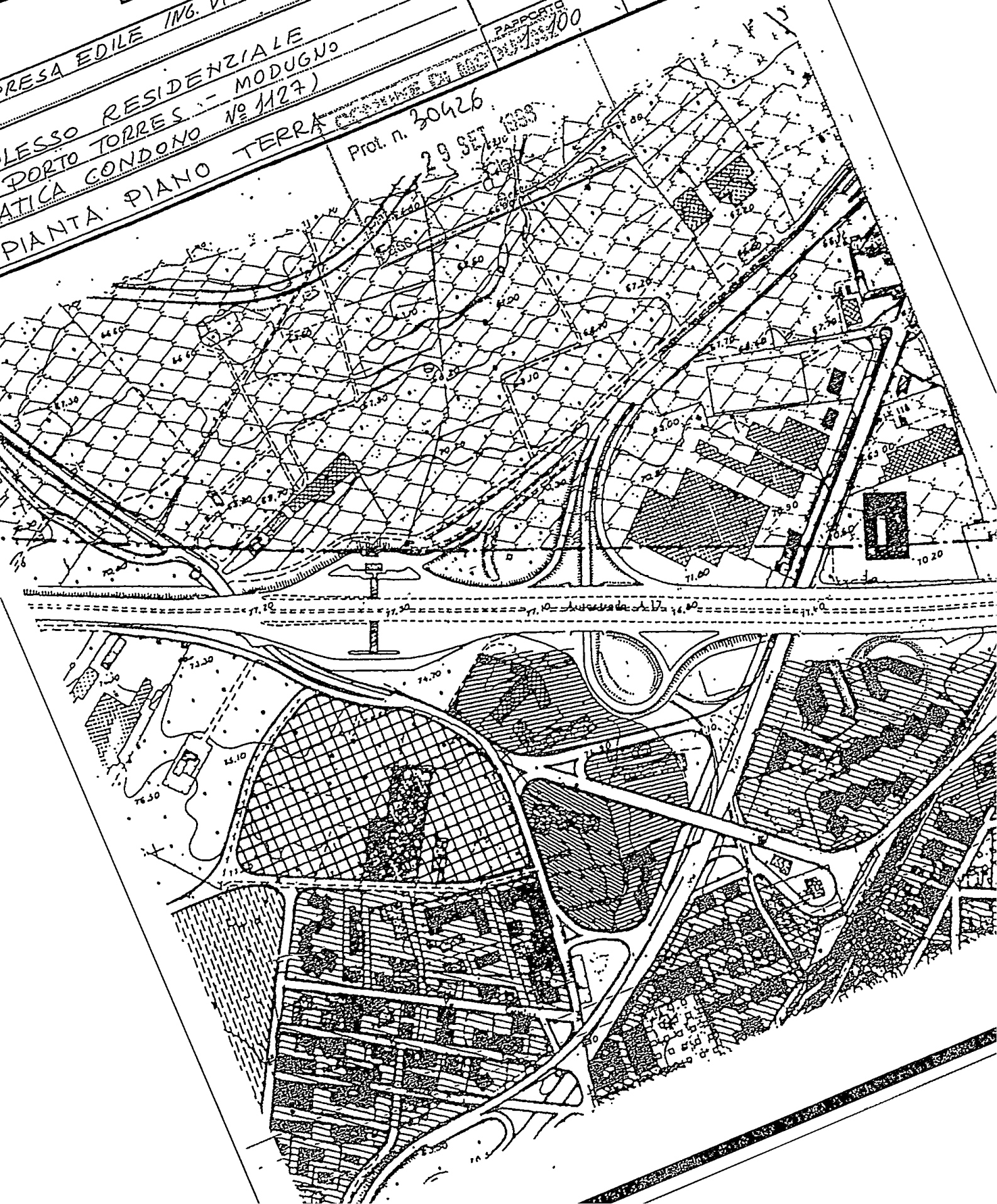


platen

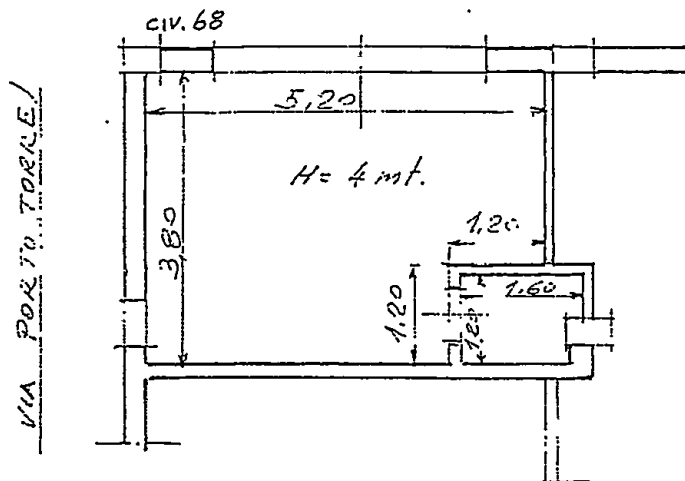
DOTT. VITO SUSCA INGEGNERE		DATA 03-09-98	AGGIORN.
PRESA EDILE ING. VITO SUSCA		ANNO 1998	TAVOLA
		PROG. N. 61	749
		PAPPORTO 1:100	

COMPLESSO RESIDENZIALE
 PORTO TORRES - MODUGNO
 CIVILITICA CONDONO N° 1127
 PIANTA PIANO TERRA

Prot. n. 30426
 29 SET 1998

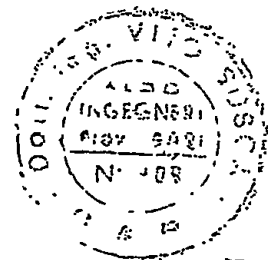


VIA PORTO TORRES



PIANO TERRA

LOCALE COMMERCIALE mq. 20.24

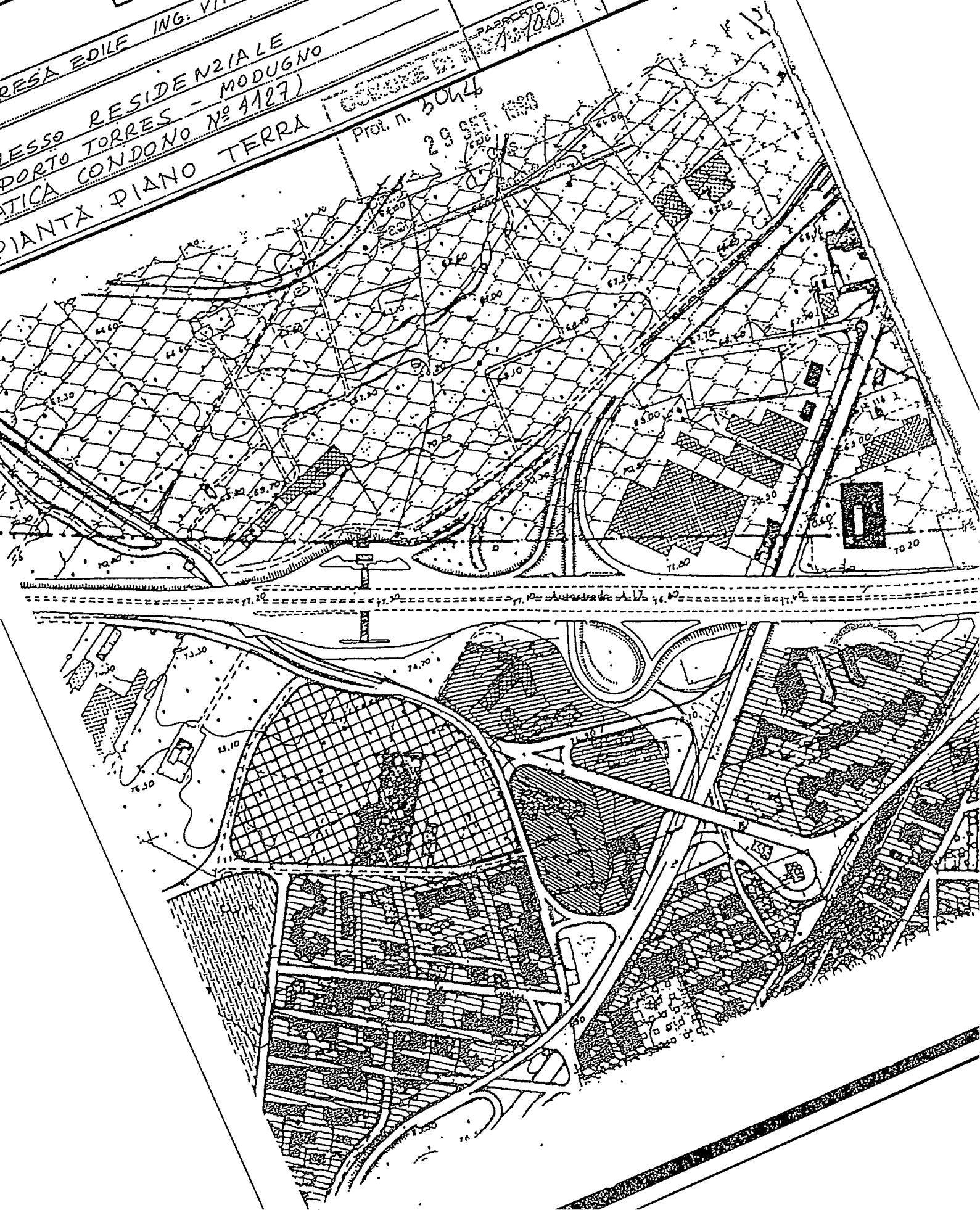


Handwritten signature

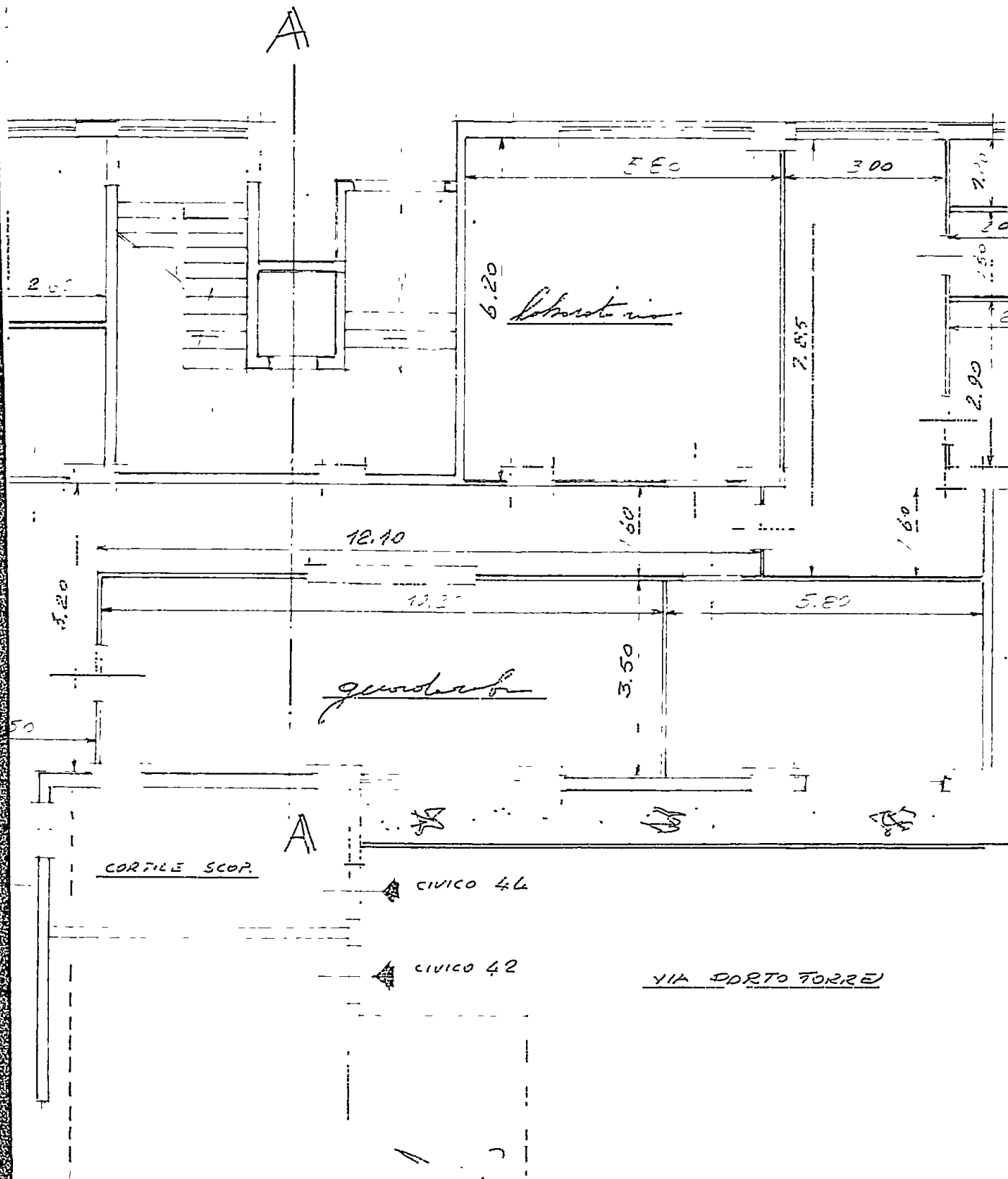
DOTT. VITO SUSCA INGEG.		AGGIORN.
DATA	03-09-98	TAVOLA
ANNO	1998	750
PROG. N°	61	
PASAPORTO		
PROF. N. 5046		

LESSO RESIDENZIALE
PORTO TORRES - MODUGNO
ATICA CONDONO N° 4127)
PIANTA PIANO TERRA

29 SET 1998



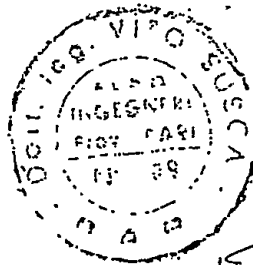
TO TORRES



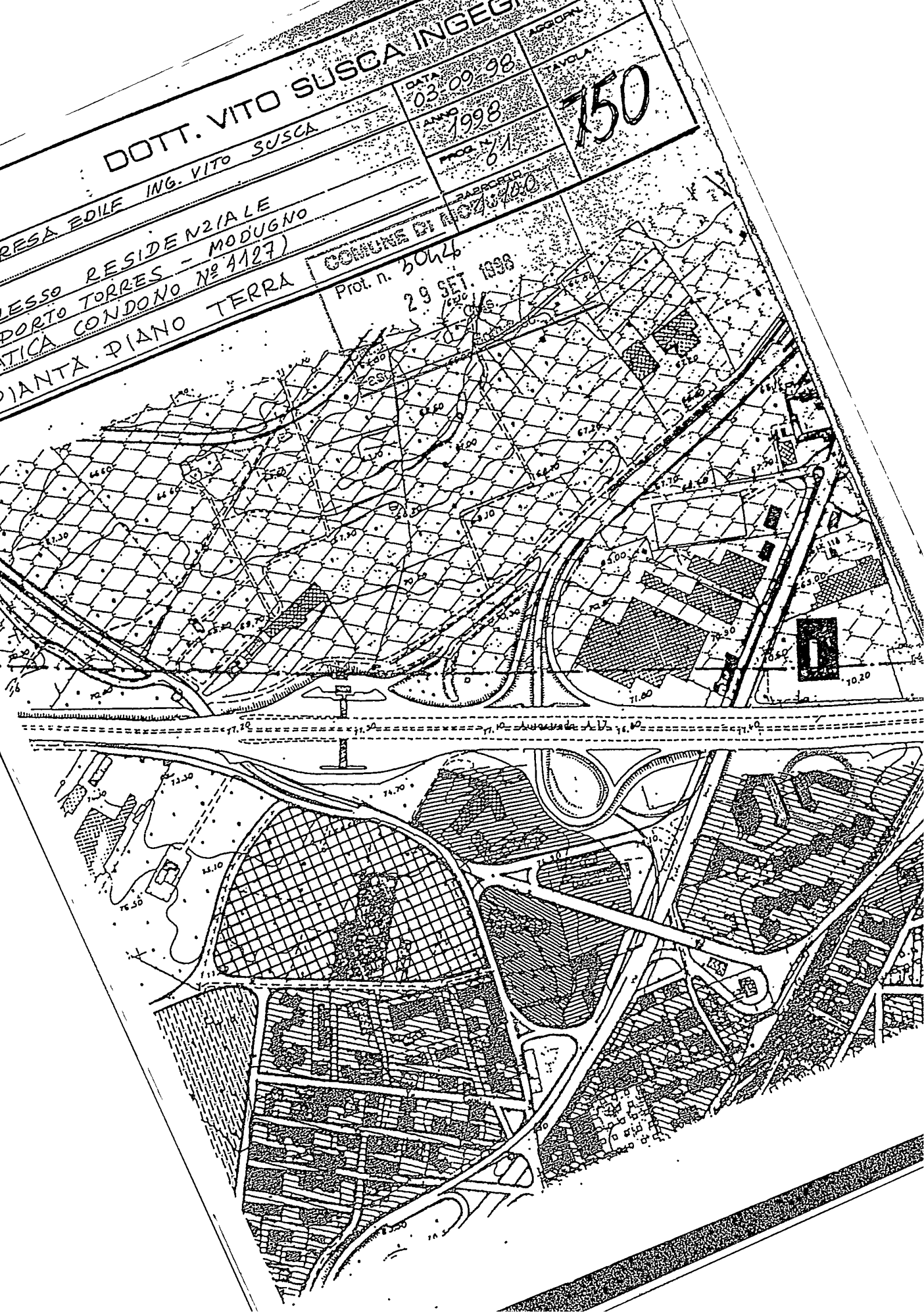
$H = 3,20$ solB $H = 3,00$ PIANO TERRA RAPP. 1:100ATTIVITA' ALBERGHIERA mq. 325,28

CORTILE SCOP.

B



Handwritten signature or initials.



DOTT. VITO SUSCA INGEG.

RESA EDILE ING. VITO SUSCA

LESSO RESIDENZIALE
PORTO TORRES - MODUGNO
ATICA CONDONO N° 4127

PIANTA PIANO TERRA

COMUNE DI NOZ
Prot. n. 5044

29 SET. 1998

DATA 03-09-98

ANNO 1998

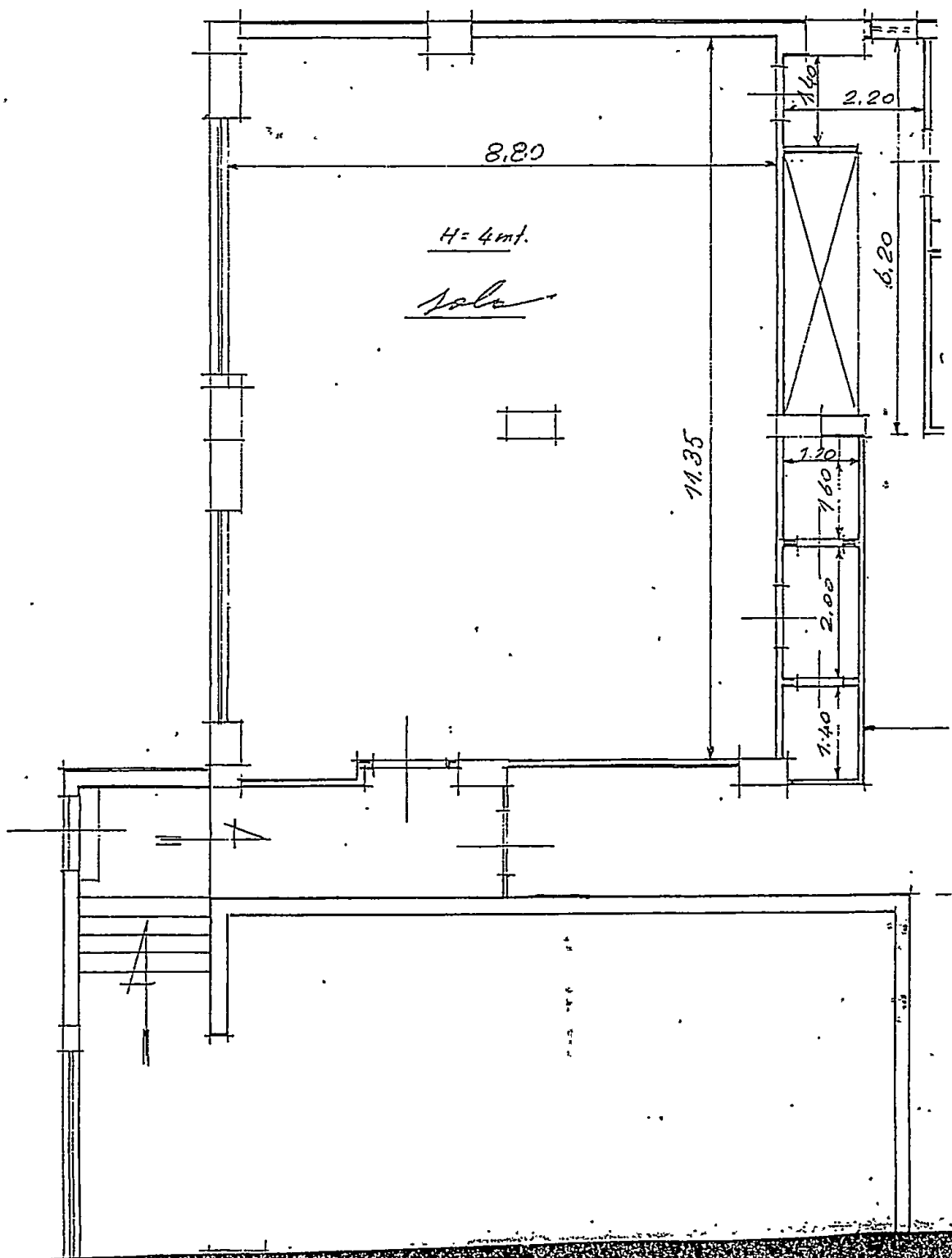
PROG. N° 61

TAVOLA

750

SABROCCO

VIA P



72
COMUNE DI MODUGNO

Ufficio Tecnico

Prot. N. 1024

Data 2 FEB. 2001

ALL. 4
Impresa Edile Ing. VITO SUSCA

c/o Grande Albergo Bari Nord ~ S.S. 96 KM. 117,650 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI

Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5326997

P.I. 00084240720

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 0006263

- 1 FEB. 2001

at. _____ Clas. _____

asc. _____ Sottofasc. _____

Spett.le

RIPARTIZIONE TECNICA
del Comune di

MODUGNO

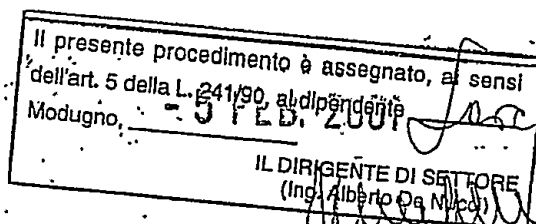
Modugno, 01.02.2001

OGGETTO: domanda di condono edilizio (L. 724/95) n. 1127 del 31.03.1995 e
successiva integrazione istruttoria del 29.09.1998.-

Il sottoscritto Ing. Vito Susca, dovendo effettuare atti notarili per
trasferimento di proprietà, sollecita il rilascio della relativa concessione in sanatoria.

Distinti saluti.

Vito Susca



SV

IMPRESA EDILE Ing. VITO SUSCA
c/o Albergo Bari Nord ~ S.S. 96 KM. 117,650 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI
Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5326997
P. I. 00084240720

ALL 5.
3931
23 APR 2001

Modugno, 20 aprile 2001

All'Ill.mo sig. Sindaco
del Comune di Modugno

Oggetto: Pratica condono n. 1127 (integrazione documenti).

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 0019853

20 APR. 2001

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. _____ Sottofasc. _____

In allegato alla presente si trasmettono:

- n. 1 copia pianta piano terra fabbricato 2 civici 72/78 tavola 760;
- n. 2 fotografie.

Distinti saluti.

[Handwritten signature]

Il presente procedimento è assegnato, ai sensi
dell'art. 5 della L. 241/90, al dipendente *[Handwritten signature]*
Modugno 24 APR. 2001
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Ing. *[Handwritten signature]*)



FABB. 2 CIVICI 72÷78

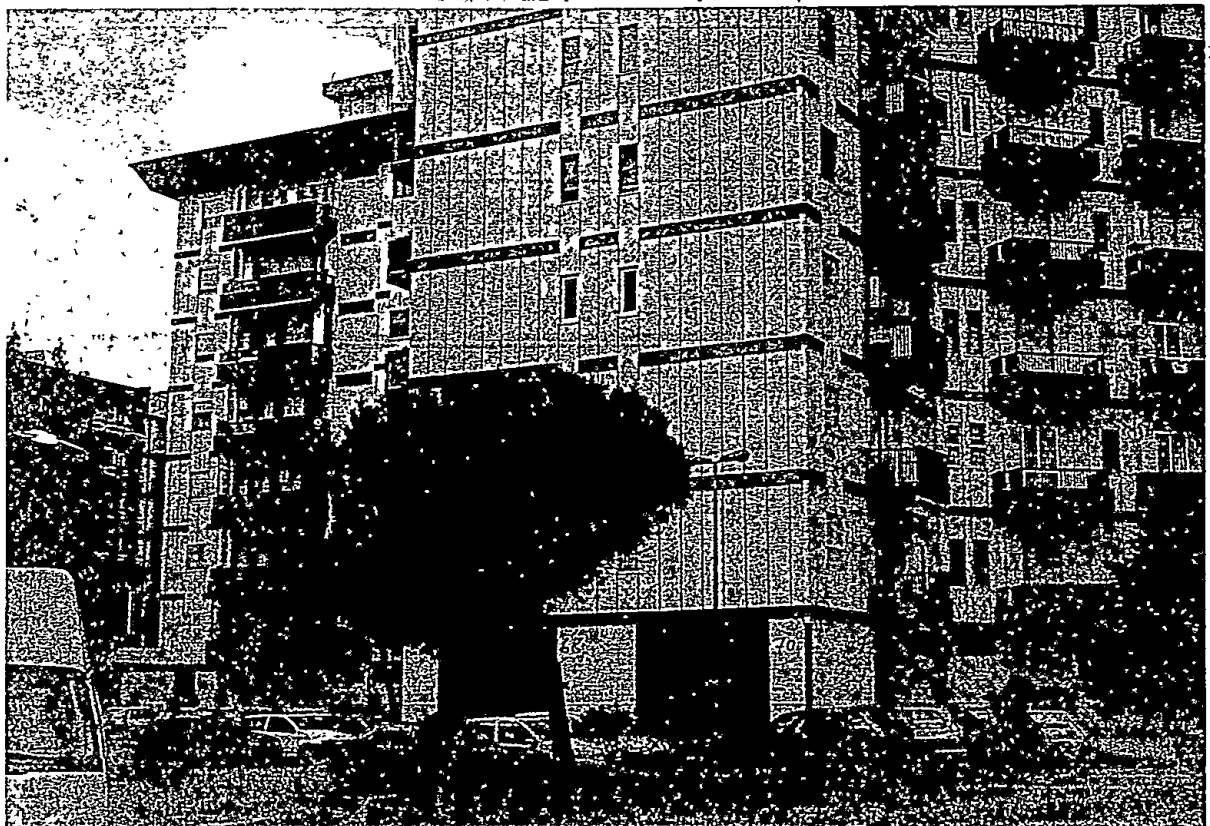
COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 254.855

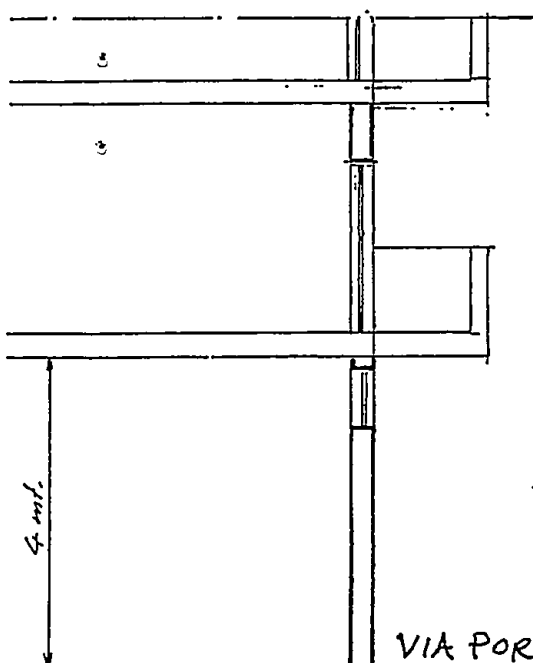
20 APR. 2001

Cat. n. 1

Clas. 1

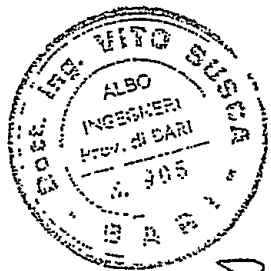


FABB. 2 CIVICI 72÷78



VIA PORTO TORRES

COMUNE DI MODUGNO
 Prot. n. 2019853
 20 APR. 2001
 Cat. _____ Clas. _____
 Fasc. _____ Sottofasc. _____

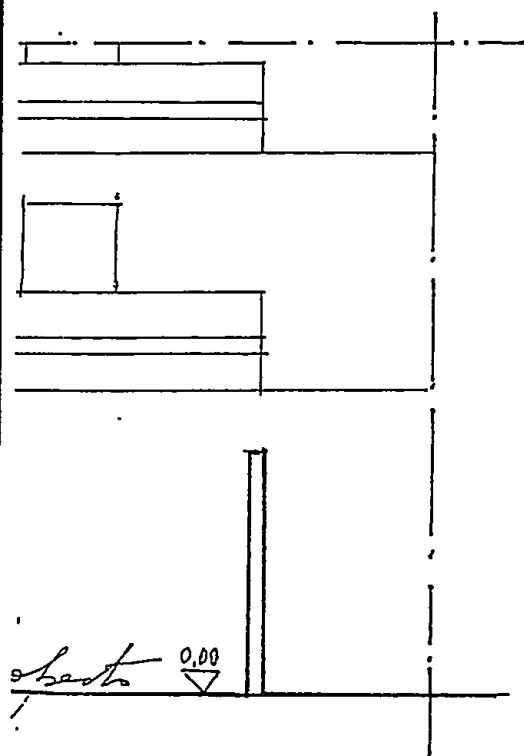


Handwritten signature

DOTT. VITO SUSCA INGEGNERE

COMMITTENTE <u>IMPRESA EDILE ING. VITO SUSCA</u>		DATA <u>10-04</u>	AGGIORN.
PROGETTO <u>COMPLESSO RESIDENZIALE - VIA PORTO TORRE)</u> <u>MODUGNO - (PRATICA CONDOMO N° 1127</u>		ANNO <u>2001</u>	TAVOLA
		PROG. N. <u>61</u>	<u>760</u>

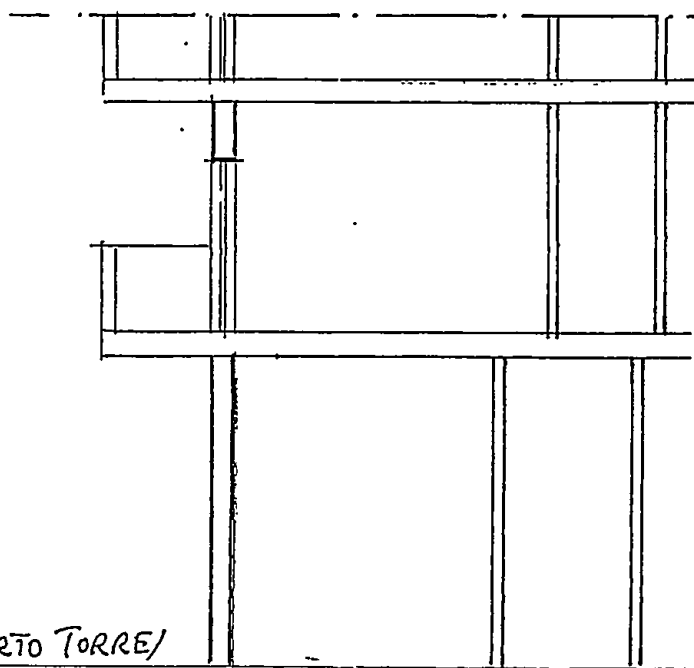
126 MODUGNO (BA)



NTO
C/ 72÷78

2°/7° PIANO

VIA PORTO TORRE/

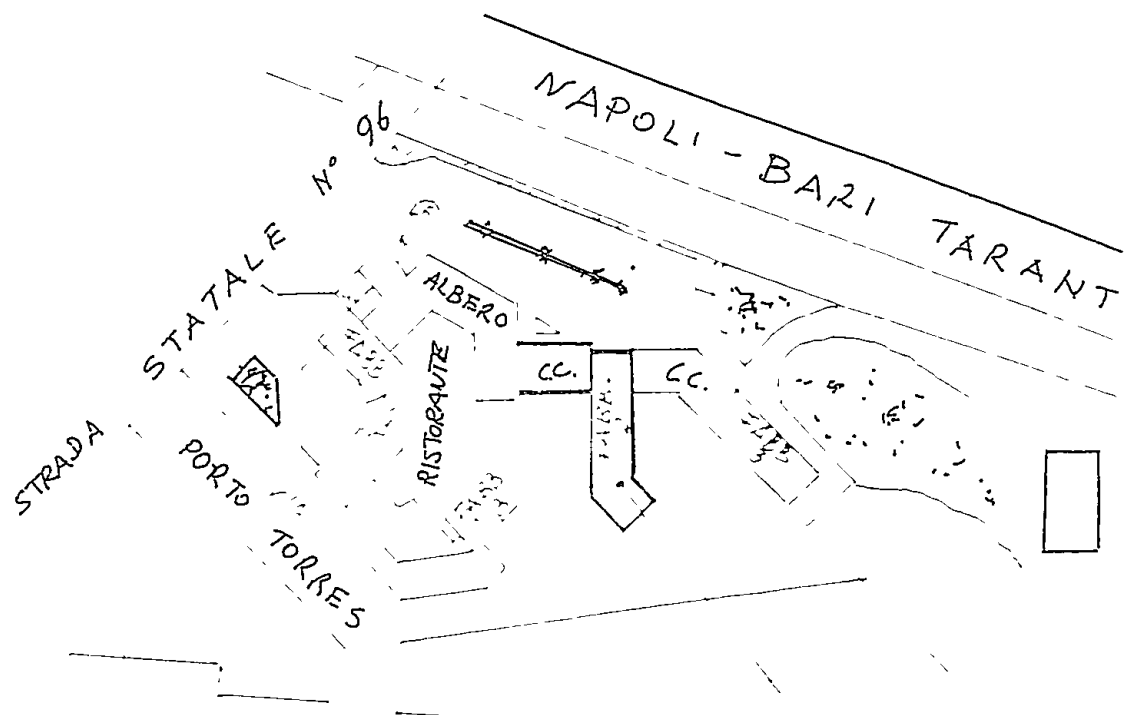


SEZ. A:A

FABB. CIVICI 72÷78



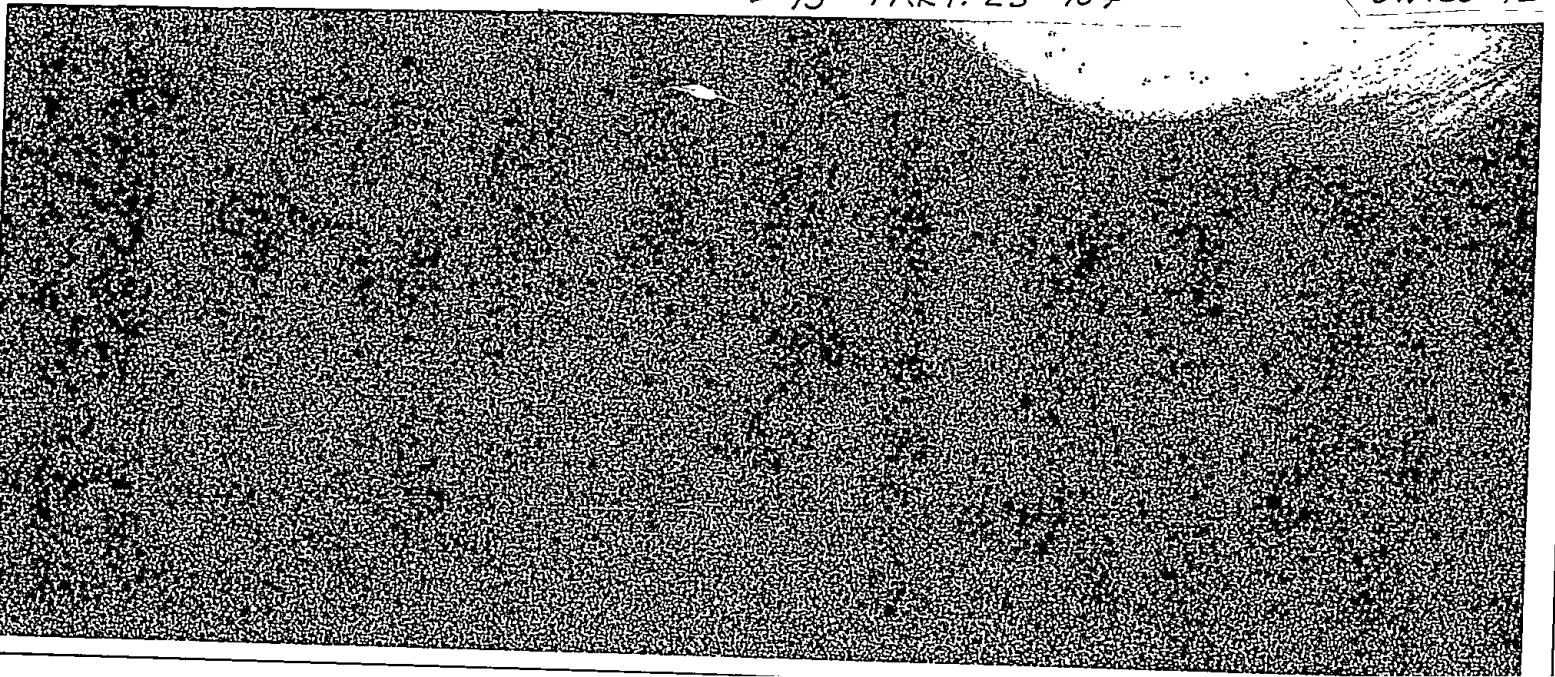
10
11
12
13
14

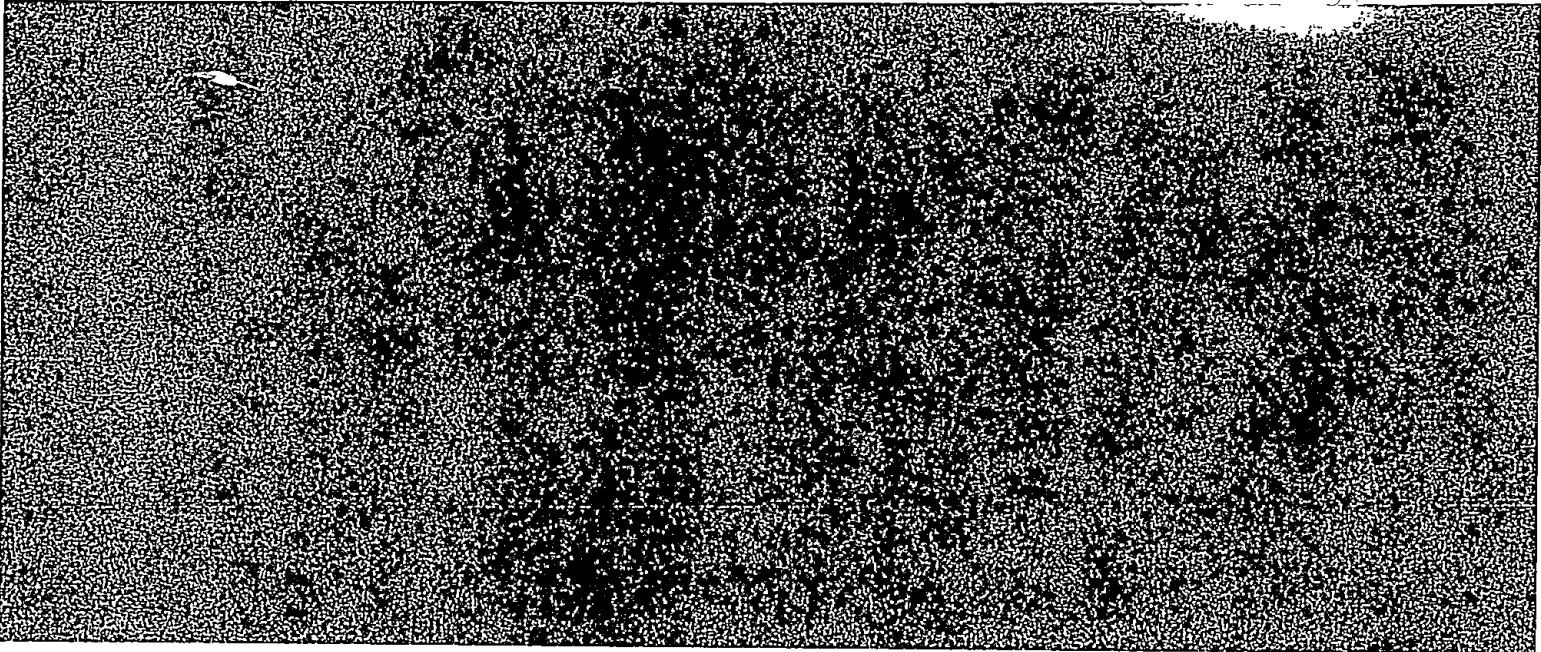
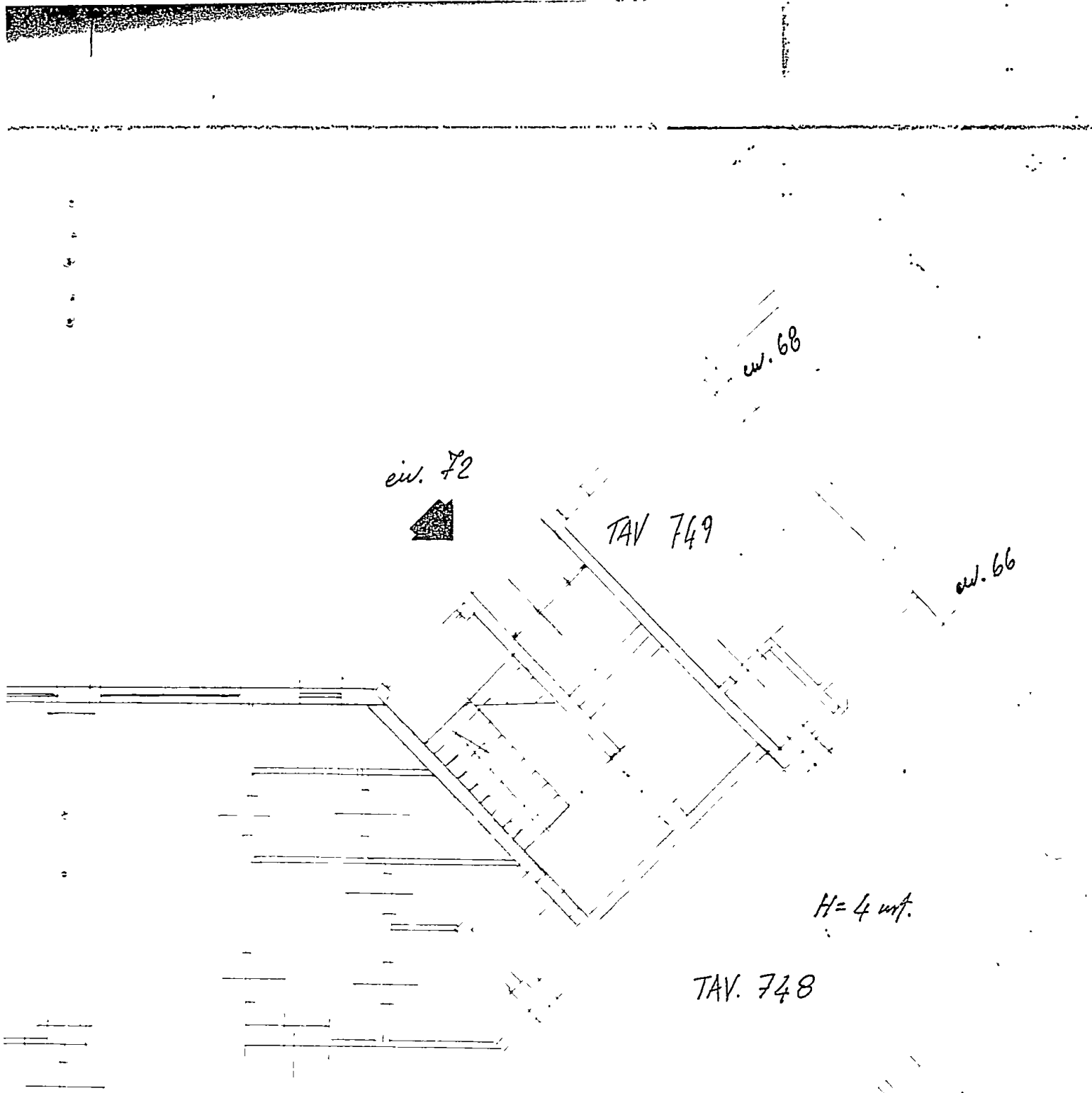


W. 64

MODUGNO
= 15 - PART. 23 - 167

CIVICO 72





TAV. 747

av. 60

LA PORTO TORRES

20/70 PIANO

10 PIANO

albergo 0.00

-1.12

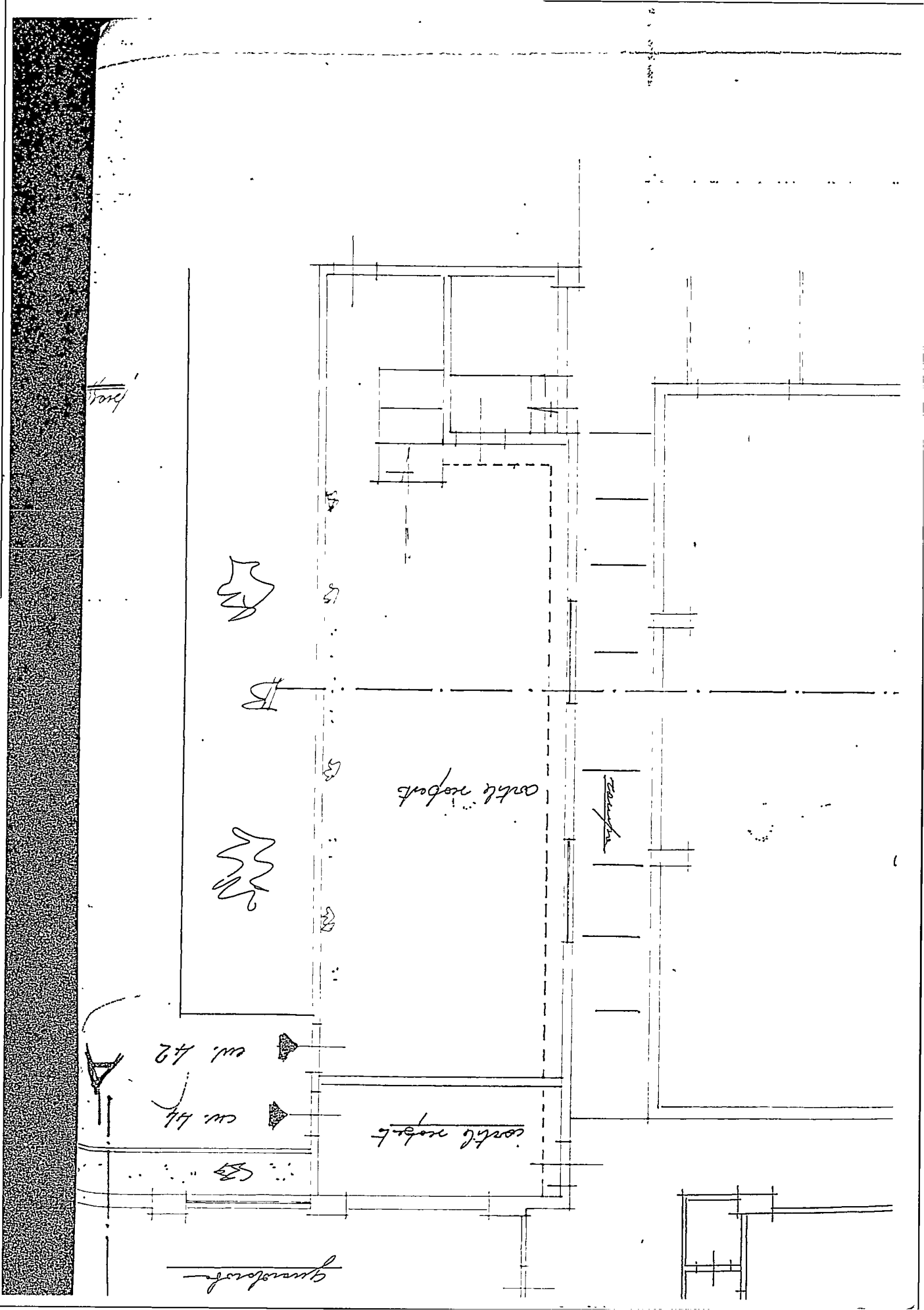
3.20

-0.96

cortina

SEZ. B: B

CORPO DI COLLEG
ALBERGO - FABB



Hand

central report

entrance

central report

cul. 42

cul. 44

garden

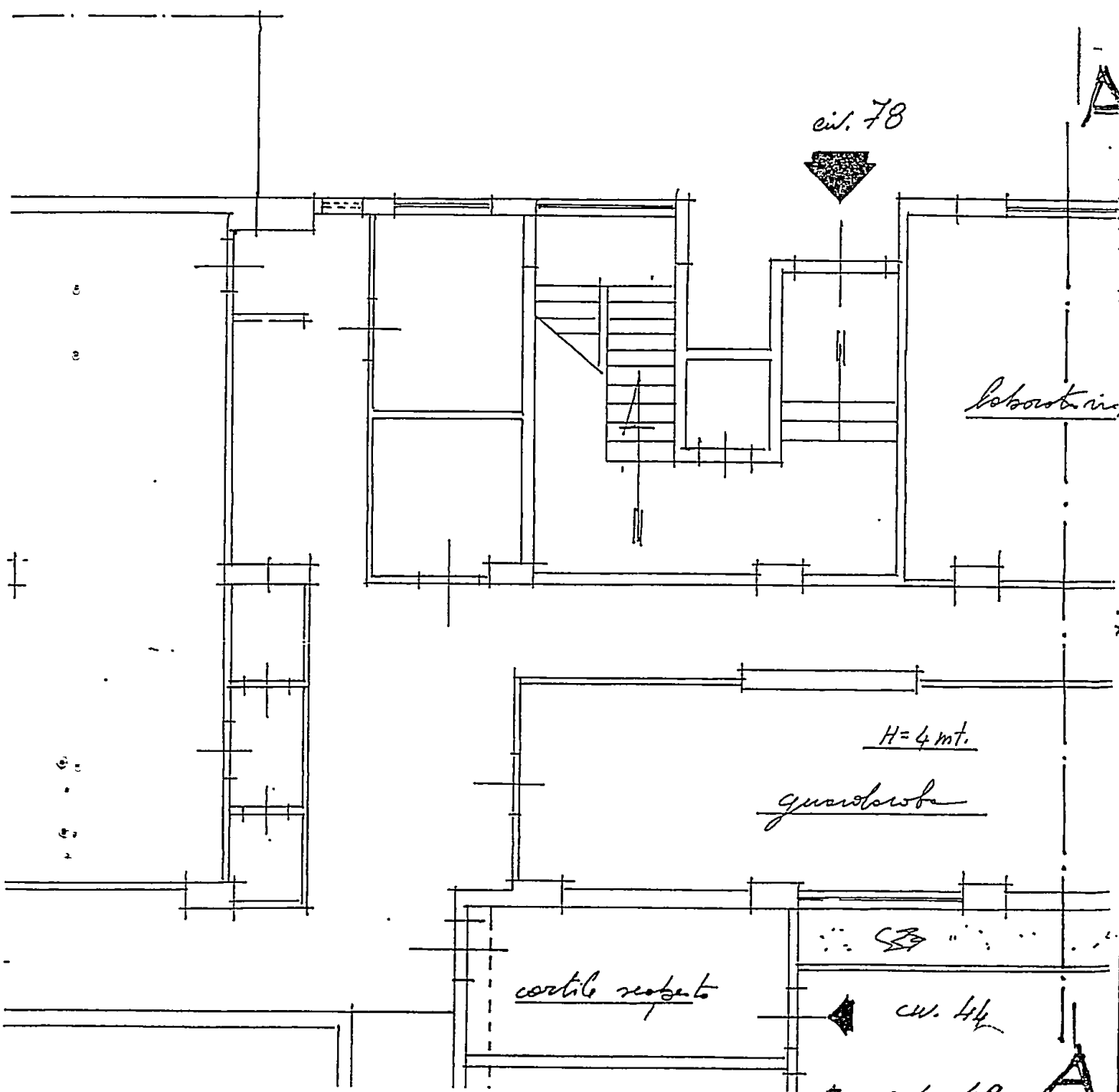
puerto albergado

H=3.

solo

B

15
14



civ. 78

laboratorio

H=4 mt.

guardiola

cortile rovente

civ. 44

1
2
3
4

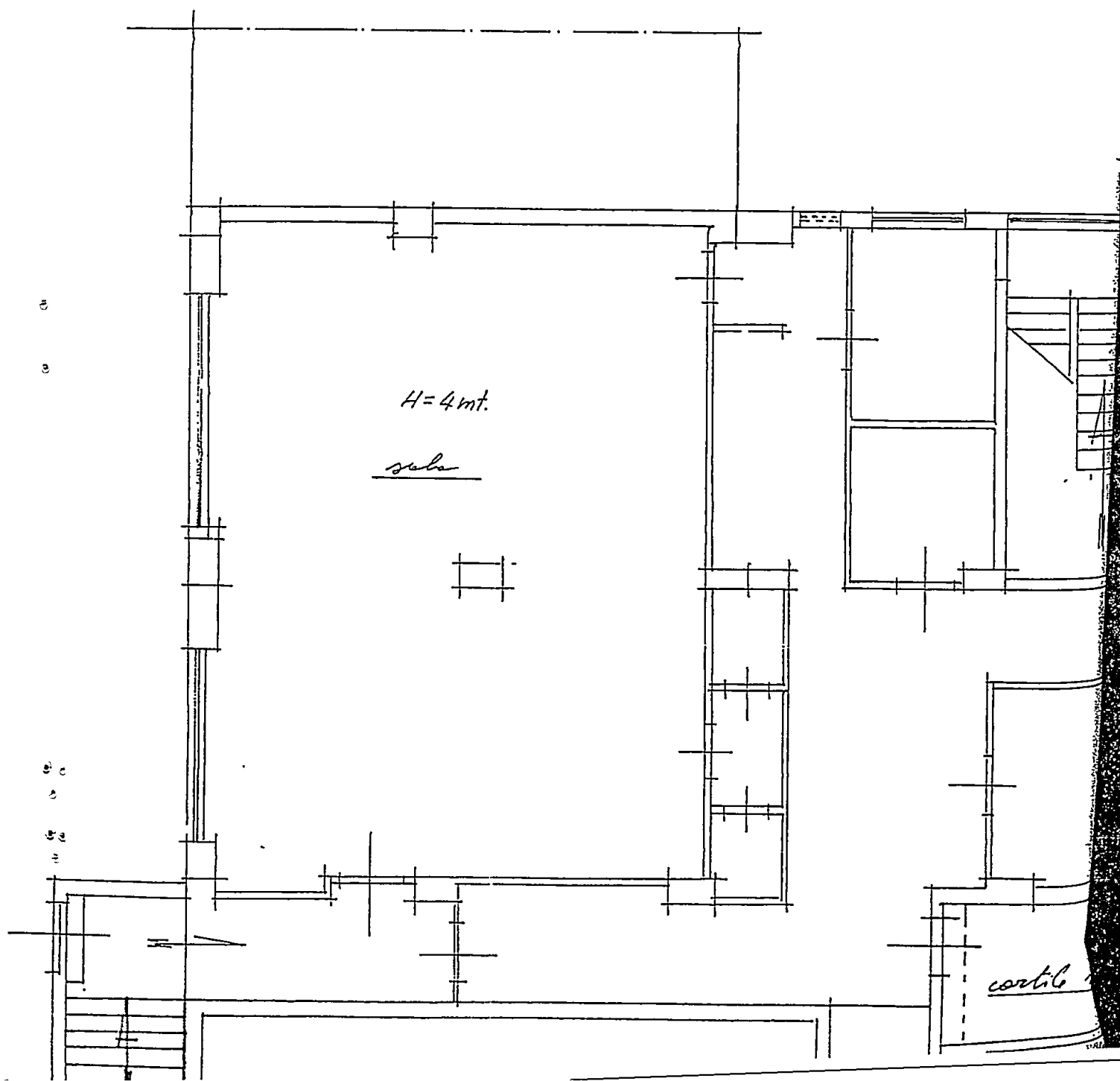
Ch
C

Ch
C
Ch
C

$H = 4 \text{ mt.}$

sala

cortile



SV

ALL. 6

IMPRESA EDILE Ing. VITO SUSCA

c/o Albergo Bari Nord ~ S.S. 96 KM. 117,850 ~ 70028 MODUGNO ~ BARI

Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5328997

P. I. 00084240720

COMUNE DI MODUGNO

Ufficio Tecnico

Prot. N. 8696

Data 1 OTT. 2001

Modugno, 28 settembre 2001

All'Ill.mo sig. Sindaco
del Comune di Modugno

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 2045 P01

28 SET. 2001

Oggetto: Pratica condono n. 1127 (integrazione documenti).

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. _____ Sottofasc. _____

In allegato alla presente si trasmette copia della denuncia di frazionamento con piantine catastali relativi ai civici 60-62\64\66\68 di via P. Torres.

Distinti saluti.

[Handwritten signature]

Il presente procedimento è assegnato, ai sensi
dell'art. 5 della L. 241/90, al dipendente *[Handwritten signature]*
Modugno, 3 OTT. 2001
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Ing. Alberto De Nucci)

MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento del Territorio

Ufficio Tecnico Erariale di BARI
Comune MODUGNO

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA

mod. D1
pag. 1

Quadro B | Denuncia di Variazione

Data di realizzazione 00/00/2001

Tipo Mappale n. del / /00 Unità a destinazione ordinaria n. 3 Unità in soppressione n. 1
speciale e particolare n. in variazione n.
Dati del C.T. Fg. Num beni comuni non censibili n. in costituzione n. 3

Causali : frazionamento per trasferimento diritti, variazione toponomastica

DOCUMENTI ALLEGATI : Mod. 1N parte I n. 1 ; Mod. 2N parte I n. ; planimetrie n. 3 ;
Mod. 1N parte II n. 3 ; Mod. 2N parte II n. ; pagine elaborato planimetrico n. ;
DISALLINEAMENTO Mod. Integrativo NO ; Preallineamento Documenti n. ;

ANNOTAZIONI:

MODELLO INTEGRATIVO

PREALLINEAMENTO

Esistono Volture presentate ma non introdotte in atti ? [NO] Volture n.
Variazioni n.
Esistono Variazioni presentate ma non introdotte in atti ? [NO] Accatastamenti n.
Unità afferenti con intestati n.
Esistono Accatastamenti presentati ma non introdotti in atti ? [NO] Unità afferenti n.

Quadro U | UNITA' IMMOBILIARI

RIFERIMENTI CATASTALI				UTILITA' COMUNI CENSIBILI				DATI DI CLASSAMENTO PROPOSTI				Mod.				
PARTITA				UTILITA'				DATI DI CLASSAMENTO				1N/2N				
R	Sez	Foglio	Numero	Sub.	p	Sez	Foglio	Numero	Sub.	Z.C	Categoria	Cl.	Vani	Superficie	Rendita	parte
													mq/mc	catastale		II
1	0270472	S	15	327	2											NO
2	0270472	C	15	327	3				1	C/1	2		37	41	1.206.200	SI
3	0270472	C	15	327	4				1	C/1	2		59	65	1.923.400	SI
4	0270472	C	15	327	5				1	C/1	2		19	23	619.400	SI

Quadro U | UNITA' IMMOBILIARI

U B I C A Z I O N E

indirizzo o codice stradale		numero civico		piano	scala	int	lotto	edif.
2	VIA PORTO TORRES	60			T			
3	VIA PORTO TORRES	62	64	66	T			
4	VIA PORTO TORRES	68			T			

0002E8A60

GNNVTI63S29A6620 17/09/01:16.20.02

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 2045901

28 SET, 2001

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. _____ Sottofasc. _____

STANDARD

[illegible]

Da compilarsi a cura del Tecnico denunciante

Il Tecnico denunciante:

ALCH. NITROCAMPHIL

DEGLI ARCHITETTI DELLA

Dott. Arch.

VITO GIROLDI

[Signature]

(*) TIPO DI INSERIMENTO IN BANCA DATI:

1. Intera denuncia in RENDITA PROPOSTA
2. Intera denuncia VALIDATA
3. Intera denuncia revisionata in CLASSAMENTO AUTOMATICO
4. Singola multa in RENDITA PROPOSTA
5. Singola multa VALIDATA
6. Singola multa revisionata in CLASSAMENTO AUTOMATICO

Il Tecnico Calasiale

(V. II Capo Sezione)

N.B. Per le unità immobiliari a destinazione speciale o particolare (categorie D ed E), nella colonna "Saggio" va riportato il saggio di fruttuosità usato per calcolare la rendita catastale.

10001 Y11H21 r11

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 8045 P01

28 SET, 2001

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. _____ Sottofasc. _____

**Barrare la cascata
interessata**



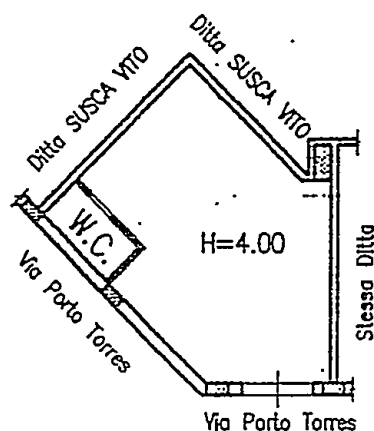
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

LIRE
200

60

Planimetria di u.i.u. in Comune di MODUGNO via VIA PORTO TORRES civ. 60

PIANTA PIANO TERRA - LOCALE COMMERCIALE



COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 20 45901

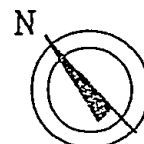
28 SET. 2001

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. _____ Sottofasc. _____

PER VARIAZIONE TOPONOMASTICA E FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DEI DIRITTI, IL FOGLIO 15
PARTICELLA 327 SUB 2 ASSUME IL NUOVO IDENTIFICATIVO FOGLIO 15 PARTICELLA 327 SUB 3

ORIENTAMENTO



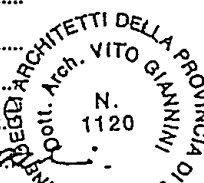
SCALA DI 1:200

Dichiarazione di N.C. ☐
Denuncia di variazione ☒

Identificativi catastali

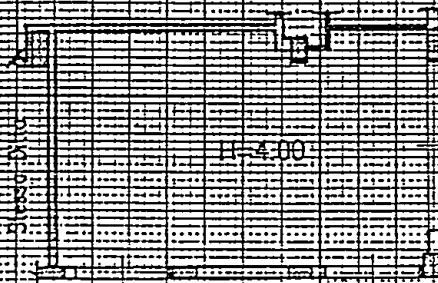
F. 15
n. 327 sub. 3Compilata dal Architetto
GIANNINI VITO (Titolo, cognome e nome)Iscritto all'albo de ARCHITETTI
della provincia di BARI n. 1120
data 17.09.2001 Firma *[Signature]*

RISERVATO ALL'UFFICIO



Planimetria di u.i.u. in Comune di MODUGNO via VIA PORTO TORRES civ. 62-64-66

PIANTA PIANO TERRA - LOCALE COMMERCIALE



Via Porto Torres

Via Porto Torres

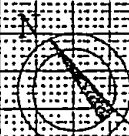
S. GIOVANNI BATTISTA

S. GIOVANNI BATTISTA

S. GIOVANNI BATTISTA

S. GIOVANNI BATTISTA

ORIENTAMENTO



SCALA 1:100

PER VARIAZIONE TOPOONOMASTICA E FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DEI DIRITTI IL FOGLIO 15
PARTICELLA 327 SUB 2 ASSUME IL NUOVO IDENTIFICATIVO FOGLIO 15 PARTICELLA 327 SUB 4Dichiarazione di N.C. ☐
Denuncia di variazione ☒

Identificativi catastali

F. 15
327 sub. 4Compilata dal Architetto
(Titolo, cognome e nome)GIANNINI VITOIscritto all'albo de ARCHITETTIdella provincia di BARI n. 1120data 17-09-2001 Firma Vito Giannini

RISERVATO ALL'UFFICIO



CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, N. 652)

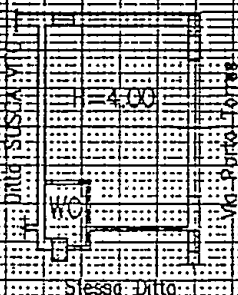
MODUGNO

VIA PORTO TORRES

68

Planimetria di u.i.u. in Comune di via civ 68

PIANTA PIANO TERRA LOCALE COMMERCIALE



Comune di MODUGNO

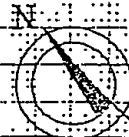
Plot. n. 0045904

28 SET 2001

Cat. Clas.

Fasc. Scritture

ORIENTAMENTO



PER VARIAZIONE TOPONOMASTICA E FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DEI DIRITTI IL FOGLIO 15
PARTICELLA 327 SUB 2 ASSUME IL NUOVO IDENTIFICATIVO FOGLIO 15 PARTICELLA 327 SUB 5

SCALA DI 1:200

ichiarazione di N.C. ☐
denuncia di variazione ☒

Identificativi catastali

15
327 sub. 5

Compilata dal Architetto
(Titolo, cognome e nome)
GIANNINI VITO

Iscritto all'albo de ARCHITETTI

della provincia di BARI n. 1120

data 17.09.2001 Firma M. Giannini



RISERVATO ALL'UFFICIO

x Commune



agenzia del
Territorio

Data : 26/09/2001

Copia per il richiedente

Ora : 9.24.31

Pagina : 1

Ufficio Provinciale di Bari

Ricevuta per richiesta di servizi catastali

Giorno : 26/09/2001		N° Richiesta : 181.414		Richiedente : GIANNINI ARCH		
Indirizzo Catastrale	Indirizzo Catastrale	Indirizzo Catastrale	Indirizzo Catastrale	Indirizzo Catastrale	Indirizzo Catastrale	
RC18	536237	150.000	3/NORMALE	886T/DP	150.000	
Totale in EURO			77,47	Totale LIRE		150.000

Elementi di individuazione: MODUGNO FG.15 PART.327 SUB.3-4-5- DOCFA N.536102

Totale per tributo in ...	LIRE	EURO
TRIBUTI SPECIALI CATASTALI 886T	150.000	77,47

Firma e Codice Operatore
MSTFNC

UFFICIO DEL TERRITORIO BARI	
26.09.2001	0536102
L'INCARICATO	



Data : 26/09/2001
Ora : 9:11:41

Ufficio del Territorio di Bari
Ricevuta di Avvenuta Denuncia di Variazione

Pag : 1 Fine

Catasto Fabbricati

Protocollo n° : 536102	Comune di MODUGNO (Codice : R1BF)	Unità a destinazione ordinaria n° 3 speciale e particolare n° - Beni Comuni non Censibili n° - Motivo della variazione: FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI, VARIAZIONE	Unità in costituzione n° 3 Unità in variazione n° - Unità in soppressione n° 1
------------------------	------------------------------------	---	--

UNITA' IMMOBILIARI

IDENTIFICATIVO							DATI DI CLASSAMENTO PROPOSTI							
Progr.	OP.	Sez.	Foglio	Numero	Sub.Prov	Sub.Def.	Ubicazione	ZC	Cat.	Cl.	Cons.	Sup.Cat.	Rendita £	Rendita €
1	S		15	327		2	VIA PORTO TORRES n.60,p. T	001	C01	2	37	41	1.206.200	622,95
2	C		15	327		3	VIA PORTO TORRES n.62,p. T	001	C01	2	59	65	1.923.400	993,35
3	C		15	327		4	VIA PORTO TORRES n.62,p. T	001	C01	2	19	23	619.400	319,89
4	C		15	327		5	VIA PORTO TORRES n.68,p. T	001	C01	2	19	23	619.400	319,89

Riservato all'Ufficio

Data 26/09/2001

Protocollo 536102

Lincaricato

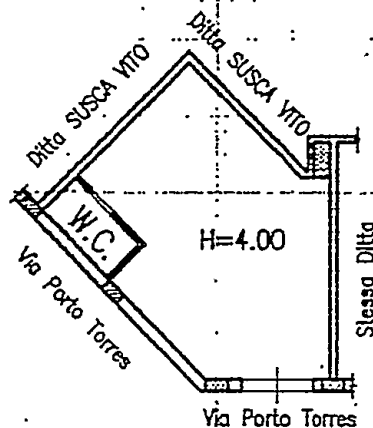
UFFICIO DEL TERRITORIO
BARI
26 SET 2001 0536102
LINCARICATO



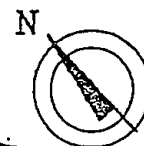
Planimetria di u.l.u. in Comune di **MODUGNO** via **VIA PORTO TORRES**

civ.

PIANTA PIANO TERRA - LOCALE COMMERCIALE



ORIENTAMENTO



PER VARIAZIONE TOPONOMASTICA E FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DEI DIRITTI AL FOGLIO 15
PARTICELLA 327 SUB 2 ASSUME IL NUOVO IDENTIFICATIVO FOGLIO 15 PARTICELLA 327 SUB 3

Dichiarazione di N.C. ☐
Denuncia di variazione ☒

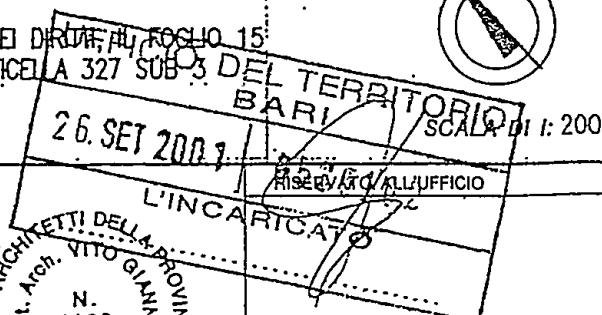
Compilata dal Architetto
GIANNINI VITO

Identificativi catastali
F. 15
n. 327 sub. 3

Iscritto all'albo de **ARCHITETTI**

della provincia di **BARI**

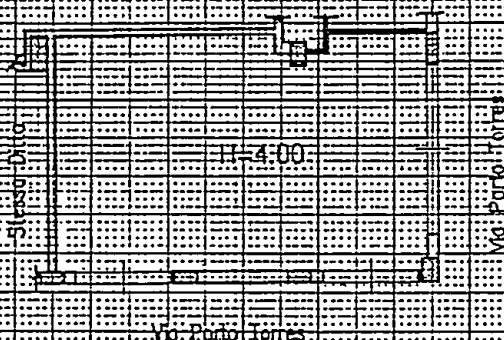
data **17-09-2001** Firma **Vito Giannini**



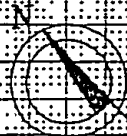


Planimetria di u.i.u. in Comune di MODUGNO via VIA PORTO TORRES civ. 62-64-E

PIANTA PIANO TERRA - LOCALI COMMERCIALI



ORIENTAMENTO



PER VARIAZIONE TOPOONOMASTICA E FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DEI DIRITTI IL FOGLIO 15
PARTICELLA 327 SUB. 2 ASSUME IL NUOVO IDENTIFICATIVO FOGLIO 15 PARTICELLA 327 SUB. 4

SCALA DEL 200

Dichiarazione di N.C. ☐
Denuncia di variazione ☒

Identificativi catastali
F.15.....
n.327..... sub.4.....

Compilata dal Architetto
(Titolo, cognome e nome)
GIANNINI VITO

Iscritto all'albo de ARCHITETTI
della provincia di BARI n. 1120
data 17-09-2001 Firma Vito Giannini

RESERVATO ALL'UFFICIO
N. 2001 5536102
N. 1120 INCARICATO
DIREZIONE DEL TERRITORIO



CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, N. 652)

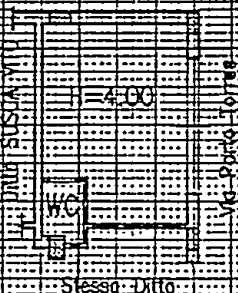
MODUGNO

VIA PORTO TORRES

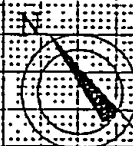
68

Planimetria di u.i.u. in Comune di via civ.

PIANTA PIANO TERRA - LOCALE COMMERCIALE



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

PER VARIAZIONE TOPOGRAFICA E FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DEI DIRITTI IL FOGLIO 15
PARTICELLA 327 SUB 2 ASSUME IL NUOVO IDENTIFICATIVO FOGLIO 15 PARTICELLA 327 SUB 5Dichiarazione di N.C. ☐
Denuncia di variazione ☒

Identificativi catastali

F. 15

n. 327 sub. 5

Compilata dal Architetto
(Titolo, cognome e nome)

GIANNINI VITO

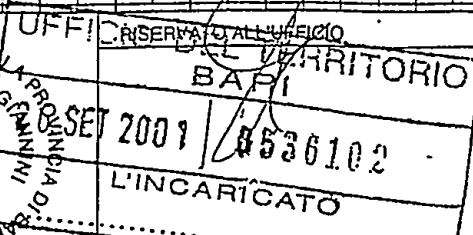
Iscritto all'albo de..... ARCHITETTI

della provincia di BARI

1120

data 17.09.2001 Firma

Vito Giannini



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(D.P.R. 20/10/1998 N°403 ART.2COMMA 1)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE ED IN CARTA SEMPLICE

Il/la sottoscritto/a VITO SUCCA C.F. ESC V7130F30C975L
Nato/a a CONVERSANO il 30-05-1930
Residente in MODULANO alla via/p.zza PORTO TORRE n. 4

DICHIARA

COMUNE DI MODULANO	
2.3 SETTORE ULT.2	
Prot. N.	14039
- 8 APR 2004	
Cat.	Cias.
Fasc.	Soitofasc.

a) di essere

☐ Proprietario/a

☐ Comproprietario/a unitamente a

☐ Legale rappresentante della ditta

☒ Soggetto interessato in quanto

dell'immobile sito in via PORTO TORRE 4/2 distinto
nel N.C.E.U. -C.T. al foglio....., particella..... sub.....relativamente al quale è stata
presentata istanza di condono e avviata PRATICA n° 1127

- Che quanto dichiarato nella istanza di condono edilizio n° 1127 è stato reso ai sensi dell'art. 4 della
L. n.15/1968.

b) ☒ Di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice
penale (art.39comma1, L.23/12/1994, n.724 e successive modifiche ed integrazioni),

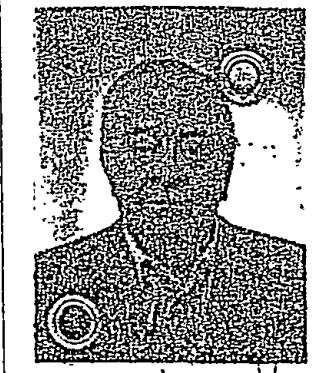
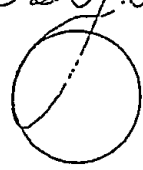
c) Di essere lavoratore ☐ autonomo ☐ dipendente e che il reddito percepito dal nucleo familiare, ai
fini IRPEF, per l'anno 1993 è stato di £.....in lettere
(.....)

d) Che alla data del 01/01/1995 il sottoscritto aveva residenza in alla
via/piazzan.

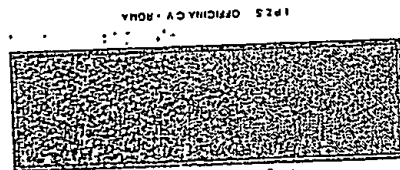
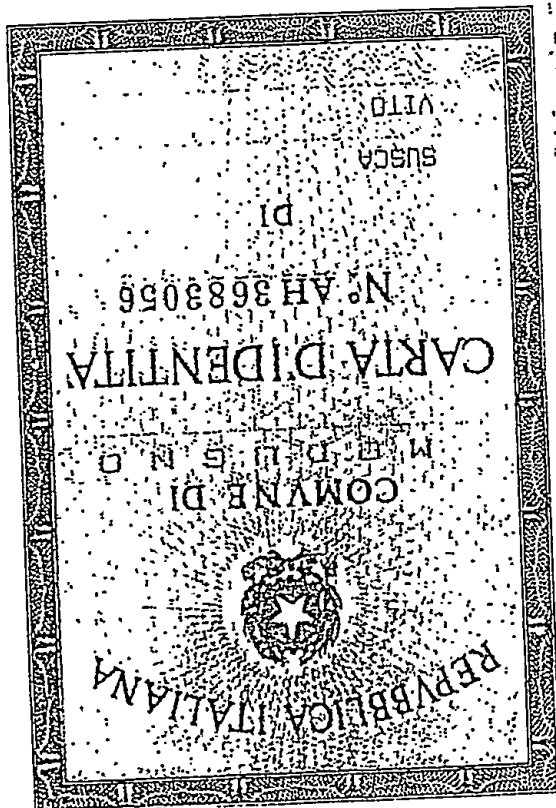
e) Che il proprio nucleo familiare, alla data del 01/01/1995, risultava essere composto da:

- 1) in qualità di:
- 2) in qualità di:
- 3) in qualità di:
- 4) in qualità di:
- 5) in qualità di:
- 6) in qualità di:
- 7) in qualità di:
- 8) in qualità di:
- 9) in qualità di:

Cognome...SUSCA.....
 Nome...VITO.....
 nato il.....30/05/1930.....
 (atto n.....217.. P.....I.. S.....)
 a...CONVERSANO.....(.....BA.....)
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....MODUGNO.....
 Via.....PORTO TORRES, 4.....
 Stato civile.....CONIUGATO.....
 Professione.....INGEGNERE PENSIONATO.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....1,62.....
 Capelli.....BRIZZOLATI.....
 Occhi.....CERVINI.....
 Segni particolari.....
 RISCOSSI E.....5,42.....


 Firma del titolare.....
 Modugno.....li.....23/07/2003.....
 L'INCARICATO DAL SINDACO
 Imprinta del dito indice sinistro.....


COMUNE DI MODUGNO
 2° - 3° SETTORE U.T.C.
 Prot. N. 49034
 - 8 APR 2004
 Cat.....Clas.....
 Fasc.....Sottofasc.....



AH 3683056

SCADE IL 23/07/2008

ALL - 8

VS

IMPRESA EDILE Ing. VITO SUSCA
c/o Albergo Bari Nord ~ S.S. 96 KM. 117,650 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI
Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5326997

Spett.le Ufficio Tecnico
del Comune di Modugno
II ° Settore Urbanistica
Edilizia Privata

Modugno, 22 nov. 2007

COMUNE DI MODUGNO
2° SETTORE URBANISTICO
Prot. N. 0057519
22 NOV. 2007
Cat. _____ Clas. _____
Sottosc. _____

OGGETTO: Sanatoria di opere abusive. Condono edilizio ai sensi della legge
n. 724/94.
Pratica n. 1127 del 31/03/1995 prot. n. 10712/3004.

In riferimento alla pratica di condono in oggetto, si precisa che detta pratica riguarda i numeri civici 42 - 44 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 di Via Porto Torres in Modugno.

Con la presente se ne sollecita la definizione.

Distinti saluti.

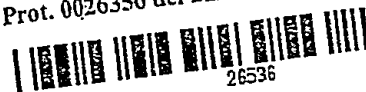
ing. Vito Susca

[Handwritten signature]

Il presente procedimento è assegnato, ai sensi
dell'art. 5 della L. 241/90, al personale
Modugno, _____
IL DIRIGENTE DI SETTORE
IL RESPONSABILE S.U.E.
(*com. Francesco Lofano*)

ALL-9

CITTA' DI MODUGNO - IPA C_F262
PROTOCOLLO URBANISTICA
Prot. 0026356 del 21/05/2013



Ing. Vito Susca
Via Porto Torres, 4
MODUGNO
Tel. 080/5326325

Spett.le Ufficio Tecnico
del Comune di Modugno
II° settore Urbanistica
Edilizia Privata

Modugno, 23 maggio 2013.

OGGETTO: Sanatoria di opere abusive.
Condono edilizio ai sensi della legge n. 724/94
Pratica n. 1.127 del 31/03/1.995 prot. n. 10712/3032.

In riferimento alla pratica in oggetto, se ne sollecita ancora una volta la definizione, avendo ottemperato a tutti gli adempimenti istruttori, indicati nella vostra richiesta del 30/06/1.998.

*Allegati: copia richiesta documentazione integrativa
Copia primo sollecito del 22/11/2.007.*

Distinti saluti

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Federico]
[Handwritten signature: Galli/Longo]
[Handwritten signature: Velasco]

VS

IMPRESA EDILE - Ing. VITO SUSCA

- c/o. Albergo Bari. Nord ~ S.S. 98 KM. 117,650 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI

Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5326997

COMUNE DI MODUGNO
2°-3° SETTORE U.T.C.
Prot. N. 90.57521
22 NOV. 2007
Cst. _____ Cias. _____
Sottofasc.

Spett.le Ufficio Tecnico
del Comune di Modugno
II ° Settore Urbanistica
Edilizia Privata

COMUNE DI MODUGNO
2°-3° SETTORE U.T.C.
Prot. N. 90.57521
22 NOV. 2007
Cst. _____ Cias. _____
Sottofasc.

Modugno, 22 nov. 2007

OGGETTO: Sanatoria di opere abusive. Condono edilizio ai sensi della legge
n. 724/94.

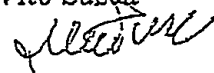
Pratica n. 1127 del 31/03/1995 prot. n. 10712/3004.

In riferimento alla pratica di condono in oggetto, si precisa che detta pratica riguarda i numeri civici 42 - 44 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 di Via Porto Torres in Modugno.

Con la presente se ne sollecita la definizione.

Distinti saluti.

ing. Vito Susca





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

44/78

Prot. n. 20356/10905

Modugno, li 30 6 1998

RACCOMANDATA - A.R.

Spett.le
SUSCA VITO
VIA PORTO TORRES, 4
70026 MODUGNO

BA

Oggetto: Richiesta documentazione integrativa per istruttoria domanda di condono edilizio ai sensi della legge 724/94.
Pratica n. 1127 del 31/03/95 prot. n. 10712/3004

Con riferimento alla pratica di cui all'oggetto, l'Ufficio scrivente ha rilevato che per ulteriori adempimenti istruttori, necessita acquisire la sottoelencata documentazione:

- 1) Planimetria dei luoghi in scala 1:500 riportante le proprietà finitime, stralcio catastale, stralcio di Piano di Fabbricazione e stralcio di P.R.G. con esatta localizzazione dell'opera.
- 2) Elaborato grafico in tre copie opportunamente quotato in scala 1:100 riportante la pianta, i prospetti e le sezioni significative dell'immobile oggetto di condono edilizio, con specificazione della destinazione d'uso dei singoli vani.
- 3) Prova dell'avvenuto accatastamento dell'opera abusiva.
- 4) Dichiarazione resa dall'istante ai sensi dell'art. 4 della legge 4/01/1968, n. 15 relativa alla descrizione delle opere.
- 5) Perizia giurata sulla consistenza dimensionale e lo stato delle opere ai sensi dell'art. 35 comma 3° lett. b) della legge n. 47/85.
- 6) Certificazione redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione, attestante l'idoneità statica delle opere eseguite: "per volumi maggiori di 450 mc".
- 7) Dichiarazione resa dall'istante ai sensi dell'art. 4 della legge 4/01/1968 n. 15, attestante che il richiedente o chi ha posto in essere le opere abusive, non ha subito condanne nè ha procedimenti penali in corso per reati di cui agli artt. 416/bis, 648/bis, 648/ter del Codice Penale.
- 8) Titolo di proprietà dell'immobile.

q) due uscite da bello da 20.000
L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTA' DI DETERMINARE ONERI CONCESSIONARI E OBLAZIONE APPENA IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE GRAFICA RICHIESTA
Oblazione ed oneri concessori determinati dall'Ufficio sulla scorta della documentazione allegata all'istruttoria:

SALDO OBLAZIONE:

SALDO ONERI CONCESSIONARI:

Tali valori andranno attualizzati alla data di versamento effettivo da parte dell'istante con rispettivamente interessi legali e



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

di mora.

Si specifica che eventuali richieste di riduzione in istanza non sono state avallate per carenza di documentazione. Ad integrazione documentale avvenuta, si provvederà alla applicazione di dette riduzioni, se congruenti al caso di specie.

La S.V. dovrà produrre la suddetta documentazione, in competente bollo, ove richiesta, con apposita nota di trasmissione entro e non oltre gg. NOVANTA dalla data di notifica della presente, con avvertenza che in mancanza si adotteranno i provvedimenti previsti dalla legge 47/85 e sue successive modifiche ed integrazioni (art. comma 37 lettera d) legge 23/12/1996, n. 662).

In particolare in caso di mancata corresponsione degli oneri concessori, si adotteranno le sanzioni previste dall'art. 3 ex legge 47/85.

Si informa che la mancata trasmissione dei documenti richiesti comporta l'interruzione dei termini così come previsti dalla vigente normativa.

Si avvisa inoltre che la documentazione, di cui sopra potrà essere depositata presso la Ripartizione Tecnica ESCLUSIVAMENTE il martedì (dalla ore 9.00 alle ore 11.00), il giovedì (dalle ore 16.30 alle ore 18.30) e il venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 11.00).

N.B. La presente richiesta essendo finalizzata all'acquisizione di ogni elemento utile alla istruttoria della pratica di condono di cui all'oggetto, non è da ritenersi esaustiva di eventuale ulteriore integrazioni a richiedersi, anche in ordine ai conguagli per oblazione ed oneri concessori.

Cordiali saluti.

IL CAPO DEL I° SETTORE
INGEGNERE DIRIGENTE

(Ing. Alberto De Muro)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
IL TECNICO UFFICIALE
(Geom. Francesco Lazzarino)

ALL-10

CITTA' DI MODUGNO - IPA C_F262
PROTOCOLLO URBANISTICA
Prot. 0032487 del 24/06/2013



CITTÀ DI MODUGNO
Provincia di Bari

IV SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Sportello Unico Edilizia

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805354841 - fax +390805865343

N. istanza 1127/95

ALLA RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO
(Dott.ssa Christiana ANGLANA)

OGGETTO: Domanda di condono n. 1127/95 del 31/03/1995, in atti prot. n.10712/3004 del 31/03/1995, dalla Ditta SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - nella qualità di costruttore, degli immobili siti in:

- Via Porto Torres, 42,
- Via Porto Torres 44,
- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 - locale commerciale;

Proposta di provvedimento conclusivo.

VISTA la domanda in oggetto, comprendente:

- n. 2 fotografie;
- attestazione versamento oblazione di £. 5.000.000 su c/c n. 255000 del 31/03/1995;
- attestazione versamento oneri di £. 1.554.462 su c/c n. 18318709 del 31/03/1995;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.4 L. n.15 del 4/01/1968, riportante in particolare:
"... omissis ... DICHIARA: che gli abusi rientrano nella tipologia n. 4 e sono consistiti nelle seguenti opere:
- al piano scantinato, regolarmente assentito sono state ricavate diverse unità immobiliari, regolarmente accatastate in occasione delle varie compravendite. Le unità hanno gli accessi in quota con le strade circostanti, cosa che ha determinato un cambiamento d'uso. Alcune di queste unità sono utilizzate dall'Albero Bari Nord per deposito biancheria, officina, una piccola sala riunioni, una camera per il personale con i relativi servizi;
- i lavori furono eseguiti prima del 29/01/1977. ... omissis ...";

VISTA la comunicazione di questo Ufficio del 30/06/1998 prot. n. 20354/4090 UT, richiedente documentazione integrativa;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 29/09/1998 prot. n. 30426/6111 UT, comprendente:

- 1) n. 3 copie delle unità immobiliari da condonare, tavv. 747, 748, 749 e 750 per un totale di mq 438 mq;
- 2) n. 2 copie delle relative piantine catastali;
- 3) n. 1 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.4 L. n.15 del 4/01/1968;
- 4) n. 1 perizia giurata;
- 5) n. 1 certificato di idoneità statica;
- 6) n. 1 fotocopia del titolo di proprietà del suolo;
- 7) n. 2 marche da bollo da £. 20.000;
- 8) n. 1 fotocopia della Licenza di costruzione del 31/08/1968 (Mastrolonardo Giuseppe e Lucia);
- 9) n. 1 fotocopia del certificato di abitabilità (SUSCA Vito);
- 10) n. 1 fotocopia del certificato d'uso (Prefettura di Bari);
- 11) n. 1 fotocopia della relazione di collaudo (arch. Francesco Scordia);

VISTA l'integrazione pervenuta in data 28/09/2001 prot. n. 45901/8496 UT, comprendente n. 2 copie delle piante catastali dei locali di:

- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 - locale commerciale;

VISTA la richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, in atti al n. 6263/1024 UT del 01/02/2001;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 20/04/2001 prot. n. 19853/3931 UT, comprendente:

- n. 1 copia pianta piano terra fabbricato 2 civici 72/78 tavola 760;
- n. 2 fotografie;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 05/04/2004 prot. n. 18239, comprendente n. 2 copie delle piante catastali del 17/12/1986 prot. 715/C del UTE Bari;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 08/04/2004 prot. n. 19039, comprendente dichiarazione sostitutiva di certificazione con copia di documento d'identità, inerente:

- l'assenza di carichi pendenti;
- l'epoca di realizzazione (29/01/1977);

VISTA l'integrazione pervenuta in data 22/11/2007 prot. n. 57519, con richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, con precisazione della numerazione civica: 42 - 44 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 di Via Porto Torres di Modugno;

VISTA la richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, in atti al n. 26356 del 21/05/2013, con rassegnazione della pratica allo scrivente;

VERIFICATE le somme versate a titolo di oblazione ed oneri concessori;

VISTO che le opere oggetto della istanza di sanatoria non rientrano nei casi ostativi al rilascio della sanatoria di cui agli artt. 32 e 33 della legge 28-02-1985, n. 47;

Lo scrivente espone quanto segue:

Così come sottoscritto nella Perizia Giurata sulle Dimensioni e sullo Stato delle Opere Abusive (L.724/94), in atti al n. 30426 del 29/09/1998, a firma dell'ing. Susca Vito, la domanda di condono tratta di:

- locale sottostante l'intero fabbricato in Via Porto Torres, 72-78 ... diviso in quattro unità immobiliari, con gli accessi diretti dai numeri civici 44-60-62-64-66-68;
- unità immobiliare con accesso dal civico 44: sala riunione, un locale per deposito biancheria, un laboratorio, ed una camera con servizi. Detta unità fa parte dell'albergo ed ha una superficie di mq 325,28 mq regolarmente accatastata il 17/12/1986 prot. 715/C del UTE Bari fg. 15 p.la 23 sub 138)

(attualmente subalterno soppresso il 13/09/2001 che ha originato:

- fg. 15 p.la 23 sub 143/p.la 327 sub. 1 cat. D/2 Via Porto Torres n. 34 n. 40 n. 42, T-1-2-3, Via Paolo Marzi n. 2 piano: 4-5-6-7-8-9);
- fg. 15 p.la 23 sub. 1 cat. C/2 Via Porto Torres n. 63 n. 65 piano T scala D mq 123;
- fg. 15 p.la 23 sub. 2 cat. C/2 Via Porto Torres n. 69 n. 71 piano T scala D mq 161).
- unità immobiliari con accesso dai civici 60 (62-64-66) e 68 sono rispettivamente di 33,40 mq (civ. 60), 59,08 mq (civ. 62-64-66), e 20,24 mq (civ. 68). Dette unità furono ottenute da frazionamento del locale regolarmente accatastato in data 7/12/1977. ...

- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 - locale commerciale;

(attualmente passati in proprietà al sig. SAVOIA Francesco nato a BARI il 05/06/1930 c.f.: SVAFNC30H05A662U).

Pertanto in considerazione che per le opere di cui si chiede il condono sono state realizzate in difformità dalla L.E. del 31/08/1968 e della successiva variante del 30/01/1970, ma senza aumento di superfici e/o di volume, ma riconducibili alla ristrutturazione edilizia

in quanto locali oggetto di frazionamento e cambi d'uso, si ritiene assentibile l'applicazione della Tip. 4 della L. 724/94 come richiesto, che prevede la corresponsione della sanzione forfettaria di £.5.000.000 (già versate in data 31/03/1995).

Relativamente alla corresponsione degli oneri, come in premessa detto, la parte ha corrisposto la somma di £. 1.554.462 (già versate in data 31/03/1995), non meglio quantificata.

In considerazione della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 6 febbraio 1989, n.142, e precisamente l'art. 7, si chiede alla Responsabile del Servizio in indirizzo, se esistono i presupposti per la richiesta del saldo oneri, in virtù del fatto che questo Ufficio era nella condizione di quantificare le somme dovute per il contributo di concessione sin dal 20/04/2001, data in cui sono stati presentati i grafici con la quantificazione delle superfici.

Se è del caso si descrive di seguito l'eventuale determinazione degli importi dovuti (Zona di completamento B/2 nel P. di F. vigente al 31/03/1994 - indice 2,50 mc/mq - ristrutturazione):

- U.P.	£. 4.587 x 438,00 mq = £. 2.009.106
- U.S.	£. 11.110 x 438,00 mq = £. 4.866.180
- C.C.	£. 12.500 x 438,00 mq = £. 5.475.000
- Sommano	£. 12.350.286
- Acconto versato 31/03/95	£. 1.554.462
- Differenza	£. 10.795.824 (€ 5.576,00)
- Interessi legali dal 01/04/95 al 20/04/2001	(€ 1.871,40)
CONGUAGLIO	€ 7.447,40

Pertanto si esprime parere favorevole al rilascio della concessione in sanatoria di che trattasi e trasmette la pratica alla Vostra attenzione per l'adozione del provvedimento finale.

Modugno li 21/6/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Giovanni Longo)

Parere Responsabile del Servizio:
(Dott.ssa Christiana ANGLANA)

Copia

ALL - M



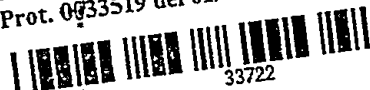
CITTÀ DI MODUGNO

Provincia di Bari

IV SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Sportello Unico Edilizia

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805354841 - fax +390805865343

CITTA' DI MODUGNO - IPA C_F262
PROTOCOLLO URBANISTICA
Prot. 0633519 del 01/07/2013



N. istanza 1127/95
RACCOMANDATA A.R.

Ing. SUSCA Vito
Via Porto Torres, 4
70026 Modugno (Bari)

Oggetto: Sanatoria di opere abusive istanza n. 1127/95, in atti prot. n. 10712 del 31/03/1995, intestata alla Ditta: Ing. SUSCA Vito residente/domiciliato/a in Modugno Via Porto Torres, 4.
Provvedimento.

Al fine del rilascio della sanatoria edilizia, occorre che venga depositata - all'Ufficio Protocollo sito al piano secondo dell'Ufficio Tecnico alla via Rossini, 49 - la seguente documentazione :

- attestazione di avvenuto saldo del contributo di costruzione - da effettuare su c.c.p. n. 18318709 intestato alla Tesoreria Comunale di Modugno con la seguente causale: conguaglio oneri condono 1127/95 - per la somma di € 7.447,40, così calcolati:

(Zona di completamento B/2 nel P. di F. vigente al 31/03/1994 - indice 2.50 mc/mq - ristrutturazione)

- U.P. £. 4.587 x 438,00 mq = £. 2.009.106
- U.S. £. 11.110 x 438,00 mq = £. 4.866.180
- C.C. £. 12.500 x 438,00 mq = £. 5.475.000
- Sommano £. 12.350.286
- Acconto versato 31/03/95 £. 1.554.462
- Differenza £. 10.795.824 (€ 5.576,00)
- Interessi legali dal 01/04/95 al 20/04/2001 (€ 1.871,40)
- **CONGUAGLIO € 7.447,40**

- attestazione di avvenuto versamento diritti di segreteria - da effettuare su c.c.p. n. 18318709 intestato alla Tesoreria Comunale di Modugno con la seguente causale: diritti di segreteria condono 859/95- per la somma di € 129,00;

Note

A seguito di nota di sollecito del 21/05/2013 prot. 26356, si è riassegnata la pratica in oggetto a nuovo R. di P. e pertanto si è potuta definire, nei termini innanzi detti.

Si rende noto alla S.V. che:

- il mancato versamento della differenza determinata, relativamente alla oblazione, entro il termine di 20 gg a decorrere dalla data di notifica della presente, comporterà ai sensi dell'art. 40 della Legge 28-02-1985, n.47, la improcedibilità della domanda e, conseguenzialmente, l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui al capo I del medesimo disposto di legge;
- il mancato pagamento della differenza determinata, relativamente ai contributi di concessione, entro il termine di 20 gg a decorrere dalla data di notifica della presente, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 3 e 16 della L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato pagamento comporterà quindi:

art. 3 L. 28-02-1985, n. 47:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 20% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 50% quando, superato il termine di cui al punto a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 100% quando, superato il termine di cui al punto b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni.

Art. 16 L.28-02-1985, n. 47:

(Riscossione - I contributi, le sanzioni, e le spese di cui al D.P.R. n. 380/01 e alla presente Legge vengono riscossi con ingiunzione emessa dal Sindaco).

Si specifica infine che, per eventuali chiarimenti, l'accesso allo scrivente Ufficio del II Settore Comunale, ubicato alla via Rossini, 49, 2° piano, è consentito :

LUNEDI - MARTEDI - MERCOLEDI - VENERDI dalle ore 11.00 alle ore 13.00

GIOVEDI dalle ore 16.00 alle ore 17,30.

Dati archivio attuale:

Istante: SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - nella qualità di costruttore, delle unità immobiliari di seguito indicate (Tip. 4):

- unità immobiliare con accesso dal civico 44: sala riunione, un locale per deposito biancheria, un laboratorio, ed una camera con servizi. Detta unità fa parte dell'albergo ed ha una superficie di mq 325,28 mq regolarmente accatastata il 17/12/1986 prot. 715/C del UTE Bari fg. 15 p.la 23 sub 138) (attualmente subalterno soppresso il 13/09/2001 che ha originato:
 - fg. 15 p.la 23 sub 143/p.la 327 sub. 1 cat. D/2 Via Porto Torres n. 34 n. 40 n. 42, T-1-2-3, Via Paolo Marzi n. 2 piano: 4-5-6-7-8-9);
 - fg. 15 p.la 23 sub. 1 cat. C/2 Via Porto Torres n. 63 n. 65 piano T scala D mq 123;
 - fg. 15 p.la 23 sub. 2 cat. C/2 Via Porto Torres n. 69 n. 71 piano T scala D mq 161).
- unità immobiliari con accesso dai civici 60 (62-64-66) e 68 sono rispettivamente di 33,40 mq (civ. 60), 59,08 mq (civ. 62-64-66), e 20,24 mq (civ. 68). Dette unità furono ottenute da frazionamento del locale regolarmente accatastato in data 7/12/1977. ...
 - Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 - locale commerciale;
 - Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 - locale commerciale;
 - Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 - locale commerciale;(attualmente passati in proprietà al sig. SAVOIA Francesco nato a BARI il 05/06/1930 c.f.: SVAFNC30H05A662U).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giovanni Longo)

IL RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO
(Dott.ssa Christiana Anglana)

335.19 - 2 SET
Avviso di ricevimento

BAFI CMP
Poste

☒ Raccomandata ☐ Pacco

05.07.13-17

☐ Assicurata Euro _____

1575381221 5

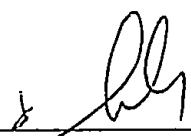
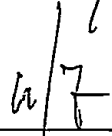
Numero 70025 MODUGNO (BA)

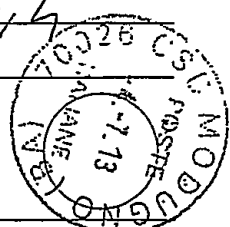
Data di spedizione 03/07/13 Dall'ufficio postale di Italiane

Destinatario I.R.B. SURCA VITO

Via Via PORTO TORRES, 4

C.A.P. 70026 Località MODUGNO



Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

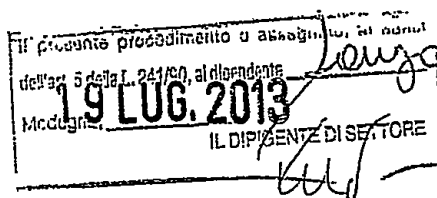
Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario
☐ Sottoscrizione rifiutata

CONGO

ISTANZA N. 4127/95 INTEGRAZ VERSAMENTO DIRITTI

Ing. Vito Susca
Via Porto Torres, 4
MODUGNO
Tel. 080/5325222



CITTA' DI MODUGNO
CODICE IPA C.F2n2
PROTOCOLLO URBANISTICA

Prot. 0036041
del 15/07/2013

Spett.le Città di Modugno
IV servizio Ass. del Territorio
Via Rossini, 49
70026 Modugno (Ba)

c.a.: Dott. Christiana Anglana
Responsabile del IV servizio

Modugno, 15/07. 2013.

OGGETTO: risposta alla Vs. comunicazione prot. 0033519 del 01/07/2013.

Relativamente all'oggetto si specifica quanto segue:

lo scrivente nella veste di titolare della licenza edilizia di che trattasi, presentava domanda di condono edilizio in data 31/03/1995 a cui è stato assegnato il numero di pratica 1127 in data 3 aprile 1995.

Alla stessa domanda è stata allegata la ricevuta di versamento di 1.554,462 lire a titolo di anticipo di oneri concessori, oltre che la ricevuta di versamento di oblazione ammontante a 5.000.000 di lire. Il comune, con raccomandata del 30 giugno 1998 prot. n. 20354/4090/u.t. faceva pervenire una richiesta integrativa di nove punti, da consegnarsi entro novanta giorni per istruttoria domanda di condono.

Il 29 sett. 1998 con lettera protocollata al n. 30426 furono trasmessi tutti i documenti indicati nella raccomandata del 30 giugno 1998 che si allega.

Il 01/02/2001 veniva consegnata al vostro protocollo al n. 0006263 il primo sollecito di richiesta del rilascio della sanatoria.

I ripetuti incontri poi, avuti col responsabile, del procedimento geom. Loiacono, nei giorni indicati per l'accesso al tecnico, spesso assente, per motivi personali o di servizio, per seguire l'iter della pratica, hanno prodotto altre richieste di planimetrie prontamente trasmesse con le lettere del 20 aprile 2001 protocollata col n. 0019853, del 28 sett. 2001 protocollata al n. 0045901 e del 5 aprile 2004 al n. di prot. 0018239.

Dopo un incomprensibile silenzio, il 22 sett. 2007 con lettera protocollata al n. 0057521 viene inoltrata la richiesta, per la seconda volta, della definizione della pratica, senza ottenere risposta. Solamente col terzo sollecito, (dopo sei anni), del 21 maggio 2013 anziché rilasciare la più volte richiesta e sollecitata sanatoria, perviene la risposta con un invito di pagamento.

La documentazione teste indicata, mette in evidenza, la scarsa attenzione, lo scarso interesse, da parte dell'ufficio nel portare a termine la pratica, con tempi di risposte da terzo mondo.

Infatti si precisa che al comma 6 dell'articolo 4 della Legge 47/85, modificata con la legge del 13 marzo 1988 n. 68, si legge che "trascorsi 36 mesi dalla presentazione della domanda, si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettante".

Pertanto avendo Codesta spett.le amministrazione risposto alla domanda di condono 39 mesi dopo l'accettazione della stessa

CHIEDE

l'annullamento del totale pagamento da vostra comunicazione specificata in oggetto.

VS

IMPRESA EDILE Ing. VITO SUSCA

c/o Albergo Bari Nord ~ S.S. 98 KM. 117,850 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI
Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5326997

COMUNE DI MODUGNO
2°-3° SETTORE U.T.C.
Prot. N. 00 57521
22 NOV. 2007
Cat. _____ Clas. _____
Sottosc. _____

Modugno, *22 nov. 2007*

Spett.le Ufficio Tecnico
del Comune di Modugno
II ° Settore Urbanistica
Edilizia Privata

COMUNE DI MODUGNO
2°-3° SETTORE U.T.C.
Prot. N. 00 57519
22 NOV. 2007
Cat. _____ Clas. _____
Sottosc. _____

OGGETTO: Sanatoria di opere abusive. Condono edilizio ai sensi della legge
n. 724/94.

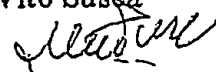
Pratica n. 1127 del 31/03/1995 prot. n. 10712/3004.

In riferimento alla pratica di condono in oggetto, si precisa che detta pratica riguarda i numeri civici 42 - 44 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 di Via Porto Torres in Modugno.

Con la presente se ne sollecita la definizione.

Distinti saluti.

ing. Vito Susca



SV

IMPRESA EDILE Ing. VITO SUSCA

c/o Albergo Bari Nord ~ S.S. 96 KM. 117,650 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI

Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5326997

P. I. 00084240720

COMUNE DI MODUGNO

2° - 3° SETTORE U.T.C.

Prot. N. 0018239.

- 5 APR 2004

Cat.....Clas.....

Fasc.....Sottofasc.....

Modugno, 5 aprile 2004

All'Ill.mo ~~sf. Sindaco~~
del Comune di Modugno

Oggetto: Pratica condono n. 1127 e n. 1128 (integrazione documenti).

In allegato alla presente si trasmettono:

- n. 2 di piantine catastali relative al piano terra redatte in data 17/12/86 prot. n. 715/C
dell'ufficio tecnico erariale di Bari.

Distinti saluti.

[Handwritten signature]

SV

IMPRESA EDILE Ing. VITO SUSCA

c/o Albergo Bari Nord ~ S.S. 98 KM. 117,650 ~ 70028 MODUGNO ~ BARI

Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5328997

P. I. 00084240720

Modugno, 28 settembre 2001

All'Ill.mo sig. Sindaco
del Comune di Modugno

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 0045901

28 SET. 2001

Oggetto: Pratica condono n. 1127 (integrazione documenti).

Cat. _____ Clas. _____
Fasc. _____ Sottofasc. _____

In allegato alla presente si trasmette copia della denuncia di frazionamento con piantine catastali relativi ai civici 60-62\64\66\68 di via P. Torres.

Distinti saluti.



SV

IMPRESA EDILE Ing. VITO SUSCA

c/o Albergo Bari Nord ~ S.S. 96 KM. 117,650 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI

Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5326997

P. I. 00084240720

Modugno, 20 aprile 2001

All'Ill.mo sig. Sindaco
del Comune di Modugno

Oggetto: Pratica condono n. 1127 (integrazione documenti).

44/128

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 0019853

20 APR. 2001

Cat. _____ Clas. _____

Fasc. _____ Sottofasc. _____

In allegato alla presente si trasmettono:

- n. 1 copia pianta piano terra fabbricato 2 civici 72/78 tavola 760;
- n. 2 fotografie.

Distinti saluti.

phatuz

Impresa Edile ing. VITO SUSCA

c/o Grande Albergo Bari Nord ~ S.S. 96 KM. 117,650 ~ 70026 MODUGNO ~ BARI
Telefono 080 5325222 ~ Fax 080 5326997
P.I. 00084240720

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 0006263
- 1 FEB. 2001

at. _____ Clas. _____
asc. _____ Sottofasc. _____

Spett.le

RIPARTIZIONE TECNICA
del Comune di

MODUGNO

Modugno, 01.02.2001

OGGETTO: domanda di condono edilizio (L. 724/95) n.1127 del 31.03.1995 e
successiva integrazione istruttoria del 29.09.1998.-

Il sottoscritto Ing. Vito Susca, dovendo effettuare atti notarili per
trasferimento di proprietà, sollecita il rilascio della relativa concessione in sanatoria.

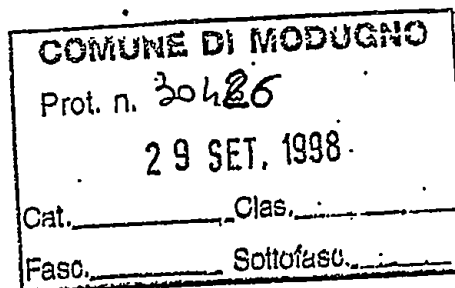
Distinti saluti.

Vito Susca

Impresa Edile Ing. VITO SUSCA

s.s.96 km.117,650
c/o albergo bari nord
70026 modugno
BARI

Telefono 080/5325222
Fax 080 532699



Spett.le RIPARTIZIONE TECNICA
del Comune di

MODUGNO

Modugno, 29 settembre 1998

OGGETTO: documentazione integrativa per istruttoria domanda di condono edilizio (L.724/95).
Pratica n. 1127 del 31/03/95. Prot. n. 10712/3004.
(c.w.c. 46-78)

In allegato trasmettiamo i seguenti documenti come da Vs. richiesta:

- 1) n. 3 copie delle unità immobiliari da condonare, tav. n. 747-748-749-750 per un totale di 438 mq;
- 2) n. 2 fotocopie delle relative piantine catastali;
- 3) n. 1 dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della legge 04/01/1968 n. 15;
- 4) n. 1 perizia giurata;
- 5) n. 1 certificato di idoneità statica;
- 6) n. 1 fotocopia del titolo di proprietà del suolo;
- 7) n. 2 marche da bollo da Lit. 20.000;
- 8) n. 1 fotocopia della licenza di costruzione;
- 9) n. 1 fotocopia del certificato di abitabilità;
- 10) n. 1 fotocopia del certificato d'uso;
- 11) n. 1 fotocopia della relazione di collaudo statico.

Distinti saluti.

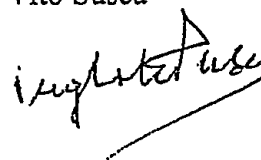


INVITA

La Spettabile Amministrazione Comunale all'immediato rilascio della sanatoria richiesta per gli immobili di via porto torres dal n.40 al 68.

Si specifica che in caso di mancato riscontro della presente trascorsi 15 giorni lo scrivente non tollererà ulteriori ritardi dovuti all'inerzia della macchina amministrativa e si avvarrà di tutti gli strumenti previsti per legge in tutte le sedi italiane ed europee per salvaguardare i propri diritti e tutelare il proprio patrimonio.

Ing. Vito Susca



Allegati:-copia lettera di trasmissione del 29 sett.1998

-copia lettera di trasmissione del 1 febb.2001.

-copia della lettera del 20 aprile 2001

-copia della lettera del 28 sett.2001

-copia della lettera del 5 aprile 2004

-copia della lettera del 28 sett.2007

ALL-13



CITTÀ DI MODUGNO

Provincia di Bari

IV SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Sportello Unico Edilizia

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805354841 - fax +390805865343

email: settore2@comune.modugno.ba.it



CITTÀ DI MODUGNO

CODICE IPA C_F2n2

PROTOCOLLO URBANISTICA



Prot. 0039467

del 05/08/2013

Al Responsabile del III Servizio
Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci
Sede

Oggetto: Domanda di condono n. 1127/95 del 31/03/1995, in atti prot. n.10712/3004 del 31/03/1995, dalla Ditta SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - nella qualità di costruttore, degli immobili siti in:

- Via Porto Torres, 42,
- Via Porto Torres 44,
- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 - locale commerciale.

3 RICHIESTA PARERE LEGALE.

In riferimento alla domanda in oggetto, e a seguito di nostro Provvedimento Conclusivo del 01/07/2013 prot. 33519, di assenso al rilascio di sanatoria previo corresponsione degli oneri di urbanizzazione, la parte, con nota del 15/07/2013 prot. n. 360041, rivendica la maturazione del silenzio - assenso, e quindi l'immediato rilascio della sanatoria.

A tal proposito nella Proposta di provvedimento conclusivo si è fatto riferimento alla Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 6 febbraio 1989, n.142, e precisamente l'art. 7, pertanto si chiede espresso parere sulla possibilità di questo Ufficio di richiedere gli oneri per le pratiche per le quali si sarebbe formato il silenzio - assenso, stante l'inerzia della P.A..

Si allega:

- copia Proposta di provvedimento conclusivo del 24/06/2013 prot. 32487;
- copia Provvedimento del 01/07/2013 prot. 33519;
- nota del 15/07/2013 prot. 36041.

22 MODUGNO, 26/7/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Giovanni Longo)

IL RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO

(Dott.ssa Christiana Anglana)

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 20/11/2013 12:39
NOME : URBANISTICA
FAX : 0805865343
SER. # : BROK9F378877

DATA,ORA
FAX N./NOME
DURATA
PAGINE
RESULT
MODO

20/11 12:38
00805865209
00:00:27
01
OK
STANDARD
ECM



CITTA' DI MODUGNO
CODICE IPA C_F262
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000174
del 03/01/2014



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

SERVIZIO 3 – UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO-
CONTRATTI - APPALTI

7 GEN 2014

Modugno, 31 dicembre 2013

Al Responsabile Servizio Assetto del Territorio

Arch. Francesca Sorricaro

Prot. n. _____



Al Responsabile del Procedimento

Geom. Giovanni Longo

SEDE

OGGETTO: Domanda di condono n. 1127/95 del 31/3/1995 – Ditta SUSCA Vito.

Richiesta parere legale del 5/8/2013 prot.39467. Riscontro.

In riferimento alla richiesta di parere legale, così come formulata nella Vs. nota in oggetto, lo scrivente ufficio, sulla base della documentazione trasmessa in allegato alla richiesta stessa, rappresenta quanto segue.

1 – Omessa impugnazione, nel termine decadenziale, del provvedimento amministrativo dell'1/7/2013 prot.33519.

In via preliminare, dalla documentazione inviata, si rileva come, a fronte del provvedimento conclusivo adottato da Codesto Servizio in data 1/7/2013 con prot.33519 il soggetto destinatario non ha proposto alcun ricorso in sede giurisdizionale (dinanzi al TAR) nei termini di legge.

Né è possibile attribuire rilievo giuridico alla riserva di impugnazione contenuta nella successiva nota del 15/7/2023, prot. 36041 a firma del Sig. Susca, atteso che, la stessa, qualifica in maniera errata l'atto ricevuto come semplice "comunicazione", trattandosi in realtà di un vero e proprio provvedimento amministrativo e, soprattutto, non risulta seguita dall'effettivo gravame nei sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento.

2 – Presunta prescrizione degli oneri di concessione.

Il soggetto istante lamenta, nella sua nota del 15/7/2013, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente alla corresponsione di somme a titolo di oneri di concessione, richiamando all'uopo il disposto normativo dell'art. 4 L. 47/85, modificato, a suo dire, dalla L. 68/1988.

Preliminarmente, si rileva come la procedura di formazione del silenzio – assenso nonché la prescrizione del diritto al conguaglio o rimborso dell'oblazione è prevista dall'art. 35, co.12, L. 47/85, come modificato ed integrato dalla L. 68/1988:

“Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti”.

La normativa in questione, a ben vedere, fa riferimento al termine di prescrizione del diritto all'oblazione, sotto il profilo del versamento o recupero di eventuali differenze, non avendo alcuna attinenza con la richiesta dell'Ente di versamento degli oneri di concessione.

Infatti, entrando nel merito della questione si rileva come gli oneri concessori costituiscono elemento giuridico ben diverso e distinto dall'oblazione: ciò, in prima battuta, si desume chiaramente dalla lettura dell'art.7 della Circolare del Ministero LL.PP. del 6/2/1989 n. 142, richiamata anche dal Responsabile del Procedimento nella propria relazione del 24/6/2013 prot. 32487.

Tale articolo, intitolato “ Contributi di Concessione”, al secondo capoverso prevede :
“...in relazione all'art.4, comma 6, D.L. 2/88 convertito nella Legge n. 68/88, che ha modificato ed integrato il comma 12 dell'art.35 L. 47/85 – che il versamento del contributo di concessione non concorre a formare il silenzio – assenso, stante che il contributo di che trattasi non costituisce presupposto per il rilascio della stessa. Invero, detto contributo, secondo l'art. 11 L. 10/77 è corrisposto al Comune per la quota relativa agli oneri di urbanizzazione; ma a norma dell'art.47 L. 457/1978 è rateizzato in non più di 4 rate semestrali; e la quota relativa al costo di costruzione – ai sensi del citato art. 11 L. 10/1977 – è corrisposta in corso d'opera e, comunque, non oltre 60 gg dalla ultimazione delle opere. Per modo che deve ritenersi che il contributo concessorio intervenga dopo che il provvedimento – concessione si sia formato; ne consegue, quindi, che esso non possa essere considerato un presupposto per la formazione del

silenzio – assenso. Rimane tuttavia l'obbligo del pagamento del contributo concessorio che ovviamente non viene meno con la formazione del silenzio – assenso; ed a questo proposito va tenuta presente la disposizione dell'art.3 L. 47/85 (ora art. 42 DPR. 380/2001), nel quale sono previste sanzioni per il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione”.

La diversa natura giuridica degli oneri concessori rispetto all'oblazione, derivante dalla procedura di condono, risulta cristallizzata anche dalla costante giurisprudenza amministrativa e civile che, pronunciandosi in merito, prevede il diverso termine decennale di prescrizione del diritto decorrente, in caso di inerzia della P.A. sulla istanza di condono, dal momento della formazione del silenzio – assenso ex art. 35 L. 47/85: “ *Il termine decennale di prescrizione dell'obbligazione al pagamento degli oneri concessori decorre, nell'ipotesi di mancata esplicita definizione della domanda di condono, dalla formazione del silenzio assenso e questo, ai sensi dell'art. 35 L. 47/85, si forma dopo il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda di concessione*”¹

“ Il termine prescrizionale relativo al pagamento degli oneri concessori correlati alla pratica di condono edilizio decorre non già dalla data di presentazione della domanda predetta, bensì dall'avvenuta presentazione di tutta la documentazione che ha concretamente messo in grado l'amministrazione di determinare l'importo degli oneri concessori. In merito deve, invero, rilevarsi che solo dalla data in cui la pratica risulta matura per la decisione l'Amministrazione comunale è posta nelle condizioni di determinare l'ammontare degli oneri concessori. E', dunque, quello il momento il cui diritto può essere fatto valere, che, a norma dell'art. 2935 c.c., coincide con il dies a quo del termine prescrizionale del diritto medesimo”².

Sotto il profilo del momento in cui decorre il termine decennale di prescrizione del diritto agli oneri di concessori, con riferimento al *dies a quo* della formazione del silenzio assenso, ex art. 35 L. 47/85, decisamente importante è la decisione del Consiglio di Stato, il quale stabilisce che: “ *Il silenzio assenso, di cui all'art.35 L.47/85 sulle domande di sanatoria degli abusi edilizi richiede, per la sua formazione, quale presupposto essenziale, oltre al completo pagamento delle somme dovute a titolo di*

¹ TAR Campania , Salerno Sez. II sentenza 17/1/2013 n. 103

² TAR Toscana, Firenze Sez. III sentenza 22/2/2013 n. 287

oblazione, che siano stati integralmente assolti dall'interessato gli oneri di documentazione.”³

Pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, si ritiene che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte istante sia priva di pregio giuridico atteso che, come detto, gli oneri di concessione hanno natura diversa dall'oblazione in quanto tale e, per l'effetto, sono soggetti ad un termine prescrizionale decennale, diversamente da quello breve stabilito normativamente per l'oblazione.

Inoltre, a tutto voler concedere, detto termine decennale inizia a decorrere dal momento della formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono che, per concretizzarsi, necessita del versamento integrale dell'oblazione e, soprattutto, dal deposito della documentazione completa per consentire l'istruttoria adeguata della domanda.

Quindi, poiché dalla relazione del Responsabile del procedimento del 24/6/2013 prot. 32487 si evince come, in realtà, a fronte dell'istanza depositata in data 31/3/1995, vi sia stato un susseguirsi di integrazioni documentali fino al 22/11/2007.

Solo da detta data risulterebbe conclusa l'istruttoria documentale e, per l'effetto, decorrente il termine ex art. 35 L. 47/85 per la formazione del silenzio assenso. Decorso detto termine, di ventiquattro mesi, inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto agli oneri di concessione che, dalle date indicate, risulta ancora pendente.

Infine, lo scrivente ufficio deve rappresentare che, poiché dalla lettura della relazione del 24/6/2013 a firma del Responsabile del procedimento, si evince che questa amministrazione sarebbe stata in grado di quantificare detti oneri concessori già a far data dal 20/4/2001, in concomitanza con il deposito degli elaborati grafici contenenti la quantificazione delle superfici, detto elemento, qualora dovesse formare oggetto di espresso rilievo o censura della controparte, darebbe luogo a responsabilità erariale del soggetto omittente.

Il presente parere, poiché non attinente ad alcuna fase endoprocedimentale del provvedimento conclusivo, già intervenuto, riguardando, ex adverso, la posizione difensiva dell'ente in caso di contenzioso, non è soggetto all'accesso agli atti essendo prevalente il principio della riservatezza.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano Cordiali Saluti.

Il Responsabile Servizio Legale

Avv. Cristina Carlucci

³ Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/7/2013 n. 3845

ALL-15



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343
assetto.delt.territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it



CITTÀ DI MODUGNO

CODICE IPA C_F262

PROTOCOLLO URBANISTICA



Prot. 0014200

del 24/03/2014

COMUNICAZIONE MOTIVAZIONI DI DINIEGO – ART.10 BIS – L.241/90

OGGETTO: Domanda di condono n. 1127/95 del 31/03/1995, in atti prot. n.10712/3004 del 31/03/1995, dalla Ditta SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - nella qualità di costruttore, degli immobili siti in:

- Via Porto Torres, 42,
- Via Porto Torres 44,
- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 – locale commerciale;

VISTA la domanda in oggetto, comprendente:

- n. 2 fotografie;
- attestazione versamento oblazione di £. 5.000.000 su c/c n. 255000 del 31/03/1995;
- attestazione versamento oneri di £. 1.554.462 su c/c n. 18318709 del 31/03/1995;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.4 L. n.15 del 4/01/1968, riportante in particolare:
"... omissis ... DICHIARA: che gli abusi rientrano nella tipologia n. 4 e sono consistiti nelle seguenti opere:
- al piano scantinato, regolarmente assentito sono state ricavate diverse unità immobiliari, regolarmente accatastate in occasione delle varie compravendite. Le unità hanno gli accessi in quota con le strade circostanti, cosa che ha determinato un cambiamento d'uso. Alcune di queste unità sono utilizzate dall'Albero Bari Nord per deposito biancheria, officina, una piccola sala riunioni, una camera per il personale con i relativi servizi;
- i lavori furono eseguiti prima del 29/01/1977. ... omissis ..";

VISTA la comunicazione di questo Ufficio del 30/06/1998 prot. n. 20354/4090 UT, richiedente documentazione integrativa;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 29/09/1998 prot. n. 30426/6111 UT, comprendente:

- 1) n. 3 copie delle unità immobiliari da condonare, tavv. 747, 748, 749 e 750 per un totale di mq 438 mq;
- 2) n. 2 copie delle relative piantine catastali;
- 3) n. 1 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.4 L. n.15 del 4/01/1968;
- 4) n. 1 perizia giurata;
- 5) n. 1 certificato di idoneità statica;
- 6) n. 1 fotocopia del titolo di proprietà del suolo;
- 7) n. 2 marche da bollo da £. 20.000;
- 8) n. 1 fotocopia della Licenza di costruzione del 31/08/1968 (Mastrolonardo Giuseppe e Lucia);
- 9) n. 1 fotocopia del certificato di abitabilità (Susca Vito);
- 10) n. 1 fotocopia del certificato d'uso (Prefettura di Bari);

C. G.

11) n. 1 fotocopia della relazione di collaudo (arch. Francesco Scordia);

VISTA l'integrazione pervenuta in data 28/09/2001 prot. n. 45901/8496 UT, comprendente n. 2 copie delle piante catastali dei locali di:

- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 – locale commerciale;

VISTA la richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, in atti al n. 6263/1024 UT del 01/02/2001;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 20/04/2001 prot. n. 19853/3931 UT, comprendente:

- n. 1 copia pianta piano terra fabbricato 2 civici 72/78 tavola 760;
- n. 2 fotografie;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 05/04/2004 prot. n. 18239, comprendente n. 2 copie delle piante catastali del 17/12/1986 prot. 715/C del UTE Bari;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 08/04/2004 prot. n. 19039, comprendente dichiarazione sostitutiva di certificazione con copia di documento d'identità, inerente:

- l'assenza di carichi pendenti;
- l'epoca di realizzazione (29/01/1977);

VISTA l'integrazione pervenuta in data 22/11/2007 prot. n. 57519, con richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, con precisazione della numerazione civica: 42 – 44 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 di Via Porto Torres di Modugno;

VISTA la richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, in atti al n. 26356 del 21/05/2013, con riassegnazione della pratica ad altro R. del P.;

CONSIDERATO che dalla Relazione Istruttoria del 21/06/2013, in atti al n. prot. 32487 del 24/06/2013, è emerso:

in considerazione che le opere di cui si chiede il condono, sono state realizzate in difformità dalla L.E. del 31/08/1968 e della successiva variante del 30/01/1970, senza aumento di superfici e/o di volume, ma riconducibili alla ristrutturazione edilizia in quanto locali oggetto di frazionamento e cambi d'uso, si ritiene assentibile l'applicazione della Tip. 4 della L. 724/94 come richiesto, che prevede la corresponsione della sanzione forfettaria di £.5.000.000 (già versate in data 31/03/1995).

Relativamente alla corresponsione degli oneri, come in premessa detto, la parte ha corrisposto la somma di £. 1.554.462 (già versate in data 31/03/1995), non meglio quantificata.

In considerazione della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 6 febbraio 1989, n.142, e precisamente l'art. 7, si chiede alla Responsabile del Servizio in indirizzo, se esistono i presupposti per la richiesta del saldo oneri, in virtù del fatto che questo Ufficio era nella condizione di quantificare le somme dovute per il contributo di concessione sin dal 20/04/2001, data in cui sono stati presentati i grafici con la quantificazione delle superfici.

Se è del caso si descrive di seguito l'eventuale determinazione degli importi dovuti:

(Zona di completamento B/2 nel P. di F. vigente al 31/03/1994 – indice 2.50 mc/mq - ristrutturazione)

- U.P. £. 4.587 x 438,00 mq = £. 2.009.106
- U.S. £. 11.110 x 438,00 mq = £. 4.866.180
- C.C. £. 12.500 x 438,00 mq = £. 5.475.000
- Sommano £. 12.350.286
- Acconto versato 31/03/95 £. 1.554.462
- Differenza £. 10.795.824 (€ 5.576.00)
- Interessi legali dal 01/04/95 al 20/04/2001 (€ 1.871.40)
- CONGUAGLIO € 7.447.40

VISTA la nota di condivisione della Responsabile del Servizio e del conseguente Provvedimento del 01/07/2013 prot. 33519, con richiesta:

- *attestazione di avvenuto saldo del contributo di costruzione - da effettuare su c.c.p. n. 18318709 intestato alla Tesoreria Comunale di Modugno con la seguente causale: conguaglio oneri condono 1127/95 - per la somma di € 7.447,40, così calcolati:*

(Zona di completamento B/2 nel P. di F. vigente al 31/03/1994 - indice 2.50 mc/mq - ristrutturazione)

- U.P. £. 4.587 x 438,00 mq = £. 2.009.106

- U.S. £. 11.110 x 438,00 mq = £. 4.866.180

- C.C. £. 12.500 x 438,00 mq = £. 5.475.000

- Sommano £. 12.350.286

- Acconto versato 31/03/95 £. 1.554.462

- Differenza £. 10.795.824 (€ 5.576.00)

Interessi legali dal 01/04/95 al 20/04/2001 (€ 1.871,40)

CONGUAGLIO € 7.447,40

- *attestazione di avvenuto versamento diritti di segreteria - da effettuare su c.c.p. n. 18318709 intestato alla Tesoreria Comunale di Modugno con la seguente causale: diritti di segreteria condono 859/95- per la somma di € 129,00;*

Note

A seguito di nota di sollecito del 21/05/2013 prot. 26356, si è riassegnata la pratica in oggetto a nuovo R. di P. e pertanto si è potuta definire, nei termini innanzi detti.

Si rende noto alla S.V. che:

- *il mancato versamento della differenza determinata, relativamente alla oblazione, entro il termine di 20 gg a decorrere dalla data di notifica della presente, comporterà ai sensi dell'art. 40 della Legge 28-02-1985, n.47, la improcedibilità della domanda e, conseguenzialmente, l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui al capo I del medesimo disposto di legge;*

- *il mancato pagamento della differenza determinata, relativamente ai contributi di concessione, entro il termine di 20 gg a decorrere dalla data di notifica della presente, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 3 e 16 della L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni.*

Il mancato pagamento comporterà quindi:

art. 3 L. 28-02-1985, n. 47:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 20% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;*
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 50% quando, superato il termine di cui al punto a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;*
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 100% quando, superato il termine di cui al punto b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni.*

Art. 16 L.28-02-1985, n. 47:

(Riscossione - I contributi, le sanzioni, e le spese di cui al D.P.R. n. 380/01 e alla presente Legge vengono riscossi con ingiunzione emessa dal Sindaco).

VISTA la nota del 15/07/2013 prot. n. 360041 a firma del sig. Susca Vito, nella quale si rivendica la maturazione del silenzio - assenso, e quindi l'immediato rilascio della sanatoria;

CONSIDERATO altresì che questo Ufficio ha richiesto parere legale in data 05/08/2013 prot. 39467, pervenuto in data 03/01/2014 prot. 174, confermando l'applicabilità per il caso di specie, della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 6 febbraio 1989, n.142, e precisamente l'art. 7:

CONTRIBUTI DI CONCESSIONE.

Questo Ministero, nella circolare citata n.3357/25, aveva espresso l'avviso che, tra le somme a conguaglio di cui al comma 12 dell'art.35, ai fini della formazione del silenzio-assenso, dovessero essere comprese, oltre quelle dell'oblazione, anche quelle relative al contributo di concessione; ed era stato precisato che il presentatore della domanda di concessione in sanatoria <<provvede a calcolarlo in via provvisoria salvo conguaglio>>.

Meglio ponderata la questione, si è ora dell'avviso - anche in relazione all'art.4, comma 6, del decreto-legge n.2/88 convertito nella legge n.68/88 che ha modificato e integrato il comma 12 dell'art.35 della legge n.47/85 - che il versamento del contributo di concessione non concorre a formare il silenzio-assenso, stante che il contributo di cui trattasi non costituisce presupposto per il rilascio della stessa. Invero, detto contributo, secondo l'art.11 della legge 28-1-1977, n.10, è corrisposto al comune, per la quota relativa agli oneri di urbanizzazione; ma a norma dell'art.47, della legge 5-8-1978, n.457, è rateizzato in non più di 4 rate semestrali; e la quota relativa al costo di costruzione - ai sensi del citato art.11 della legge n.10/1977 - "è corrisposta in corso d'opera e, comunque, non oltre 60 giorni dalla ultimazione delle opere".

Per modo che deve ritenersi che il contributo concessorio intervenga dopo che il provvedimento - concessione si sia formato; ne consegue, quindi, che esso non possa essere considerato un presupposto per la formazione del silenzio - assenso.

Rimane tuttavia l'obbligo del pagamento del contributo concessorio che ovviamente non viene meno con la formazione del silenzio - assenso; ed a questo proposito va tenuta presente la disposizione dell'art.3 della legge n.47/1985, nel quale sono previste le sanzioni per il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione.

CONSIDERATO che sono decorsi oltre 240 gg dalla notifica del Provvedimento (01/07/2013 prot. 33519) e che alla data odierna, la pratica di cui si tratta non è evadibile per mancato pagamento degli oneri;

Si ritiene quindi, che la Domanda di condono edilizio n. 1127/95 del 31/03/1995 presentata ai sensi della L. 724/94 a firma del sig. SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - in qualità di proprietario, per:

- locale sottostante l'intero fabbricato in Via Porto Torres, 72-78 ... diviso in quattro unità immobiliari, con gli accessi diretti dai numeri civici 44-60-62-64-66-68;
- unità immobiliare con accesso dal civico 44: sala riunione, un locale per deposito biancheria, un laboratorio, ed una camera con servizi. Detta unità fa parte dell'albergo ed ha una superficie di mq 325,28 mq regolarmente accatastata il 17/12/1986 prot. 715/C del UTE Bari fg. 15 p.la 23 sub 138)

(attualmente subalterno soppresso il 13/09/2001 che ha originato:

- fg. 15 p.la 23 sub 143/p.la 327 sub. 1 cat. D/2 Via Porto Torres n. 34 n. 40 n. 42, T-1-2-3, Via Paolo Marzi n. 2 piano: 4-5-6-7-8-9);
- fg. 15 p.la 23 sub. 1 cat. C/2 Via Porto Torres n. 63 n. 65 piano T scala D mq 123;
- fg. 15 p.la 23 sub. 2 cat. C/2 Via Porto Torres n. 69 n. 71 piano T scala D mq 161).
- unità immobiliari con accesso dai civici 60 (62-64-66) e 68 sono rispettivamente di 33,40 mq (civ. 60), 59,08 mq (civ. 62-64-66), e 20,24 mq (civ. 68). Dette unità furono ottenute da frazionamento del locale regolarmente accatastato in data 7/12/1977. ...

- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 - locale commerciale;

- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 - locale commerciale;

- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 - locale commerciale;

(attualmente passati in proprietà al sig. SAVOIA Francesco nato a BARI il 06/06/1930 c.f.: SVAFNC30H06A662W).

non è accoglibile.

VISTO il P.R.G.;

VISTA la Legge 241/90;

VISTO il DPR 380/01;

Per detti motivi, si comunica alla S.V. che la istanza in oggetto non può essere accolta e pertanto si darà corso alla emanazione di diniego ai sensi e per gli effetti del DPR 380/01.

La presente è da intendersi, ai sensi dell'art.10/bis della L. 241/90, che di seguito si riporta, quale preavviso di diniego e, ai sensi del medesimo disposto di legge la S.V. potrà avvalersi della facoltà di presentare osservazioni.

Art. 10-bis L.241/90

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. *Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.*

Il presente Provvedimento viene notificato anche al sig. SAVOIA Francesco nato a BARI il 06/06/1930 c.f.: SVAFNC30H06A662W residente in Bari Via Sparano, 149, in qualità di nuovo proprietario (come da comunicazione) dell'unità immobiliare di Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterni n.ri 3, 4 e 5.

Modugno, lì.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giovanni Longo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
(Arch. Francesca Sorricaro)

Nota importante

Si richiede cortese collaborazione nel voler segnalare - prima del rilascio dell'atto finale - ogni imprecisione nei dati di cui alla presente o precedenti comunicazioni (intestazione Ditta, tipo di società, indirizzi, sede, titolo dell'istante, ecc.) al fine di consentire all'Ufficio il tempestivo aggiornamento della banca dati.

P.S.

Ogni eventuale integrazione alla documentazione della istanza di cui sopra dovrà essere depositata, con lettera di accompagnamento, allo sportello del protocollo presso Ufficio del II Settore Comunale, ubicato alla via Rossini, 49, 2° piano, durante le ore d'ufficio: LUNEDI - MARTEDI - MERCOLEDI - VENERDI dalle ore 11.00 alle ore 13.00 mentre il GIOVEDI dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale

CERTIFICA

di aver notificato oggi il presente atto all'interessato Sig.:

SUZZEA VITO

mediante consegna a mani di Sig.:

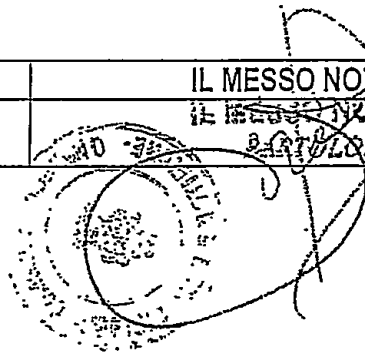
Schiavetti Renato

nella sua qualità di:

Persona L. Fiduciaria della R. C. T. e.

Data *25/3/2014*

IL RICEVENTE	IL MESSO NOTIFICATORE
<i>Schiavetti Renato</i>	<i>ANTONIO Stefano</i>



ALL 16

Ing. Vito Susca
Via Porto Torres 4
70026 Modugno

Città di MODUGNO
SERVIZIO 4 -ASSETTO
DEL TERRITORIO
Via Rossini 49
70026 Modugno (Ba)



c.a. Arch. Francesca Sorricaro

c.a. Geom. Giovanni Longo

Modugno, 3 aprile 2014

Oggetto: Domanda di condono n. 1127/95 del 31/03/1995, in atti prot. n. 10712/3004 del 31/03/1995, dalla Ditta SUSCA Vito nato a Conversano (BA) il 30/05/1930 e residente in Modugno, Via Porto Torres 4, C.F. SSC VTI 30E30 C975L – nella qualità di costruttore, degli immobili siti in:

- Via Porto Torres 42
- Via Porto Torres 44
- Via Porto Torres 60 – foglio 15, particella 327, subalterno 3 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 62,64,66, - foglio 15, particella 327, subalterno 4 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, - foglio 15, particella 327, subalterno 5 – locale commerciale.

COMUNICAZIONE MOTIVAZIONI DI DINIEGO –ART. 10 BIS – L. 241/90

Riferimento alla Vs. del 24/03/2014 Prot. 0014200

-Rileviamo opportunamente che la pratica in oggetto è stata inoltrata il 31/03/1995 e che ancora dopo numerosi andirivieni del nostro personale tecnico Prof. Bonerba Michele, interessato dal ns. ufficio, questa pratica non è stata ancora definita, non solo ma addirittura presa in esame per eventuale accoglimento pur essendo decorsi 19 anni.

Precisiamo che i documenti necessari per l'esame della pratica furono inviati in data 29/09/1998 dietro Vostra richiesta del 30/06/1998.

In data 01.02.2001 in atti al n. 6263/1024 UT fu fatta richiesta di sollecito di definizione della pratica, senza aver riscontro alcuno da parte del Primo Responsabile del Procedimento Geom. Loiacono.

Dopo tale sollecito si susseguirono numerosi incontri verbali di richieste di conclusione della annosa pratica.

Dopo la richiesta scritta di sollecito del 01.02.2001 le risposte verbali furono rappresentate da altrettanti inviti di consegna di documenti ripetitivi ed irrilevanti ed esattamente quelle del 20.04.2001, 28.09.2001, 05.04.2004 e 08.04.2004.

Longo

Dal 08.04.2004, non essendoci pervenuta notizia in merito alla sanatoria, il 22.11.2007 Prot. n. 57519 fu inoltrato un secondo sollecito, senza ottenere risposta fino al 21.05.2013 ultimo sollecito esattamente 6 anni dopo.

Tale sollecito ha prodotto l'affidamento della pratica ad un nuovo responsabile.

- Nella relazione istruttoria del Geom. Giovanni Longo si rileva che il versamento di Lire 1.554.462 del 31.03.1995 allegata alla domanda di condono, non meglio quantificata, si precisa che il conteggio fu indicato nella causale del bollettino postale.

Il conteggio riguarda la superficie di 438 mq. riportata anche nella lettera del 30.06.1998, moltiplicata per il valore dell'onere previsto dalla Delibera Regionale riguardante la Legge 47/85, in assenza dell'importo approvato dalla Giunta Comunale nei mesi successivi al 31.03.1995 in ottemperanza della Legge 724/94.

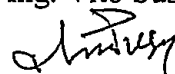
Il termine del 20.04.2001, data in cui si considera completa la pratica, non tiene conto del sollecito del 01.02.2001 tuttavia, pur considerando definitivo l'anno 2001 quale data di chiusura della pratica, Vi facciamo notare che, dalla data della richiesta formulata dal nuovo Responsabile del 01.07.2013, sono decorsi più di 10 anni oltre i quali matura la decadenza per prescrizione.

In merito all'applicazione della Circolare Ministeriale n. 142 del 06.02.1989 Vi ricordiamo che non può essere applicata perché in contrasto con il principio delle fonti del diritto, secondo il quale la Legge è superiore gerarchicamente alla Circolare.

Si invita pertanto Codesta Amministrazione a prendere in considerazione l'art. 9 e non l'art. 7 della citata Circolare.

Confidando nell'accoglimento delle ns. osservazioni, inviamo distinti saluti.

Ing. Vito Susca





CITTÀ DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 – fax 080.5865343
assetto.delt.territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

CITTÀ DI MODUGNO

CODICE IPAC_F262

PROTOCOLLO URBANISTICA



Prot. 0033869

del 17/07/2014

OGGETTO: Domanda di condono n. 1127/95 del 31/03/1995, in atti prot. n.10712/3004 del 31/03/1995, dalla Ditta SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - nella qualità di costruttore, degli immobili siti in:

- Via Porto Torres, 42,
- Via Porto Torres 44,
- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 – locale commerciale;

Il Responsabile del Servizio 4

VISTA la domanda in oggetto, in atti al n. 6847 del 01/03/1995, comprendente:

- n. 2 fotografie;
- attestazione versamento oblazione di £. 5.000.000 su c/c n. 255000 del 31/03/1995;
- attestazione versamento oneri di £. 1.554.462 su c/c n. 18318709 del 31/03/1995;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.4 L. n.15 del 4/01/1968, riportante in particolare:
"... omissis ... DICHIARA: che gli abusi rientrano nella tipologia n. 4 e sono consistiti nelle seguenti opere:
- al piano scantinato, regolarmente assentito sono state ricavate diverse unità immobiliari, regolarmente accatastate in occasione delle varie compravendite. Le unità hanno gli accessi in quota con le strade circostanti, cosa che ha determinato un cambiamento d'uso. Alcune di queste unità sono utilizzate dall'Albergo Bari Nord per deposito biancheria, officina, una piccola sala riunioni, una camera per il personale con i relativi servizi;
- i lavori furono eseguiti prima del 29/01/1977. ... omissis ...";

VISTA la comunicazione di questo Ufficio del 30/06/1998 prot. n. 20354/4090 UT, richiedente documentazione integrativa;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 29/09/1998 prot. n. 30426/6111 UT, comprendente:

- 1) n. 3 copie delle unità immobiliari da condonare, tavv. 747, 748, 749 e 750 per un totale di mq 438 mq;
- 2) n. 2 copie delle relative piantine catastali;
- 3) n. 1 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.4 L. n.15 del 4/01/1968;
- 4) n. 1 perizia giurata;
- 5) n. 1 certificato di idoneità statica;
- 6) n. 1 fotocopia del titolo di proprietà del suolo;
- 7) n. 2 marche da bollo da £. 20.000;
- 8) n. 1 fotocopia della Licenza di costruzione del 31/08/1968 (Mastrolonardo Giuseppe e Lucia);
- 9) n. 1 fotocopia del certificato di abitabilità (Susca Vito);
- 10) n. 1 fotocopia del certificato d'uso (Prefettura di Bari);
- 11) n. 1 fotocopia della relazione di collaudo (arch. Francesco Scordia);



VISTA l'integrazione pervenuta in data 28/09/2001 prot. n. 45901/8496 UT, comprendente n. 2 copie delle piante catastali dei locali di:

- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 - locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 - locale commerciale;

VISTA la richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, in atti al n. 6263/1024 UT del 01/02/2001;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 20/04/2001 prot. n. 19853/3931 UT, comprendente:

- n. 1 copia pianta piano terra fabbricato 2 civici 72/78 tavola 760;
- n. 2 fotografie;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 05/04/2004 prot. n. 18239, comprendente n. 2 copie delle piante catastali del 17/12/1986 prot. 715/C del UTE Bari;

VISTA l'integrazione pervenuta in data 08/04/2004 prot. n. 19039, comprendente dichiarazione sostitutiva di certificazione con copia di documento d'identità, inerente:

- l'assenza di carichi pendenti;
- l'epoca di realizzazione (29/01/1977);

VISTA l'integrazione pervenuta in data 22/11/2007 prot. n. 57519, con richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, con precisazione della numerazione civica: 42 - 44 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 di Via Porto Torres di Modugno;

VISTA la richiesta di sollecito per la definizione della pratica di condono intestata al sig. Susca Vito, in atti al n. 26356 del 21/05/2013, con riassegnazione del procedimento ad altro R. del P.;

CONSIDERATO che dalla Relazione Istruttoria del 21/06/2013, in atti al n. prot. 32487 del 24/06/2013, è emerso:

in considerazione che le opere di cui si chiede il condono, sono state realizzate in difformità dalla L.E. del 31/08/1968 e della successiva variante del 30/01/1970, senza aumento di superfici e/o di volume, ma riconducibili alla ristrutturazione edilizia in quanto locali oggetto di frazionamento e cambi d'uso, si ritiene assentibile l'applicazione della Tip. 4 della L. 724/94 come richiesto, che prevede la corresponsione della sanzione forfettaria di £.5.000.000 (già versate in data 31/03/1995).

Relativamente alla corresponsione degli oneri, come in premessa detto, la parte ha corrisposto la somma di £. 1.554.462 (già versate in data 31/03/1995), non meglio quantificata.

In considerazione della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 6 febbraio 1989, n.142, e precisamente l'art. 7, si chiede alla Responsabile del Servizio in indirizzo, se esistono i presupposti per la richiesta del saldo oneri, in virtù del fatto che questo Ufficio era nella condizione di quantificare le somme dovute per il contributo di concessione sin dal 20/04/2001, data in cui sono stati presentati i grafici con la quantificazione delle superfici.

Se è del caso si descrive di seguito l'eventuale determinazione degli importi dovuti:

(Zona di completamento B/2 nel P. di F. vigente al 31/03/1994 - indice 2,50 mc/mq - ristrutturazione)

- U.P. £. 4.587 x 438,00 mq = £. 2.009.106
- U.S. £. 11.110 x 438,00 mq = £. 4.866.180
- C.C. £. 12.500 x 438,00 mq = £. 5.475.000
- Sommano £. 12.350.286
- Acconto versato 31/03/95 £. 1.554.462
- Differenza £. 10.795.824 (€ 5.576,00)
- Interessi legali dal 01/04/95 al 20/04/2001 (€ 1.871,40)
- CONGUAGLIO € 7.447,40

VISTA la nota di condivisione della Responsabile del Servizio e del conseguente Provvedimento del 01/07/2013 prot. 33519, con richiesta:



- attestazione di avvenuto saldo del contributo di costruzione - da effettuare su c.c.p. n. 18318709 intestato alla Tesoreria Comunale di Modugno con la seguente causale: conguaglio oneri condono 1127/95 - per la somma di € 7.447,40, così calcolati:

(Zona di completamento B/2 nel P. di F. vigente al 31/03/1994 - indice 2,50 mc/mq - ristrutturazione)

- U.P. £. 4.587 x 438,00 mq = £. 2.009.106

- U.S. £. 11.110 x 438,00 mq = £. 4.866.180

- C.C. £. 12.500 x 438,00 mq = £. 5.475.000

- Sommano £. 12.350.286

- Acconto versato 31/03/95 £. 1.554.462

- Differenza £. 10.795.824 (£ 5.576,00)

Interessi legali dal 01/04/95 al 20/04/2001 (£ 1.871,40)

CONGUAGLIO £ 7.447,40

- attestazione di avvenuto versamento diritti di segreteria - da effettuare su c.c.p. n. 18318709 intestato alla Tesoreria Comunale di Modugno con la seguente causale: diritti di segreteria condono 859/95- per la somma di € 129,00;

VISTA la nota del 15/07/2013 prot. n. 360041 a firma del sig. Susca Vito, nella quale si rivendica la maturazione del silenzio - assenso, e quindi l'immediato rilascio della sanatoria;

CONSIDERATO altresì che questo Ufficio ha richiesto parere legale in data 05/08/2013 prot. 39467, pervenuto in data 03/01/2014 prot. 174, confermando l'applicabilità per il caso di specie, della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 6 febbraio 1989, n.142, e precisamente l'art. 7:

CONTRIBUTI DI CONCESSIONE.

Questo Ministero, nella circolare citata n.3357/25, aveva espresso l'avviso che, tra le somme a conguaglio di cui al comma 12 dell'art.35, ai fini della formazione del silenzio-assenso, dovessero essere comprese, oltre quelle dell'oblazione, anche quelle relative al contributo di concessione; ed era stato precisato che il presentatore della domanda di concessione in sanatoria <<provvede a calcolarlo in via provvisoria salvo conguaglio>>.

Meglio ponderata la questione, si è ora dell'avviso - anche in relazione all'art.4, comma 6, del decreto-legge n.2/88 convertito nella legge n.68/88 che ha modificato e integrato il comma 12 dell'art.35 della legge n.47/85 - che il versamento del contributo di concessione non concorre a formare il silenzio-assenso, stante che il contributo di cui trattasi non costituisce presupposto per il rilascio della stessa. Invero, detto contributo, secondo l'art.11 della legge 28-1-1977, n.10, è corrisposto al comune, per la quota relativa agli oneri di urbanizzazione; ma a norma dell'art.47, della legge 5-8-1978, n.457, è rateizzato in non più di 4 rate semestrali; e la quota relativa al costo di costruzione - ai sensi del citato art.11 della legge n.10/1977 - "è corrisposta in corso d'opera e, comunque, non oltre 60 giorni dalla ultimazione delle opere".

Per modo che deve ritenersi che il contributo concessorio intervenga dopo che il provvedimento - concessione si sia formato; ne consegue, quindi, che esso non possa essere considerato un presupposto per la formazione del silenzio - assenso.

Rimane tuttavia l'obbligo del pagamento del contributo concessorio che ovviamente non viene meno con la formazione del silenzio - assenso; ed a questo proposito va tenuta presente la disposizione dell'art.3 della legge n.47/1985, nel quale sono previste le sanzioni per il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione.

VISTA la Comunicazione di Motivazioni di Diniego - art. 10 bis - L. 241/90, in atti prot. 14200 del 24/03/2014, notificata in data 25/03/2014, con la quale si è espresso il parere "CONSIDERATO che sono decorsi oltre 240 gg dalla notifica del Provvedimento (01/07/2013 prot. 33519) e che alla data odierna, la pratica di cui si tratta non è evadibile per mancato pagamento degli oneri";

VISTA la memoria del sig. Susca Vito pervenuta in data 03/04/2014 prot. 16115, con la quale si contesta l'applicabilità della Circolare Ministeriale n. 142 del 06.02.1989;

ACQUISITO ulteriore parere Legale pervenuto in data 30/04/2014 prot. 20265, dal quale emerge che le memorie prodotte non contengono elementi di complessità giuridica ulteriori e differenti rispetto alle questioni già riscontrate con il parere fornito in data 03/01/2014 prot. 174

RITENUTO che ad oggi non vi sono elementi nuovi per poter rivedere quanto espresso con Comunicazione di Motivazioni di Diniego – art. 10 bis – L. 241/90, in atti prot. 14200 del 24/03/2014;

VISTO IL P.R.G.C.;

VISTA la Legge 31 maggio 1980 n. 56;

VISTA la Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 724/94;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Con i poteri della carica emana:

IL DINIEGO della domanda di condono edilizio n. 1127/95 del 31/03/1995, in atti prot. n.10712/3004 del 31/03/1995, dalla Ditta SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - nella qualità di costruttore, degli immobili siti in:

- Via Porto Torres, 42,
- Via Porto Torres 44,
- Via Porto Torres 60 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 3 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 62, 64 e 66 - foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 4 – locale commerciale;
- Via Porto Torres 68, foglio n. 15, particella n. 327, subalterno n. 5 – locale commerciale.

AVVISA ALTRESI'

A norma dell' art. 8, co. 2, Legge n. 241/90, che per il presente procedimento:

- l'amministrazione competente è il Comune di Modugno, SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO;
- l'oggetto del procedimento è l'emanazione dei seguenti atti :
- DINIEGO domanda di condono edilizio N. 1127/95 del 31/03/1995, in atti prot. n.10712/3004 del 31/03/1995, dalla Ditta SUSCA Vito nato a Conversano (Bari) il 30/05/1930, e residente/domiciliato/a in Modugno, Via Porto Torres, 4, C.F./P.I. SSC VTI 30E30 C975L - nella qualità di costruttore,
- l'ufficio e la persona Responsabile del Procedimento sono rispettivamente: SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO e geom. Giovanni Longo;
- avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, li

Per ulteriori informazioni, rivolgersi allo scrivente presso gli Uffici del Servizio 4 – Assetto del Territorio in Via Rossini n. 49 nei seguenti giorni: Martedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00; Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 tel. 080/5865391.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giovanni Longo

IL RESPONSABILE SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. Francesca SORRICARO

IL MESSO RELATA DI NOTIFICA
BARTOLONI Stefano

lo sottoscritto:

DICHIARO

di avere notificato in data odierna, la presente comunicazione mediante consegna di copia nelle mani di:

Data: 21/7/2014

IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE
MESSO NOTIFICATORE
BARTOLONI Stefano